



Normativa di riferimento

Edizione gennaio 2003

Indice

- 7 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79**
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999)
- 31 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 gennaio 2000**
Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000)
- 32 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 17 luglio 2000**
Concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000)
- 48 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 22 dicembre 2000**
Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2001)
- 85 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 25 giugno 1999**
Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999)
- 90 Direttiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 gennaio 2000**
Direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale"
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000)
- 95 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 7 agosto 2000**
Ulteriori direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000)
- 98 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 novembre 2000**
Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000)
come integrato e modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001)
- 105 Decreto 26 gennaio 2000**
Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000)
- 117 Decreto 17 aprile 2001**
Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001)
- 125 Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 11 novembre 1999**
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999)

- 133 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 marzo 2002**
Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002)
- 144 Delibera n. 95/01**
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2001)
- 169 Delibera n. 317/01**
Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 1° febbraio 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002)
- 174 Delibera n. 36/02**
Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002)
- 183 Allegato A delibera n. 36/02**
Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato.
(pubblicato sul sito www.autorita.energia.it il 15 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)
- 196 Delibera n. 81/02**
Adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2002)
- 200 Delibera n. 228/01**
Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2000) come rettificata dalla delibera n. 262/01 "Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01".
- 259 Delibera n. 124/02**
Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002)
- 265 Legge 21 dicembre 2001, n. 443**
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, Supplemento ordinario, n. 279 in vigore dall'11 gennaio 2002)

- 273 Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001**
Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 68 del 21 marzo 2002)
- 281 Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190**
Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, Supplemento Ordinario, n. 174)
- 309 Delibera n. 50/02**
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002)
- 323 Legge 22 febbraio 2001, n. 36**
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001)
- 337 Legge 5 marzo 2001, n. 57**
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001)
- 340 Legge 9 aprile 2002, n. 55**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002)

Allegati

- 345 Legge 14 novembre 1995, n. 481**
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
(pubblicata in Supplemento n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995)
- 357 Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**
del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 30 gennaio 1997)
- 378 Legge 24 aprile 1998, n. 128**
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee: articolo 36 "Norme per il mercato dell'energia elettrica".
(pubblicata in Supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998)

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999)

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, e in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 1998;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Emana il seguente decreto legislativo

Titolo I

Liberalizzazione del mercato elettrico

articolo 1

Liberalizzazione e trasparenza societaria

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.

3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato emana apposite direttive e in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'Acquirente unico e del Gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale o esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile e amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro dell'Industria, del Commercio

e dell'Artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.

articolo 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.
4. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea.
6. Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

Titolo II

Disciplina del settore elettrico

articolo 3

Gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "Gestore", esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L' eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal Gestore. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Al Gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al Gestore stesso. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il

segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

3. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L' Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Enel Spa costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del Gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del Gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Gli indirizzi strategici e operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Fino alla stessa data l'Enel Spa è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12.

5. Il Gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

6. Il Gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,

dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità Europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il Gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato.

8. Il Gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti. Le suddette convenzioni sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale convenzione tipo prevede:

- a) la competenza del Gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
- b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
- c) le modalità di accertamento di disfunzioni e inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
- d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al Gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4.

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su

proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L' Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

12. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica e i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti e il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.

14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del Gestore per le linee di tensione superiori a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.

15. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del Gestore. Per assicurare la continuità operativa, l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è rinnovabile due volte.

articolo 4

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "Acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro del Commercio con l'Estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

3. I clienti idonei possono richiedere all'Acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.

4. L' Acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al Gestore e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'Acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'Acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. L' Acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

7. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il Gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

8. La data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'Enel Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità.

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

articolo 5

Funzioni di Gestore del mercato

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un Gestore del mercato. Il Gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal Gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del Gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il Gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. Fino alla medesima data il Gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti

bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al Gestore della rete in copia conforme all'originale.

3. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.

articolo 6

Contrattazione bilaterale

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del Gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il Gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza.

2. L' autorizzazione di cui al comma 1 può essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione Europea.

3. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al Gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato e in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

articolo 7

Piccole reti isolate

1. Con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate.

Il regolamento si attiene ai seguenti criteri e obiettivi:

- a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
- b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
- c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

articolo 8

Attività di produzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'Enel Spa cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'Enel Spa predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'Enel Spa.

2. Ove il termine del 1° gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.

3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla

data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.

4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;

b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità Europee.

6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.

articolo 9

L'attività di distribuzione

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi e oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 e ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel Spa la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'Industria,

del Commercio e dell'Artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3.

6. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali costituiscono una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.

articolo 10

Attività di importazione ed esportazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il Gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione Europea; comunica altresì al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

2. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al Gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

articolo 11

Energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.

4. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

5. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le Regioni e le Province Autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.

articolo 12

Concessioni idroelettriche

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

2. In presenza di una o più richieste, l'amministrazione competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificarne il contenuto al concessionario; tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto, può comunicare all'amministrazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.

3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario.

4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice

gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L' Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.

6. Le concessioni rilasciate all'Enel Spa per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle Regioni e alle Province Autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.

Titolo III

Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico

articolo 13

Assetto societario dell'Enel Spa

1. L'Enel Spa assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'Enel Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. L'Enel Spa costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione di energia elettrica;

b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;

c) la vendita ai clienti idonei;

d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità.

3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'Enel Spa può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2.

4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

articolo 14

Clienti idonei

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

- a)** i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
- b)** gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
- c)** i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
- d)** l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

- a)** ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
- b)** le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

- a)** i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
- b)** i soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

- a)** i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
- b)** i soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
- c)** ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40

per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

7. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

articolo 15

Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'Enel Spa prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

articolo 16

Prerogative della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto e i vigenti ordinamenti statuari della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.

articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1999

Scalfaro

- **D'Alema**, Presidente del Consiglio dei Ministri
- **Letta**, Ministro per le Politiche Comunitarie
- **Bersani**, Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- **Dini**, Ministro degli Esteri
- **Diliberto**, Ministro di Grazia e Giustizia
- **Visco**, Ministro delle Finanze
- **Ciampi**, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Visto, il guardasigilli: Diliberto

21 gennaio 2000

Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa".

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, il quale prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determina, con proprio provvedimento, la data in cui la società appositamente costituita dall'Enel Spa assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale, e che dalla medesima data le azioni della società stessa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Decreta

articolo 1

1. A decorrere dal giorno 1° aprile 2000, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, costituita dall'Enel Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale.

2. Dalla data di cui al comma 1, le azioni della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2000

Il Ministro: Letta

17 luglio 2000

Concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi stessi;
- Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati e in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
- Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel Spa e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, e in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visti in particolare l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale e l'articolo 3, comma 5, del decreto medesimo, ai sensi del quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e la concessione è disciplinata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Vista la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dell'Enel Spa, in data 23 aprile 1999 per disporre la costituzione della concessionaria "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79/1999;

- Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto del "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", a rogito notaio Matilde Atlante di Roma in data 27 aprile 1999 - rep. n. 8409;
- Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *b)* e *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato deve disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica esercitate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Decreta

articolo 1

1. È attribuita alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.
2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dall'annessa convenzione.
3. La concessione di cui al precedente comma 1 ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000.

articolo 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2000

Il Ministro: Letta

Convenzione tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa

Tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione"), in persona del dott. Umberto la Monica, direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Gestore" o con il termine "Concessionaria"), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing. Salvatore Machì e dell'amministratore delegato, dott. Pier Luigi Parcu;

Premesso

- che, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d'ora innanzi denominato "decreto legislativo n. 79/1999"), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

- che l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, resta di competenza delle società proprietarie delle singole linee, attualmente individuate dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

- che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

- che i diritti dell'azionista unico del Gestore sono esercitati d'intesa tra il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- che il descritto riassetto risponde alle linee-guida per la privatizzazione dell'Enel Spa e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995, e in particolare al principio della separazione, anche societaria, delle attività di trasmissione, in conformità alle direttive in tal senso impartite dall'Unione Europea, nonché al principio sancito dall'articolo 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che il Gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la funzione pubblicistica e la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori.

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, attribuite, a titolo di concessione, al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

articolo 2

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione è esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

articolo 3

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla medesima Amministrazione e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. In particolare il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di

interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal Gestore e deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 4

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h*), della legge n. 481 del 1995, comunicando tempestivamente all'Amministrazione, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;

b) deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione;

c) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. L'Amministrazione e la Concessionaria cooperano nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalità, nel rispetto dell'esigenza della Concessionaria di assicurare, con riferimento alle attività oggetto della concessione, la propria capacità di finanziamento.

articolo 5

Durata della concessione

1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000 ed è rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si proroga per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso.

articolo 6

Sede legale

1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.
2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono comunicate all'Amministrazione.
3. La sede legale dovrà essere comunque nel territorio nazionale.

articolo 7

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio in concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.

In particolare la Concessionaria provvede a:

- a) gestire i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
- b) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
- c) gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
- d) deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, in modo da assicurare la sicurezza e lo sviluppo della rete medesima;
- e) esprimere, a beneficio o su richiesta dell'Amministrazione, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza;
- f) stabilire le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;
- g) adottare regole tecniche, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione

operativa tra le reti;

h) fornire all'Amministrazione un adeguato supporto tecnico per il rispetto degli adempimenti relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del medesimo decreto;

i) esercitare tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 8

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, cui è obbligato ad attenersi il proprietario della porzione di rete, al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

2. La Concessionaria è altresì tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di rete, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.

3. La Concessionaria dà disposizioni ai proprietari delle reti per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato.

4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella rete di trasmissione nazionale restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 9

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della rete in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un programma triennale scorrevole, contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, definite anche sulla base:

a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente unico Spa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

- b)* della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio;
- c)* delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
- d)* delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale formulate dagli aventi diritto;
- e)* delle eventuali richieste di interventi sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti costituenti la rete medesima.

2. La Concessionaria delibera il programma triennale sentiti i soggetti proprietari o aventi la disponibilità delle reti di trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica la rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende approvato.

articolo 10

Interventi di sviluppo

1. Il Gestore cura l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.
2. In applicazione delle modalità definite nella convenzione dallo stesso stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore dispone gli interventi di sviluppo su impianti esistenti, ricadenti su una porzione della rete di trasmissione nazionale o all'interno dei siti delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione della rete, direttamente a carico del soggetto proprietario o avente la disponibilità della porzione della rete di trasmissione nazionale interessata.
3. Per nuove linee o nuove stazioni elettriche il Gestore, ove non intenda procedere direttamente, ricorre ad una procedura di confronto concorrenziale, svolta secondo modalità comunicate preventivamente all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, al fine di individuare il soggetto che diviene Titolare della nuova linea o della nuova stazione.
4. In tal caso la disciplina dei rapporti fra il Gestore e il soggetto Titolare della nuova linea o nuova stazione è contenuta in una apposita convenzione.

5. Successivamente e subordinatamente all'accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo, la responsabilità dell'attività di esercizio e manutenzione di detto impianto spetta al soggetto individuato dal Gestore e diviene efficace la convenzione, conforme alla convenzione-tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, precedentemente stipulata in via preliminare.

articolo 11

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dovuto alla Concessionaria è stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, in misura tale da tenere conto anche degli oneri di cui allo stesso articolo 3, commi 11 e 12, e in modo tale da incentivare la Concessionaria allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

articolo 12

Codice di trasmissione e dispacciamento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria è tenuta a predisporre, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le predette attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti della Concessionaria con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale.

2. Il testo del codice è trasmesso dalla Concessionaria all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 13

Partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria gestisce le partecipazioni nelle società dalla stessa costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

2. La Concessionaria può acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano compatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999. A tal fine, le acquisizioni o

partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potrà darvi corso se la stessa Amministrazione abbia rappresentato, entro sessanta giorni, motivate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi della concessione.

3. La Concessionaria può peraltro assumere partecipazioni in società e imprese che svolgono attività in altri settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella delle società controllate, a condizione che sia garantita la separazione contabile e amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 71/1999 in data 11 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Le partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero del Tesoro.

4. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.

5. La Concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.

articolo 14

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, il Gestore, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.

2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione.

3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione.

articolo 15

Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Restano ferme, per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 16

Poteri di intervento dell'Amministrazione

1. La Concessionaria, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.

2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire all'Amministrazione, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro l'Amministrazione stessa ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

3. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, esercita i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

articolo 17

Inadempimenti - Sanzioni

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, anche su proposta dell'Autorità, avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.

2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le

prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi.

Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/1995.

5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

6. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisoria e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.

7. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'articolo 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 20 della presente convenzione.

8. Qualora si verificano eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, l'Amministrazione ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.

L'Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione dell'Amministrazione.

articolo 18

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 2 della presente convenzione, l'amministrazione, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.
2. In caso di revoca l'Amministrazione esercita il riscatto con le modalità di cui all'articolo 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 20 della presente convenzione.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

articolo 19

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 17 e 18 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché la scadenza della concessione, l'Amministrazione ha il potere di riscattare i beni relativi alle attività oggetto della concessione che siano di proprietà della Concessionaria.
2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.
3. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione e ai beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna all'Amministrazione l'inventario dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro dell'amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede l'Amministrazione.

articolo 20

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, l'Amministrazione corrisponde alla stessa un indennizzo che è determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.
2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.
3. La corresponsione dell'indennizzo è effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.
4. L'Amministrazione può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione

1. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.
2. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *b*) e *d*), della legge n. 481/1995.
3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

articolo 22

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. L'Amministrazione stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole dell'Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

articolo 23

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione è pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.
2. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del Tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente:
 - a) la quantità di energia elettrica vettoriata sulla rete nazionale, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;
 - b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;

c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

4. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione e il Ministro del Tesoro hanno facoltà di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.

5. La documentazione indicata nel presente articolo è trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

articolo 24

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisoria, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

articolo 25

Clausola generale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

- **la Monica**, p. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- **Machì**, p. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
- **Parcu**, L'amministratore delegato

22 dicembre 2000

Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2001)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e in particolare l'articolo 3, comma 8, ai sensi del quale, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa stipula apposite convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione;

- Considerato che, in base alle disposizioni del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le suddette convenzioni sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo da definire con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;

- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale";

- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 gennaio 2000 "Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale";

- Considerato che, ai fini della piena operatività della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa è necessaria la stipula delle apposite convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;

- Vista la delibera n. 75/00 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas contenente una proposta di convenzione tipo al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2000;

Decreta

articolo 1

Convenzione tipo

1. È approvata la convenzione tipo, cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa stipula anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

articolo 2

Modalità di coinvolgimento delle regioni in ordine agli aspetti di localizzazione degli interventi di sviluppo delle reti

1. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nel predisporre e aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 1, della convenzione che disciplina la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all’invio all’Amministrazione, il pertinente stralcio del programma medesimo.

2. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, qualora sia necessaria, ai fini della definizione della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l’azione integrata e coordinata di più Amministrazioni statali, regionali, locali o di altri soggetti pubblici, propone all’Amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.

3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l'approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell'Autorità competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori inerenti l'intervento di sviluppo medesimo.

4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della conformità delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è svolto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l'intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, può richiedere all'amministrazione procedente la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell'individuazione delle Amministrazioni interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti alla rete di trasmissione nazionale delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato e anche se realizzati a cura e onere del richiedente, interventi di sviluppo della rete medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2000

Il Ministro: Letta

Convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

Con la presente convenzione

tra

la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, in persona del legale rappresentante *pro tempore...*, nel seguito denominata brevemente "Gestore"

e

la società..., con sede legale in... in persona del legale rappresentante *pro tempore...*, nel seguito denominata brevemente "Titolare"

premessi che

a) il Gestore esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale il cui ambito è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) il Gestore, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasmissione di cui alla precedente lettera a), stipula, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le società che hanno la proprietà o la disponibilità di una rete elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione nazionale, una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo di tale rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;

c) il Titolare ha la disponibilità di una porzione della rete di trasmissione nazionale, comprensiva dei dispositivi di interconnessione con altre reti stabilite sul territorio nazionale o estero, essendone proprietario ovvero in base al contratto di cui al successivo articolo 3, comma 11;

d) i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) risultano dallo stato di consistenza predisposto dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;

e) le caratteristiche tecniche della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) sono indicate in documenti, predisposti dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;

f) (*eventualmente*) il Titolare si avvale, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c), di specifici accordi con soggetti terzi, senza oneri aggiuntivi per il Gestore; e che tali

accordi riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13;

g) (eventualmente) il Gestore si avvale, per il tramite di specifici contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete di trasmissione nazionale del Titolare; e che tali contratti riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13;

h) quanto premesso alle precedenti lettere da *a)* a *g)*, unitamente agli allegati sottoscritti e siglati in calce a ciascuna pagina all'atto della stipula, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; e inoltre che, con riferimento agli allegati nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l'apposizione della sottoscrizione e delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;

i) ove, nell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, si debba procedere alla localizzazione di opere pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica quanto previsto agli articoli 52, comma 3, e 55 del decreto medesimo;

si conviene e si stipula quanto segue.

Parte I

Disposizioni generali

articolo 1

Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare finalizzati all'esercizio dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica con riferimento alla porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera c) del precedente premesso.

2. Le attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale non possono essere vincolate o condizionate da attività estranee al servizio elettrico, che possano comportare limitazioni funzionali al servizio medesimo, anche come conseguenza della condivisione delle infrastrutture.

articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- a)** "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b)** "anomalia" è una condizione di funzionamento di un componente elettrico che può limitare la funzionalità di un elemento della rete o determinare un pericolo per persone o cose;
- c)** "attività di trasmissione" è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete, affidata in concessione al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99. Dell'attività di trasmissione fanno parte:
 - i)* la gestione unificata della rete e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attività di trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999;
 - ii)* la decisione su base annuale degli interventi di manutenzione;
 - iii)* la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo;
- d)** "collegamento" è un insieme di elementi della rete costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa, inclusi i relativi organi di sezionamento circuitale. La classificazione dei collegamenti per livelli di tensione viene effettuata facendo riferimento alla tensione nominale. La lunghezza del collegamento è, di norma, la lunghezza della linea che costituisce il collegamento stesso;
- e)** "consegne autonome" sono le manovre che il Titolare attua su delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi stabiliti;
- f)** "corrente limite di funzionamento permanente" di un elemento della rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
- g)** "corrente limite di funzionamento transitorio" di un elemento della rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare alle condizioni definite al successivo articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *d)*;
- h)** "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- i)** "decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999" è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;
- j)** "disponibilità di un elemento della rete" è la condizione nella quale un elemento della rete è utilizzabile per l'attività di trasmissione nei limiti di quanto previsto nello stato di consistenza;
- k)** "disponibilità parziale di un elemento della rete" è lo stato nel quale un elemento della rete è temporaneamente utilizzabile a condizioni differenti da quelle previste nello stato di consistenza;
- l)** "disservizio della rete" è il fuori servizio forzato di uno o più elementi della rete;

m) “elemento della rete” è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della stessa porzione della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all’attività di trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;

n) “esercizio” è l’utilizzazione degli impianti di potenza e accessori secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore. Dell’esercizio fanno parte:

i) la conduzione degli impianti per l’attuazione delle manovre ordinate dal Gestore e delle consegne autonome;

ii) il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;

iii) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;

iv) il controllo dello stato degli impianti;

v) le ispezioni sugli impianti;

o) “gestione di rete” è l’insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure riguardano in particolare la programmazione e il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;

p) “gestione unificata della rete” è la gestione coordinata di tutte le porzioni della rete;

q) “guasto” è il cedimento di un componente elettrico o una condizione di pericolo per persone o cose, che determina l’immediata messa fuori servizio di un elemento della rete. Il guasto può essere:

i) transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;

ii) permanente in tutti gli altri casi;

r) “impianto accessorio” è un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici necessari all’automazione, alla manovra, alla protezione, alla misura e al controllo di un impianto di potenza e asserviti al medesimo impianto;

s) “impianto di potenza” è un complesso di componenti elettrici destinato al trasporto e alla trasformazione dell’energia elettrica;

t) “indisponibilità di un elemento della rete” è lo stato nel quale un elemento della rete non è utilizzabile da parte del Gestore per l’attività di trasmissione. L’indisponibilità si distingue in:

i) programmata, se è prevista:

- nel piano annuale delle indisponibilità;

- nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata inferiore a cinque giorni;

ii) occasionale, se:

- non è prevista nel piano annuale ma è prevista nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata superiore o uguale a cinque giorni;

- non è prevista nel piano trimestrale ma è prevista nel piano mensile.

L’ indisponibilità occasionale si distingue in:

- differibile se è relativa ad una manutenzione occasionale differibile;

- indifferibile se è relativa ad una manutenzione occasionale indifferibile;

iii) a seguito di guasto;

iv) per causa esterna, se dovuta ad esigenze di terzi o ad eventi non attribuibili al

Titolare; ad esempio: lavori o prove richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori, eventi o calamità naturali, provvedimenti di autorità pubbliche;

u) “manovra” è l’azione o l’insieme di azioni che determina una modificazione dello schema di rete;

v) “manutenzione ordinaria” è l’attività che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell’attività. La manutenzione ordinaria è:

i) periodica o ciclica se l’attività riguarda interventi programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne;

ii) su condizione o predittiva se l’attività è conseguente alla verifica o al controllo della funzionalità degli impianti;

iii) occasionale se l’attività è conseguente al verificarsi di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:

- differibile se l’esecuzione dell’attività è procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l’anomalia viene comunicata al Gestore;

- indifferibile se l’esecuzione dell’attività, sulla base di valutazioni del Titolare, deve avvenire al più presto e, comunque, non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell’anomalia, al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi di un guasto;

iv) a seguito di guasto;

w) “manutenzione straordinaria” è l’attività che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all’impianto medesimo;

x) “messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto” è l’insieme delle azioni che rende un impianto indisponibile e costituisce condizione necessaria per l’intervento in sicurezza del personale addetto sull’impianto medesimo;

y) “periodo regolatorio” è il periodo di tempo definito ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

z) “piano di emergenza” è l’insieme delle procedure automatiche e manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e sono atte a evitare o a limitare il fuori servizio del sistema elettrico o di parte di esso;

aa) “piano di riaccensione” è l’insieme delle procedure automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;

bb) “piano di taratura” è l’insieme delle prescrizioni necessarie al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi della rete connessi al funzionamento della medesima;

cc) “porzione della rete” è l’insieme degli elementi della rete nella disponibilità del Titolare;

dd) “programma triennale di sviluppo” è il programma, di durata triennale, predisposto dal Gestore e contenente le linee di sviluppo della rete;

ee) "pronto intervento" è l'insieme delle operazioni messe in atto a seguito di anomalie o guasti sugli impianti, atte a ripristinare al più presto l'efficienza e la funzionalità dei medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione locale degli stessi;

ff) "rete" è la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999, e sue modificazioni e integrazioni;

gg) "schema di rete" è un assetto circuitale della rete rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della rete nonché i componenti costituenti i medesimi;

hh) "settimana" è l'arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica successiva;

ii) "smistamento" è un insieme di elementi della rete costituito dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale;

jj) "stallo" è un insieme di impianti di potenza e di impianti accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano la linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione elettrica;

kk) "stato di consistenza" è l'elenco delle caratteristiche funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della rete;

ll) "sviluppo" è un intervento di espansione o di evoluzione della rete, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo può essere determinato da:

1. esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:

i) variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della rete, ad esempio potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;

ii) estensione geografica della rete, ad esempio connessioni alla rete di nuovi aventi diritto o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;

iii) dismissione di elementi della rete;

iv) incremento della flessibilità operativa della rete, ad esempio mediante l'installazione nella rete di opportuni dispositivi;

2. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della porzione della rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;

3. esigenze del Titolare di:

i) razionalizzazione della configurazione degli impianti della porzione della rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;

ii) modifica della configurazione degli impianti della porzione della rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;

mm) "tensioni limite di funzionamento" sono i valori minimi e massimi tra cui deve essere compresa, in regime di funzionamento permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della rete;

nn) "trasformazione" è un insieme di elementi della rete costituito dal trasformatore e dai relativi stalli, inclusi gli organi di sezionamento circuitale;

oo) "utente della rete" è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto elettrico connesso alla rete.

articolo 3

Predisposizione e aggiornamento degli allegati

1. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un formato e un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato di consistenza degli impianti appartenenti alla porzione della rete recante almeno le indicazioni di cui all'Allegato I allo schema di convenzione tipo di cui dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.

2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:

a) le correnti limite di funzionamento permanente degli elementi componenti i collegamenti della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (maggio) a... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (ottobre) a... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, con riferimento alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei conduttori pari a 75°C; temperatura ambiente di 30°C per il periodo estivo e 10°C per il periodo invernale, velocità del vento pari a 2 km/h;

b) le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi componenti i collegamenti in esecuzione aerea della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (maggio) a... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (ottobre) a... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, come i valori efficaci massimi di corrente che l'elemento della rete può trasportare in maniera continua per un intervallo temporale di 20 minuti primi, a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti primi i valori efficaci della corrente effettivamente trasportata siano stati inferiori all'80% delle corrispondenti correnti limite di funzionamento permanente di cui alla precedente lettera a);

c) i vincoli di funzionamento derivanti da obblighi normativi, anche nel caso in cui tali vincoli non risultino più restrittivi delle correnti limite di cui alle precedenti lettere a) e b), ad esempio i vincoli sulla corrente legati al rispetto dei livelli di emissione di campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nel definire tali vincoli il Titolare tiene conto di ogni elemento tecnico, tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate informazioni al Gestore sui fattori che determinano i vincoli, nonché sulle ipotesi, i calcoli e gli eventuali riscontri sperimentali effettuati;

d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e i vincoli derivanti da obblighi normativi, relativi agli elementi costituenti le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della rete con riferimento ai dati di targa e, solo in casi particolari, alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d'esercizio ovvero a test ad hoc secondo lo stato d'usura;

e) le tensioni limite di funzionamento degli elementi della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete parte dello stesso collegamento, trasformazione o smistamento;

f) i parametri S_{0il} di cui al successivo articolo 24, che caratterizzano le funzionalità di ciascun elemento della rete al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stato di consistenza allegato alla presente convenzione in relazione alle correnti e tensioni limite e ai vincoli di cui alle precedenti lettere;

g) le funzionalità dell'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete.

3. I documenti predisposti a norma dei precedenti commi costituiscono allegato alla presente convenzione (Allegato n. 1).

4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico e secondo un formato e un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti appartenenti alla porzione della rete recante almeno le indicazioni di cui all'Allegato II allo schema di convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del presente comma costituiscono allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).

5. I contratti di servizio di cui alla precedente premessa **g)** sono stipulati dal Gestore e dai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete del Titolare, conformemente ad un contratto-tipo predisposto dal Gestore e approvato dall'Autorità contenente, per quanto applicabile, la disciplina della presente convenzione ad eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione, ai soggetti medesimi, della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della presente convenzione. Copia di tali contratti di servizio è allegata alla presente convenzione (Allegato n. 3).

6. Il Titolare predispone un elenco, allegato alla presente convenzione (Allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della porzione della rete, che ne condividano le infrastrutture e che non siano totalmente destinati al servizio elettrico.

7. Qualora il Titolare, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete, si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, copia di tali accordi viene allegata alla presente convenzione (Allegato n. 5).

8. Sono allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6):

a) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare al fine di rendere possibile l'attuazione da parte del Gestore medesimo di comandi diretti sugli impianti della porzione della rete;

b) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare relativi alle consegne autonome e ai criteri per la determinazione delle priorità per il pronto intervento sugli impianti della porzione della rete.

9. I valori delle componenti annuali fisse f_i di cui al successivo articolo 16, comma 5, per gli elementi della porzione della rete sono indicati in allegato alla presente convenzione (Allegato n. 7).

10. I valori dei parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti A e P di cui ai successivi articoli 16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (Allegato n. 8).

11. (*eventualmente*) È allegato in copia alla presente convenzione (Allegato n. 9) il contratto in forza del quale il Titolare ha la disponibilità della porzione della rete.

12. L'aggiornamento degli allegati alla presente convenzione è effettuato con atto congiunto tra Gestore e Titolare, previa comunicazione della variazione intervenuta, resa da parte del soggetto che ne ha diretta conoscenza.

13. Il Gestore conserva la presente convenzione e i relativi allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti effettuati ai sensi del precedente comma 12, predisponendone e conservandone copia su supporto informatico. Agli originali e alla copia ha accesso l'Autorità.

articolo 4

Trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della rete

1. Qualora sia ceduta, in tutto o in parte, la proprietà della porzione della rete, con conservazione della disponibilità della medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di cessione al Gestore al fine dell'aggiornamento dell'Allegato n. 9 alla presente convenzione.

2. In caso di cessione della disponibilità della porzione della rete trovano applicazione i principi generali in materia di cessione dei contratti.

3. Il Gestore dà tempestiva informazione all'Autorità del trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Parte II

Disciplina dei rapporti nell'ambito dell'attività di trasmissione

Sezione I

Gestione ed esercizio della porzione della rete

articolo 5

Obblighi del Gestore: gestione della porzione della rete

1. Il Gestore effettua la gestione della porzione della rete nell'ambito delle attività di trasmissione e di dispacciamento e, in particolare, della gestione unificata della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con le modalità definite nella concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui al comma 5 del medesimo articolo e nel Codice di trasmissione e di dispacciamento previsto all'articolo 1 della direttiva del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.

2. Il Gestore definisce gli schemi di rete da adottare nelle diverse situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica al Titolare gli schemi relativi alla porzione della rete.

3. Il Gestore impartisce al Titolare, in forma sintetica, gli ordini di manovra necessari per l'esercizio degli impianti. Nel caso in cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della rete, il Titolare si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 5), tali accordi riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13.

4. Il Gestore, per il tramite di specifici contratti di servizio allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 3), impartisce in forma sintetica, ai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete del Titolare, gli ordini di manovra necessari all'esercizio di tali impianti. Tali contratti prevedono altresì l'individuazione del soggetto

responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13.

5. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6), può attuare comandi diretti sugli impianti della porzione della rete, tra cui gli ordini di manovra degli interruttori.

6. Il Gestore e il Titolare definiscono gli accordi di cui all'articolo 3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6).

7. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:

- a) i piani di taratura delle protezioni e degli automatismi connessi al funzionamento della rete;
- b) i piani di riaccensione della rete;
- c) i piani di emergenza.

8. Il Gestore ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite propri incaricati, anche congiuntamente al Titolare, verifiche ai fini di accertare la corretta taratura dei dispositivi di cui al precedente comma.

9. Il Gestore effettua la gestione della porzione della rete anche con l'obiettivo di preservarne le funzionalità, quali risultanti dallo stato di consistenza, essendo responsabile dei danni eventualmente causati agli impianti del Titolare dalla violazione, imputabile allo stesso Gestore, delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e) ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c).

articolo 6

Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della rete

1. Il Titolare, nell'ambito dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica, è responsabile dell'esercizio degli impianti compresi nella porzione della rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore.

2. Il Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema:

- a) le manovre sugli impianti di potenza, in esecuzione degli ordini di cui al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;
- b) le manovre derivanti da consegne autonome concordate con il Gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
- c) le manovre in condizioni di emergenza, necessarie per la sicurezza fisica delle persone e degli impianti;

d) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti.

3. Il Titolare comunica al Gestore l'esito delle manovre di cui al precedente comma 2.

4. Il Titolare può rifiutare l'esecuzione delle manovre che, a suo giudizio, possano comportare pericolo per la sicurezza fisica delle persone e delle cose; nel caso in cui la manovra non venga eseguita, il Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause che ne hanno eventualmente impedito l'esecuzione.

5. Il Titolare esegue le manovre previste nel piano di riaccensione secondo le procedure ivi stabilite, fermi restando gli obblighi e le connesse responsabilità del Titolare per quanto riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della rete.

6. Il Titolare, per i guasti che interessano singoli elementi della rete, concorda con il Gestore i tempi medi e massimi intercorrenti tra il rilevamento dell'anomalia o del guasto e l'eliminazione degli stessi o comunque la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento.

7. Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o di guasto e, nel caso di disservizi che interessano più elementi della rete su zone estese della porzione della rete, si attiva per ridurre al minimo i tempi di pronto intervento e di ripristino del servizio, dando informazione degli stessi al Gestore.

8. Il Titolare effettua la taratura:

a) dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonché dei dispositivi per i piani di emergenza, in conformità ai valori definiti dal Gestore, comunicando al Gestore medesimo l'avvenuta effettuazione delle suddette tarature;

b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli elementi della propria porzione della rete, in modo tale da consentire comunque l'esercizio della rete nel rispetto dei vincoli riportati nello stato di consistenza.

9. Il Titolare, anche su richiesta del Gestore, provvede alla verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione, degli automatismi della rete e dei dispositivi per i piani di emergenza.

10. Il Titolare è responsabile dei danni causati nell'esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5, comma 9.

11. Il Titolare notifica al Gestore la singola violazione delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento degli impianti della porzione della rete di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera *c)*, entro trenta giorni

dal suo verificarsi e decade dal diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti qualora non faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denuncia.

articolo 7

Piani di indisponibilità della porzione della rete

1. Il Gestore predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni anno con riferimento agli adempimenti di competenza dell'anno successivo, linee guida concernenti le indisponibilità obiettivo di cui all'articolo 17, comma 1, degli elementi della rete raggruppati per classi omogenee, le situazioni di funzionamento critiche della rete e le indisponibilità presunte degli elementi della stessa affinché il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui ai successivi commi. Di tali linee guida il Titolare tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di cui ai commi successivi.

2. Il Titolare predispone e inoltra al Gestore, entro il 10 giugno dell'anno t , una proposta di piano annuale delle indisponibilità dei componenti della porzione della rete di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, classificate come indisponibilità programmate, per l'anno $t+1$ e, solo con riferimento alle attività di maggiore rilevanza, per l'anno $t+2$.

3. La proposta di piano annuale di cui al precedente comma deve contenere le seguenti informazioni:

- a)** identificazione dell'elemento della rete interessato dalla indisponibilità e del relativo componente oggetto di manutenzione;
- b)** indicazione dei lavori;
- c)** possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilità (indicando almeno due alternative);
- d)** tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per il ripristino della disponibilità dell'elemento;
- e)** eventuali interdipendenze tra le indisponibilità di elementi della porzione della rete;
- f)** eventuali interdipendenze con le indisponibilità di elementi di porzioni della rete di altri Titolari o di utenti connessi alla porzione della rete.

4. La proposta di piano annuale delle indisponibilità potrà altresì contenere per l'anno $t+1$ l'elenco degli elementi della rete con indisponibilità di durata inferiore a 5 giorni più rilevanti, tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilità di porzioni della rete di altri Titolari.

5. Il Gestore valuta la proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente comma 2, congiuntamente alle analoghe proposte presentate dagli altri titolari, tenendo conto delle esigenze degli utenti della rete, al fine di assicurare

adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio, eventualmente sentendo i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della rete già deliberati che comportino indisponibilità dei componenti della porzione della rete.

6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni anno, il piano annuale provvisorio delle indisponibilità della rete relativo alla porzione della rete, al fine di acquisire osservazioni utili all'approvazione del piano annuale delle indisponibilità.

7. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilità.

8. Il Gestore ha la facoltà, entro il mese di febbraio, di apportare modifiche al piano di indisponibilità dell'anno in corso, relativamente agli elementi costituenti l'interconnessione con l'estero, che si rendano necessarie in conseguenza alla sottoscrizione di accordi internazionali.

9. Il Titolare predispone e inoltra al Gestore una proposta di piano trimestrale delle indisponibilità entro il quindicesimo giorno dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validità di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a tale data; tale proposta deve contenere le informazioni indicate al precedente comma 3.

10. La proposta di piano trimestrale delle indisponibilità, che conferma o modifica le indisponibilità indicate nel piano annuale anche relative ad altri trimestri, include le indisponibilità di durata inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilità programmate nonché le indisponibilità occasionali di durata superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.

11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza e minor costo del servizio, sentiti i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della rete già deliberati che comportino indisponibilità dei componenti della porzione della rete.

12. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilità.

13. Il Titolare predispone settimanalmente e inoltra al Gestore una proposta di piano operativo mensile entro le ore 14:00 del lunedì della settimana in corso n , per la settimana $n+1$ e per le successive tre settimane; tale proposta deve contenere le informazioni di cui al precedente comma 3.

14. La proposta di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 conferma o modifica le indisponibilità previste nel piano trimestrale e comprende oltre alle indisponibilità programmate anche le indisponibilità connesse ad esigenze derivanti da interventi di manutenzione occasionale differibile.

15. Il Gestore valuta le proposte di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio.

16. Entro il giovedì della settimana n , il Gestore approva e rende noto al Titolare il piano operativo mensile, rendendolo vincolante limitatamente alla settimana $n+1$.

17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette al Titolare il piano operativo per il giorno successivo, relativo alle indisponibilità della porzione della rete già deliberate ed eventualmente modificate per le esigenze di cui ai successivi commi 18 e 20.

18. Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell'insorgere di una necessità di manutenzione occasionale ritenuta da esso indifferibile che potrebbe anche determinare la modifica dei piani già deliberati.

19. Il Gestore, sulla base delle necessità di interventi di manutenzione occasionale indifferibile di cui al precedente comma, accorda al Titolare medesimo l'indisponibilità entro il termine massimo da questi indicato e, ove necessario, vengono conseguentemente modificati i piani già deliberati.

20. Per limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale (calamità naturali, atti terroristici, eventi bellici), può disporre in qualunque momento variazioni ai piani di indisponibilità, comunicandole al Titolare. Tali variazioni, opportunamente motivate, devono essere comunicate per conoscenza, unitamente ai piani di indisponibilità, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità.

Sezione II

Manutenzione degli impianti

articolo 8

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore decide gli interventi di manutenzione sulla base della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal Titolare di cui al successivo articolo 9, comma

1, unitamente al piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7.

2. In caso di disfunzioni il Gestore può:

- a) svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure definite nel manuale di cui al successivo articolo 9, comma 3, eventualmente consultando la documentazione individuata al medesimo articolo 9;
- b) richiedere l'allineamento ai migliori standard dei tempi di disponibilità degli impianti.

Il Gestore altresì:

- a) elabora analisi statistiche relative alle indisponibilità degli impianti, alle perturbazioni di rete, ai guasti e al funzionamento delle protezioni di rete;
- b) elabora, in collaborazione con il Titolare, indici di correlazione tra la manutenzione e il funzionamento della porzione della rete al fine di valutare l'efficacia della manutenzione medesima.

articolo 9

Obblighi del Titolare

1. Il Titolare predispone annualmente una proposta di piano annuale di manutenzione e la inoltra al Gestore unitamente alla proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7. Il piano di manutenzione contiene la descrizione sintetica, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sui componenti della porzione della rete comportanti indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.

2. Il Titolare dà comunicazione al Gestore mediante nota informativa degli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.

3. Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la conformità delle attività di manutenzione e di verifica effettuate sugli impianti con gli obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le procedure e gli obiettivi relativi alle attività di manutenzione e verifica sugli impianti.

4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati, ivi inclusi le verifiche e i collaudi eseguiti sugli impianti, su schede di manutenzione e di collaudo degli impianti inserite in un archivio presso l'impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle anomalie eventualmente riscontrate, degli eventuali collaudi e, in allegato, la relativa documentazione tecnica.

5. Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un documento di

sintesi relativo agli interventi di manutenzione effettuati e contenente analisi e statistiche dei guasti e delle anomalie rilevate sugli impianti.

Sezione III

Sviluppo della porzione della rete

articolo 10

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, quale concessionario dell'attività di trasmissione, assume le decisioni in materia di interventi di sviluppo della rete, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti del Titolare che realizza i relativi interventi e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusi gli eventuali interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al successivo articolo 25.

2. Nel caso in cui il Gestore individui un intervento di sviluppo tale da richiedere l'affidamento diretto al Titolare, il Gestore invia al medesimo una richiesta di offerta tecnico-economica, indicante i requisiti tecnici e funzionali dell'intervento, il livello di dettaglio richiesto per il progetto, nonché il termine entro cui l'offerta deve essere presentata. Entro tale termine, il Titolare presenta il progetto unitamente all'offerta economica formulata in termini di canone annuale, limitatamente alla componente *fi* di cui al successivo articolo 16, comma 5.

3. Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente alle specifiche tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui al precedente comma, può chiedere al Titolare di formulare una nuova proposta di progetto, fatta salva la possibilità per il Gestore di non procedere all'affidamento dell'intervento di sviluppo qualora la nuova proposta di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla richiesta di offerta e di avvalersi degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 25.

4. Qualora il Gestore ritenga le condizioni economiche dell'offerta di cui al precedente comma 2 non congrue, con riferimento ai correnti prezzi di mercato e al canone annuale riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di quelli interessati dall'intervento, la determinazione delle condizioni economiche dell'intervento sarà deferita ad un collegio di arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare e il terzo nominato d'intesa fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

5. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, proposti dal Titolare il Gestore valuta la proposta e l'adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale

conseguente variazione dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'intervento, nonché alle esigenze di continuità ed economicità del servizio e di sicurezza del sistema elettrico, eventualmente acquisendo dal Titolare ogni elemento utile alla valutazione, ivi compreso il parere in merito della regione e degli enti locali interessati che è necessario laddove l'intervento proposto modifichi il tracciato della porzione di rete coinvolta. Il Gestore può rifiutare l'intervento proposto, fornendo adeguata motivazione.

6. Gli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, non comportano adeguamenti del canone.

7. Il Titolare è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto realizzato a seguito dell'accettazione dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo da parte del Gestore e dell'aggiornamento dell'Allegato n. 1 alla presente convenzione.

8. La disciplina dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui gli impianti oggetto dell'intervento vengono accettati dal Gestore, è contenuta in un apposito atto convenzionale recante, altresì, le disposizioni relative all'attività di sviluppo di cui alla Parte II, Sezione III, e alla Parte IV della presente convenzione.

articolo 11

Obblighi del Titolare

1. Il Titolare individua e propone al Gestore gli interventi di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, indicando i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi, la tipologia, le esigenze che lo determinano, e invia al Gestore il progetto dell'intervento.

2. Il Titolare esegue gli interventi di sviluppo di cui al precedente articolo 10, fatto salvo gli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, alle condizioni economiche convenute con il Gestore ovvero determinate dal collegio di arbitratori di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare agli impianti della porzione della rete gli impianti dei soggetti che hanno diritto alla connessione alla rete.

4. Il Titolare procede alla realizzazione degli interventi di sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.

5. Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti della porzione della rete dispositivi di protezione, per l'attuazione dei piani di emergenza e di ripristino, nonché per la rilevazione e il miglioramento della continuità del servizio.

Sezione IV

Controlli e informazioni

articolo 12

Controlli

1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l'attività posta in essere dal Titolare in attuazione della presente convenzione e le norme che disciplinano l'esercizio di dette attività. Nell'esercizio delle attività di controllo il Gestore individua, nel caso concreto, le modalità più efficienti e compatibili con le esigenze aziendali del Titolare.
2. Il Gestore controlla la rete anche attraverso l'acquisizione continua di informazioni sullo stato degli impianti della porzione della rete trasmesse in tempo reale dal Titolare e di ogni altra informazione ritenuta pertinente.
3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei limiti dichiarati dal Titolare nell'Allegato n. 1 alla presente convenzione per gli elementi della porzione della rete.
4. Le attività di controllo sono svolte, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti, accessi, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi rinvenuti dall'adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del Titolare.

articolo 13

Apparati di controllo del funzionamento degli impianti

1. Il Titolare trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli elementi della porzione della rete e secondo le modalità definite dal Gestore medesimo, i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni necessari al controllo della rete in tempo reale in ogni condizione di funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete e alla ricostruzione dei disservizi, quali, ad esempio, lo stato funzionale degli organi di manovra e le misurazioni di tensione, di corrente e di potenza attiva e reattiva.
2. Il Titolare garantisce il sincronismo temporale delle informazioni di cui al precedente comma per gli elementi della porzione della rete.
3. Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 1, conformi agli standard tecnici, normativi e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del Gestore, sono installati, eserciti e mantenuti a cura del Titolare.

4. Il Gestore può richiedere, su alcuni nodi della porzione della rete, segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, per il controllo delle caratteristiche della tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si avvale delle registrazioni memorizzate attraverso un apposito apparato installato e mantenuto a cura del Titolare.

5. Il Titolare, su richiesta del Gestore e sulla base di specifiche tecniche dallo stesso definite, installa, manutiene ed esercisce gruppi di misura dell'energia elettrica e di misurazione di altre caratteristiche della tensione sulla porzione della rete. I relativi costi sostenuti dal Titolare vengono riconosciuti dal Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.

6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare o far effettuare verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai fini di accertarne la precisione e l'affidabilità.

articolo 14

Obblighi di informazione e di registrazione

1. I flussi informativi tra Gestore e Titolare consentono il coordinamento tra le rispettive attività; in particolare consentono il coordinamento di:

a) interventi che comportano la indisponibilità di elementi della rete;

b) interventi che comportano la disponibilità parziale di elementi della rete;

c) interventi che, pur non comportando la indisponibilità di elementi della rete, possono costituire vincolo alla gestione della rete medesima. Gli interventi di questo tipo comprendono i lavori sotto tensione e gli interventi sul sistema di comando, controllo e protezione di stazione.

2. Il Titolare comunica al Gestore, nel più breve tempo possibile, ogni informazione riguardante la porzione della rete utile per la gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel più breve tempo possibile ogni informazione riguardante la rete utile all'esercizio degli impianti della porzione della rete. Lo scambio delle informazioni tra Gestore e Titolare avviene secondo modalità definite dal Gestore e comunque deve essere tempestivo, avuto riguardo alle attività di gestione e di esercizio, in ogni condizione di rete. Il Titolare e il Gestore sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie attività.

3. Il Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i valori effettivi di corrente e di tensione sugli elementi della porzione della rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e controllo della rete. I registri di cui al presente comma sono conservati per almeno un anno.

4. Al fine di consentire al Gestore l'elaborazione di statistiche sulle perturbazioni di rete

e la ricostruzione della dinamica dei disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:

- a) avviamenti e interventi, con i relativi tempi di attivazione, delle protezioni della rete (ad esempio distanziometriche, differenziali, di mancata apertura interruttore, di massima corrente);
- b) anomalie o guasti sugli impianti;
- c) intervento dei dispositivi automatici di ripristino del servizio;
- d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti della rete;
- e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante i guasti;
- f) registrazioni dell'eventuale localizzatore di guasto, ove esistente.

5. Le informazioni di cui al precedente comma, fornite dal Titolare a seguito di disservizi, oppure su richiesta del Gestore, sono trasmesse, entro un tempo massimo concordato tra le parti, su supporto informatico o cartaceo.

articolo 15

Richieste di informazioni e accessi

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 il Gestore può richiedere al Titolare la comunicazione di dati e notizie, ovvero l'invio di specifici documenti, entro termini da definire in ragione della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire un congruo preavviso.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 nonché per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione e di innovazione tecnologica, il Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare con congruo preavviso, può accedere agli impianti facenti parte della porzione della rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.

3. Qualora il Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle attività di ricerca ne sostiene i costi stipulando col Titolare specifiche convenzioni.

Parte III

Remunerazione delle attività e degli investimenti

articolo 16

Remunerazione delle attività e degli investimenti sugli impianti della porzione della rete

1. Il Gestore corrisponde al Titolare, per gli impianti di potenza e accessori facenti parte

della porzione della rete di cui all'Allegato n. 1 alla presente convenzione, un canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.

2. Tutti gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della presente convenzione, trovano completa ed onnicomprensiva remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.

3. Alla determinazione del canone annuale di cui al precedente comma 1 concorrono:

a) una componente fissa;

b) una componente commisurata alla disponibilità degli elementi della rete definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 4 e 8;

c) una componente di penalità per le indisponibilità degli elementi definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 4 e 9.

Il canone annuale è espresso nella seguente formula:

$$C = F + A - P$$

dove:

- C indica il canone annuale, espresso in lire;
- F indica la componente fissa del canone annuale, espressa in lire;
- A indica la componente del canone annuale commisurata alla disponibilità, espressa in lire;
- P indica la componente di penalità del canone annuale, espressa in lire.

4. Tutti gli elementi della porzione della rete sono assoggettati alla componente commisurata alla disponibilità e alla componente di penalità, secondo quanto previsto al comma 6.

5. La componente fissa F del canone annuale è pari a:

$$F = \sum_{i=1}^N F_i \quad \text{con} \quad F_i = k \cdot f_i$$

dove:

- N è il numero di elementi della porzione della rete nella disponibilità del Titolare;
- f_i è la componente annuale fissa, espressa in lire, relativa all'elemento della rete i ;
- k è il coefficiente determinato ai sensi del successivo articolo 18.

6. I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente A e della componente P di cui al precedente comma 3 sono aggiornati dall'Autorità su proposta del Gestore, sentiti i Titolari. I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi omogenee di elementi della rete, identificate dal Gestore sulla base di criteri che non discriminino fra Titolari. Le classi omogenee sono costituite da elementi:

a) che hanno analoghe caratteristiche tecniche (collegamenti, linee, stalli, trasformatori ecc... appartenenti allo stesso livello di tensione);

b) che svolgono analoghe funzioni (interconnessione tra aree, interconnessione con l'estero, trasporto e trasformazione di energia da centri di produzione ecc...).

7. I valori dei parametri f_i , riportati in Allegato n. 7, sono stati univocamente determinati dal Gestore per classi di caratteristiche tecniche degli elementi, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti, e approvati dall'Autorità. Tali valori sono aggiornati dall'Autorità, sentiti il Gestore e i Titolari, a valere dall'inizio di ciascun periodo regolatorio. I valori dei parametri f_i possono essere aggiornati durante il periodo regolatorio dall'Autorità, su proposta del Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 6.

8. La componente del canone annuale commisurata alla disponibilità A è determinata secondo la seguente formula:

$$A = \begin{cases} \alpha A_t, & \text{se } A_t > 0; \\ A_t, & \text{se } A_t \leq 0; \end{cases}$$

$$A_t = \sum_{i=1}^N A_i$$

$$A_i = \begin{cases} A_i = B_i * (D_{min,i} - D_{rif,i}) * f_i & \text{se } D_i < D_{min,i} \\ A_i = B_i * (D_{i} - D_{rif,i}) * f_i & \text{se } D_i \geq D_{min,i} \end{cases}$$

$$\alpha = \begin{cases} 1, & \text{se } \left| \sum_t^{n^-} A_t^- \right| \geq \sum_t^{n^+} A_t^+ - R_r \\ \frac{\left| \sum_t^{n^-} A_t^- \right| + R_r}{\sum_t^{n^+} A_t^+} & \text{in tutti gli altri casi} \end{cases}$$

dove:

- B_i è il coefficiente applicato all'elemento della rete;
- N è il numero di elementi della porzione della rete nella disponibilità del Titolare;
- D_i è la disponibilità effettiva, espressa in ore per anno, registrata a consuntivo, relativa all'elemento della rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- $D_{rif,i}$ è la disponibilità di riferimento, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- A_t^- e A_t^+ rappresentano, per ciascun Titolare, la sommatoria di tutte le componenti A_i nel caso questa risulti, rispettivamente, negativa o positiva;
- n^- e n^+ rappresentano il numero di Titolari per i quali la sommatoria di tutte le componenti A_i risulti, rispettivamente, negativa o positiva;
- R_r è il ricavo residuo di cui al successivo articolo 18, comma 3.

Nel caso la componente commisurata alla disponibilità A_t risulti negativa, il suo valore assoluto non può essere superiore al 30% della componente fissa F del canone annuale.

9. La componente di penalità P di cui al precedente comma 3 viene calcolata con la

seguinte formula:

$$P = \sum_{i=1}^N P_i$$

$$\text{con } P_i = \begin{cases} 0 & \text{se } D_i \geq D_{min,i} \\ B \cdot 1_j \cdot (D_{min,i} - D_i) \cdot f_j & \text{se } D_i < D_{min,i} \end{cases}$$

dove:

- $B \cdot 1_j$ è il coefficiente di penalizzazione applicato all'elemento della rete i , per valori di disponibilità effettiva minori della disponibilità minima;
- $D_{min,i}$ è la disponibilità minima, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della rete i stabilita dal Gestore e approvata dall'Autorità.

articolo 17

Disponibilità effettiva e disponibilità di riferimento degli elementi della porzione della rete

1. La disponibilità effettiva e la disponibilità di riferimento per l'elemento della rete i sono calcolate, applicando criteri omogenei nei due casi, con le seguenti formule:

$$D_i = Nore - [IPC_j + K1 \cdot IDTC_j + K2 \cdot IDMC_j + K3 \cdot IIC_j + K4 \cdot IGC_j] + K5 \cdot IFC_j + \\ - [K6 \cdot ANM_j + K7 \cdot CM_j + PAT_j + PMT_j] + PAG_j + PMG_j$$

$$D_{rif,i} = Nore - [IPO_j + K8 \cdot IDO_j + K3 \cdot IIO_j + K4 \cdot IGO_j]$$

dove:

- $Nore$ è il numero di ore dell'anno;
- parametri a consuntivo sono:
 - IPC_j che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità programmate nel piano annuale o nel piano trimestrale;
 - $IDTC_j$ che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano trimestrale;
 - $IDMC_j$ che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano mensile;
 - IIC_j che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionale indifferibile;
 - IGC_j che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
 - IFC_j che denota le ore annue complessive di indisponibilità di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, di durata inferiore a 5 giorni;

- parametri per variazioni dei programmi sono:
 - **ANM_i**; che denota le ore annue complessive relative ad anticipazioni dei periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
 - **CM_i**; che denota le ore annue complessive relative a posticipi dei periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
 - **PAG_i**; che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;
 - **PMG_i**; che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;
 - **PAT_i**; che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;
 - **PMT_i**; che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;
- parametri obiettivo sono:
 - **IDO_i**; che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionali differibili;
 - **IIO_i**; che denota le ore annue complessive di indisponibilità indifferibili;
 - **IGO_i**; che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
 - **IPO_i**; che denota le ore annue complessive di indisponibilità programmata;
- **K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8** rappresentano coefficienti che tengono conto della criticità della indisponibilità a cui si riferiscono stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità.

2. In caso di guasto di elementi della porzione della rete, le prime 72 ore vengono classificate come indisponibilità per guasto, mentre le successive come indisponibilità indifferibili.

3. Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilità nei periodi di tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale di cui all'articolo 7, comma 20, non vengono contabilizzate ai fini del calcolo della disponibilità di cui al comma 1.

articolo 18

Modalità di determinazione della componente fissa del canone annuale

L'esborso complessivo da parte del Gestore per il pagamento della componente fissa dei canoni annuali per gli impianti di cui al precedente articolo 16, comma 1, nonché per l'indennizzo degli impianti in dismissione di cui al successivo articolo 21 non può essere superiore al ricavo annuo del Gestore destinato dalla normativa vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di potenza e a quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore, e nei limiti indicati al successivo comma 2.

Al termine di ciascun anno il parametro k viene determinato dal Gestore in modo da garantire l'equilibrio tra gli esborsi dovuti per le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi degli impianti dismessi, e i ricavi a ciò destinati, determinati ai sensi del comma precedente e nei limiti di cui sotto.

Il parametro k è tale che:

$k = 1$ nel caso di elementi di rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale, per il numero di anni indicati dal Gestore nell'avviso di gara

$$k = \min \left[1 + \frac{\left[R^* - \left[\sum_i f_i + \sum_i d_i \right] \right]}{\left[\beta \cdot \left[\sum_i f_i \right] \right]} ; \left[\frac{R^* - \sum_i d_i}{\sum_i f_i} \right] \right] \quad \text{negli altri casi}$$

dove:

- $\sum f_i$ è la somma delle componenti f_i relative a tutti gli elementi di rete eccettuate quelle relative agli elementi di rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;
- $\sum d_i$ è la somma delle rate di indennizzo relative a tutti gli impianti in dismissione nell'anno;
- R^* è il ricavo complessivo di cui al comma 1 diminuito della somma delle componenti f_i corrisposte per gli interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;
- β è un valore maggiore di uno proposto dal Gestore e approvato dall'Autorità ogni anno.

3. Al termine di ciascun anno il Gestore determina l'eventuale ricavo residuo R_r , secondo la seguente formula:

$$R_r = R - \sum_i k \cdot f_i - \sum_i d_i$$

dove:

- R è il ricavo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo;
- le sommatorie sono estese a tutti gli elementi della rete.

R_r è utilizzato dal Gestore per integrare, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la componente A del canone annuale e, per la restante parte, ad alimentare il fondo di cui al successivo articolo 20.

4. Per gli impianti inclusi nella rete sulla base del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, articolo 3, comma 1, lettera e) e per altri impianti eventualmente inclusi dal Gestore successivamente, e fino alla stipula della presente convenzione, la componente fissa dei canoni annuali di cui al precedente articolo 16, comma 5, è determinata sulla base di un'offerta presentata dal Titolare, ferma restando la facoltà del Gestore di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4.

articolo 19

Modalità di corresponsione del canone annuale

1. Nel primo anno solare di esercizio degli elementi della porzione della rete oggetto di interventi di sviluppo è sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilità e delle penalità, qualora tali impianti in quell'anno siano in servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
2. Per gli elementi della porzione di rete oggetto di sviluppo è sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilità e delle penalità per tutto il periodo di indisponibilità programmata ai fini dell'esecuzione delle attività di sviluppo medesime.
3. La componente fissa F del canone annuale di cui al precedente articolo 16, comma 5, è corrisposta al Titolare in rate mensili, e comunque commisurate ai corrispondenti ricavi mensili del Gestore da conguagliare a fine anno ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
4. La componente commisurata alla disponibilità A e la penalità P di cui al precedente articolo 16, commi 8 e 9, sono corrisposte o richieste, se negative, al Titolare annualmente in un'unica soluzione.

articolo 20

Fondo di riequilibrio dei canoni della rete

1. Il Gestore versa in un apposito fondo destinato, di norma, alle finalità di cui al successivo comma:
 - a) le penalità P_i di cui all'articolo 16, comma 9;
 - b) eventuali residui derivanti dalle componenti A di cui all'articolo 16, comma 8;
 - c) la parte restante di R_f di cui all'articolo 18, comma 3.
2. La disponibilità del fondo può essere utilizzata dal Gestore, previa approvazione dell'Autorità per integrare il ricavo R di cui all'articolo 18, comma 1.

articolo 21

Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo

1. Dalla data di accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto di un intervento di sviluppo, il Gestore riconosce al Titolare il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con procedura di confronto concorrenziale, in base al massimo ribasso a base d'asta sul canone determinato dal Gestore medesimo o in sede di affidamento diretto dell'intervento di sviluppo. Nel caso di impianti che entrano in

esercizio nel corso di un anno solare, il canone relativo a detto anno viene adeguato in proporzione al periodo temporale di effettivo servizio dell'impianto.

2. Nel caso in cui gli interventi di sviluppo consistano in una dismissione di elementi della rete, il Gestore riconosce un indennizzo determinato con riferimento ai valori netti di bilancio risultanti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 1° aprile 1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.

3. Per gli elementi della porzione della rete entrati in servizio successivamente alla data di cui al comma 2, si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'indennizzo da riconoscere a seguito di una eventuale successiva dismissione dell'elemento della rete, ai valori netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio dell'elemento, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.

4. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene incrementato in ragione degli eventuali costi sostenuti per la dismissione degli impianti, ovvero diminuito in ragione dell'eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle stesse.

5. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 può essere rateizzato da parte del Gestore in quote annue non superiori alla componente fissa del canone di cui al precedente articolo 16, comma 5, relativamente all'elemento oggetto della dismissione.

Parte IV

Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi

articolo 22

Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti

Nel caso di guasto sugli impianti della porzione della rete, il Titolare trasmette tempestivamente al Gestore un'analisi sintetica dell'evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione dell'evento medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo 14, comma 4, relative agli impianti della porzione della rete interessati dal disservizio.

2. Nel caso di guasto esterno alla porzione della rete che comporti un disservizio per la medesima, il Gestore trasmette tempestivamente al Titolare una prima ricostruzione del disservizio nella sua sequenza temporale, indicando in particolare le cause che lo hanno

determinato. Il Titolare analizza il comportamento dei propri impianti in relazione alle cause del disservizio ed invia i risultati di tale analisi al Gestore per gli adempimenti di competenza.

articolo 23

Accertamento degli inadempimenti

1. Il Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi della Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, controlla che il Titolare:

- a)** effettui l'esercizio della porzione della rete nel rispetto degli ordini ricevuti e con le modalità definite ai sensi della Parte II, Sezione I, della presente convenzione;
- b)** effettui la manutenzione della porzione della rete nel rispetto dei piani annuali di manutenzione o degli indici di correlazione concordati ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione II, della presente convenzione;
- c)** esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della rete ad esso affidati in via diretta, in conformità alle specifiche di progetto definite in base alle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione III, della presente convenzione.

2. Sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, il Gestore contesta al Titolare l'inadempimento mediante invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della documentazione a supporto.

3. Il Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito di cui al comma precedente, può presentare una memoria recante le proprie osservazioni in ordine all'inadempimento contestato.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del medesimo comma, il Gestore decide in ordine all'inadempimento contestato assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi articoli 24 e 25.

5. In ogni caso di inadempimento di cui al comma precedente, il Titolare tiene indenne il Gestore dagli oneri che questi abbia a sostenere per risarcimenti o indennizzi per i danni cagionati da tali inadempimenti.

6. Rimangono ferme le competenze dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *d*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 9, periodi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 24

Sanzioni

1. Il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla gravità dell'inadempimento accertato, nel caso in cui il Titolare:

a) non adempia agli obblighi in materia di esercizio della porzione della rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della porzione della rete di cui al precedente articolo 9;

c) non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni della Parte II, Sezione III, della presente convenzione:

- non renda disponibili nei tempi stabiliti gli elementi della rete oggetto di tali interventi;
- gli elementi della rete resi disponibili non rispondano pienamente alle specifiche del progetto;

d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.

2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al Titolare, si renda necessaria per l'elemento della porzione della rete i una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una funzionalità rispetto al valore del medesimo parametro dichiarato nello stato di consistenza all'atto della stipula della presente convenzione, il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F di cui al precedente articolo 16, comma 5, spettante al Titolare, e, in aggiunta, applicare un coefficiente H_{ij} di riduzione permanente della componente fissa F_i , di cui al medesimo articolo e comma, pari a:

$$\begin{cases} H_{ij} = S_{0ij} & \text{se } S_{ij} < S_{0ij} \\ H_{ij} = 1 & \text{se } S_{ij} \geq S_{0ij} \end{cases}$$

dove:

- H_{ij} è un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all'elemento della rete i rispetto alla funzionalità j ;
- S_{0ij} è il parametro indicato nell'Allegato n. 1 alla presente convenzione che caratterizza la funzionalità j dell'elemento della rete i al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stesso allegato;
- S_{ij} è il parametro che caratterizza la funzionalità j dell'elemento della rete i all'atto di aggiornamento dello stato di consistenza relativamente all'elemento medesimo.

3. Per ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i valori dei parametri f_j e

S_{Oil} sono determinati al momento dell'aggiornamento dello stato di consistenza allegato alla presente convenzione per l'inserimento dell'elemento medesimo.

4. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione dall'importo della prima fatturazione successiva all'accertamento dell'inadempimento.

articolo 25

Interventi prescrittivi e sostitutivi

1. Nel caso di difformità del progetto alle specifiche tecniche e al livello di dettaglio richiesti dal Gestore di cui all'articolo 10, comma 3, il Gestore può affidare a terzi l'esecuzione del progetto.

2. Qualora, nel caso di interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Sezione III, della presente convenzione, sia accertata una difformità dal progetto delle opere in corso di realizzazione o realizzate, tale che ne potrebbe risultare compromessa l'adeguatezza delle stesse alle esigenze di sviluppo della rete, il Gestore richiede al Titolare, fissando un termine, di porre in essere gli interventi necessari a rendere l'opera conforme alle specifiche di progetto e può rifiutarsi di accettare l'opera realizzata fino al momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, il Gestore può eseguire a spese del Titolare le prestazioni non adempiute, potendo ricorrere, nella scelta del soggetto cui affidare gli interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.

4. Qualora gli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera a), siano tali da pregiudicare la sicurezza della rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore può eseguire tramite propri incaricati le manovre che il Titolare persista nel non effettuare.

5. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera b), il Gestore, previa acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile nell'esercizio delle facoltà ad esso riconosciute dalla Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, predispone il piano di manutenzione della porzione della rete.

6. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera d), con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della rete, il Gestore installa, qualora mancanti, e rende operativi gli apparati necessari alla rilevazione e trasmissione di tali segnali e misurazioni.

7. Le spese sostenute dal Gestore per la effettuazione degli interventi sostitutivi di cui al presente articolo sono poste a carico del Titolare.

8. Gli interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al presente articolo non sono alternativi rispetto alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 24.

9. Nel caso in cui il Titolare compia gravi e ripetuti inadempimenti in modo tale da pregiudicare la sicurezza della rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore definisce un programma di interventi urgenti per ripristinare il corretto espletamento delle attività nella responsabilità del Titolare ai sensi della presente convenzione. Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di inadempienza di cui al presente comma persista, il Gestore può affidare le attività di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della porzione della rete ad altro soggetto da selezionare mediante una procedura di confronto concorrenziale. Al Titolare viene riconosciuto un corrispettivo, definito dall'Autorità, commisurato al capitale investito.

Parte V

Disposizioni transitorie e finali

articolo 26

Clausola compromissoria

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sono deferite all'Autorità.

2. Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 24, lettera *b*) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 1, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare e il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.

3. Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente giudica secondo diritto.

articolo 27

Integrazioni e modifiche

La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potrà essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.

articolo 28

Decorrenza

La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ...

articolo 29

Disposizioni transitorie

1. Entro il 15 febbraio 2001 il Gestore trasmette all'Autorità una proposta per la determinazione dei valori dei parametri per il calcolo delle componenti *A* e *P* di cui al precedente articolo 16, comma 3 e del parametro β di cui all'articolo 18, comma 2.

L'Autorità, con proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri, sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete, e stabilisce il termine a partire dal quale decorrerà l'applicazione delle medesime componenti.

2. Le Parti prendono atto che, sino a successivo provvedimento dell'Autorità, è sospesa l'applicazione delle componenti *A* e *P* di cui al precedente articolo 16, comma 3.

3. L'elenco delle caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 3, comma 4, dovrà essere allegato alla presente convenzione entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula della medesima (Allegato n. 2).

Entro il 31 marzo 2001, il Gestore trasmette all'Autorità, per la relativa approvazione, una proposta di contratto-tipo per la stipula dei contratti di servizio di cui al precedente articolo 3, comma 5. Copia di tali contratti di servizio dovrà essere allegata alla presente convenzione entro il 30 giugno 2001.

Parte VI

Allegati

- Allegato n. 1 - Stato di consistenza della porzione della rete.
- Allegato n. 2 - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della rete.
- Allegato n. 3 - Contratti di servizio con soggetti esercenti parti di stazioni elettriche non comprese nell'ambito della rete di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti del Titolare.
- Allegato n. 4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture della porzione della rete non totalmente destinati al servizio elettrico.
- Allegato n. 5 - Accordi con soggetti terzi per la conduzione e l'esercizio della porzione della rete.
- Allegato n. 6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne autonome.
- Allegato n. 7 - Componenti fisse dei canoni annuali per gli elementi della porzione della rete.
- Allegato n. 8 - Parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti commisurate alla disponibilità e di penalità.
- Allegato n. 9 - Contratto di disponibilità della porzione della rete.

25 giugno 1999

Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, comma 7 che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

- Vista la necessità di addivenire alla definizione della rete elettrica di trasmissione nazionale al fine di rendere operativa la funzionalità dell'intero sistema elettrico delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Sentiti i soggetti interessati;

Decreta

articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale gestita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui si aggiungono le seguenti:

a) "potenza nominale di un generatore elettrico" è la massima potenza ottenibile in un regime continuo che è riportata nei dati di targa del generatore, come fissati all'atto

della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;

b) "potenza nominale di una centrale di produzione di energia elettrica" è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici della centrale, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;

c) "rete elettrica" è l'insieme di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari;

d) "stazione di trasformazione" è la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;

e) "stazione di smistamento" è la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per ripartire l'energia elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione;

f) "servizi ausiliari di centrale" è il complesso dei macchinari e delle apparecchiature necessarie per assicurare il funzionamento in ogni condizione, la supervisione, il comando e la protezione dei macchinari principali costituenti la centrale;

g) "nodo della rete" è il punto di interconnessione di due o più linee elettriche;

h) "utenza" è l'impianto elettrico di un utente rifornito direttamente dalla rete di trasmissione nazionale.

articolo 3

Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale

1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la rete elettrica di trasmissione nazionale è così costituita:

a) reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV; tali reti o parti di reti sono individuate nell'Allegato 1;

b) reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di trasmissione nazionale in quanto rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

i) linee di trasporto che collegano la parte di rete di cui alla lettera *a)* a centrali di produzione aventi potenza nominale pari o superiore a 10 MVA, incluse le linee di riserva e quelle necessarie per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle medesime centrali, scelte con il criterio della minima distanza dalla rete di trasmissione nazionale; tali linee sono individuate nell'Allegato 2;

ii) linee di trasporto che sono necessariamente utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale; tali linee sono individuate nell'Allegato 3;

iii) reti o parti di reti di interconnessione con l'estero, con esclusione delle linee dirette; tali reti o parti di reti sono individuate nell'Allegato 4;

c) stazioni di trasformazione e di smistamento che costituiscono nodi delle reti o delle parti di reti individuate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, con esclusione delle stazioni che

hanno funzione di interconnessione con reti di distribuzione, con centrali di produzione o con altre utenze; le stazioni che fanno parte della rete di trasmissione nazionale sono elencate nell'Allegato 5;

d) tutta l'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della rete di trasmissione, nazionale, ivi inclusi i posti di teleconduzione; tali posti di teleconduzione sono elencati nell'Allegato 6; sono invece esclusi gli impianti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono essere conferiti al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

e) reti o parti di reti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono elencate nell'Allegato 7.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha facoltà di collocare le opportune apparecchiature di misura dell'energia prodotta ed immessa, da qualunque impianto di produzione, in qualsiasi rete elettrica.

3. Le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

4. Le reti elettriche di proprietà della Società per azioni Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.

5. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nell'adottare, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regole tecniche in materia di funzionamento delle reti previste all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fissa i criteri e le modalità di gestione delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale ma ad essa comunque connesse, fatte salve le parti di tali stazioni e le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano funzionali esclusivamente all'attività di distribuzione o, comunque, prive di legami funzionali con l'attività di trasmissione; il Gestore fissa altresì i rapporti intercorrenti con gli altri soggetti interessati e le procedure operative necessarie a garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio.

articolo 4

Affidamenti a terzi

1. Ai fini dell'affidamento della gestione di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i proprietari di reti o coloro che ne hanno la disponibilità, forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale ogni elemento ritenuto utile dal medesimo Gestore che, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, può affidare la citata gestione sulla base di specifiche convenzioni. Dette convenzioni prevedono, tra l'altro, la possibilità della sospensione dell'affidamento e l'uso prioritario da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle porzioni di rete affidate, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio in caso di indisponibilità di altre parti della rete elettrica di trasmissione nazionale. Le convenzioni sono inviate per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 5

Aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale

1. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati da 1 a 7 al presente decreto, e ne invia copia al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società dei proprietari delle reti che fanno parte della rete di trasmissione nazionale, ai responsabili delle reti di distribuzione e alle associazioni di categoria del settore.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce altresì, su specifica richiesta, le necessarie informazioni circa l'aggiornamento di cui al comma 1 agli eventuali altri soggetti interessati.

articolo 6

Norme transitorie

1. Fino all'adozione del provvedimento che determina l'assunzione di responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto, sentiti

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, può apportare integrazioni e modifiche al presente decreto e ai suoi allegati.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1999

Il Ministro: Bersani

Allegati [omissis]

21 gennaio 2000

Direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale" di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 3, comma 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- Considerato che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che, dalla data in vigore del medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;

- Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire le regole per il dispacciamento;

- Ritenuta l'opportunità di definire alcuni primi indirizzi strategici e operativi, necessari a far sì che l'attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con l'evoluzione del settore elettrico;

Emana la seguente direttiva

articolo 1

1. La società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto legislativo", nel rispetto della presente direttiva.

2. Il Gestore adotta, con una o più delibere, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della rete di

trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:

- a)** per l'attività di trasmissione ai criteri di cui all'articolo 2 della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo;
- b)** per l'attività di dispacciamento ai criteri di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- c)** per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione nazionale alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo.

articolo 2

1. Con riferimento all'attività di trasmissione il Gestore:

- a)** sentite le società che dispongono delle diverse parti della rete di trasmissione nazionale, elabora piani e delibera gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasmissione, anche con l'obiettivo di ridurre le perdite di energia e il costo del servizio stesso;
- b)** predispone opportune procedure di verifica, controllo e consuntivazione degli effettivi flussi di energia in rete ai fini della corretta attribuzione dei costi e dei corrispettivi connessi alle operazioni di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nonché di fornitura dei servizi ausiliari;
- c)** formula, sottoponendoli alle Autorità competenti, piani di risanamento delle tratte della rete di trasmissione nazionale che si rendono necessari per ottemperare a disposizioni legislative di carattere ambientale o sanitario, verificando la successiva attuazione da parte dei proprietari;
- d)** assicura il necessario coordinamento con i gestori delle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; in particolare, prende accordi con i gestori esteri, anche definendo opportune procedure, per gestire i flussi di energia sulle connessioni internazionali;
- e)** provvede, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare attestazione relativamente alle quantità di energia di produzione nazionale fornite a clienti esteri;
- f)** assicura la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale.

articolo 3

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, il Gestore adotta, entro trenta giorni dall'emanazione della presente direttiva, le regole per il dispacciamento secondo i seguenti criteri:

- a)** il Gestore assicura l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento;

- b)** il Gestore esercita l'attività di dispacciamento su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA; in casi particolari che il Gestore indicherà espressamente nelle proprie delibere, detta attività verrà esercitata anche su impianti di potenza inferiore;
- c)** al fine di verificare il diritto alla priorità nel dispacciamento ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, il Gestore dispone i necessari controlli;
- d)** fino alla data di entrata in funzione del mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore garantisce il servizio di riserva di potenza tramite la stipula di apposite convenzioni con i produttori nazionali individuati con procedure trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto della necessaria diversificazione degli impianti; nelle convenzioni viene, fra l'altro, stabilita la remunerazione spettante ai produttori, su parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- e)** il Gestore risolve le congestioni di rete in modo efficiente ed economico, senza operare discriminazioni tra i diversi operatori e tra utenza libera e vincolata;
- f)** fino alla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore, salvo vincoli di rete, consente l'accesso alla rete esclusivamente sulla base dei contratti bilaterali stipulati; a tal fine il Gestore acquisisce da produttori, distributori e grossisti, con l'anticipo necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema, tutte le necessarie informazioni, ivi inclusi i programmi di produzione;
- g)** il Gestore effettua, in varie fasi temporali, la previsione del fabbisogno nazionale di energia, tenendo conto anche dell'energia autoconsumata, e la confronta con i programmi di immissione di energia in rete dei soggetti di cui alla lettera f), al fine di verificare la corretta copertura del fabbisogno suddetto, l'esistenza di congestioni di rete e ottimizzare il servizio di riserva di potenza;
- h)** il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera g), modifica i programmi di cui alla lettera f), anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali. Il soggetto interessato si attiene alle modifiche apportate, ed esegue la conduzione degli impianti sulla base dei programmi di produzione finali, emessi dal Gestore a seguito delle verifiche di cui alla lettera g).

articolo 4

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, è responsabile dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, il Gestore assicura che tale attività sia finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a)** aumento dell'efficienza e dell'economicità del servizio tramite un'ideale progettazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- b)** sviluppo della rete nel Mezzogiorno e nelle zone ove il servizio di trasmissione è

- caratterizzato da minore efficienza in termini di continuità e affidabilità;
- c)** miglioramento della qualità del servizio, anche tramite il potenziamento delle linee di trasporto utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale;
 - d)** riduzione delle congestioni di rete;
 - e)** sviluppo e potenziamento delle strutture di interconnessione con l'estero anche allo scopo di perseguire una maggiore integrazione delle reti, e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;
 - f)** rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

articolo 5

1. Inoltre il Gestore per ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo:

- a)** emette le previste certificazioni relative all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e verifica il rispetto, da parte dei produttori e degli importatori, degli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo;
- b)** fino alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, al fine di minimizzare i costi per l'intero sistema elettrico, cede direttamente ai distributori l'energia acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo alle medesime condizioni previste nei contratti di fornitura vigenti con l'Enel Spa richiamati all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo, o, nel caso Enel Distribuzione Spa, alle condizioni stabilite nel provvedimento CIP 19 dicembre 1990, n. 45, e successive modifiche e integrazioni;
- c)** valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e in alternativa a quanto previsto alla lettera *b)*, l'opportunità economica di adottare procedure di cessione, attraverso appositi bandi, dell'energia acquisita;
- d)** valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e qualora ne ricorrano le circostanze, l'opportunità economica di recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali da operatori nazionali, ceduti al Gestore dall'Enel Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo;
- e)** stipula le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo, attenendosi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, apportando le necessarie modifiche formali alla convenzione tipo ad esso allegata; in particolare, per gli impianti non ancora collegati alla rete elettrica, la durata di dette convenzioni decorre dalla data di primo parallelo dell'impianto con la rete medesima per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, così come stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994; per gli impianti che alla data della stipula della convenzione sono già connessi alla rete

elettrica, la scadenza della convenzione stessa è fissata in modo da assicurare la medesima durata complessiva, come sopra definita;

f) in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2000

Il Ministro: Letta

7 agosto 2000

Ulteriori direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, commi 2 e 4, che prevedono che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso e che il medesimo Ministero definisce gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato alcune direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;
- Ritenuta l'opportunità di integrare le direttive già emesse con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacità di riserva di potenza anche in dette zone;
- Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in Sardegna;

Emana la seguente direttiva

articolo 1

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva la società Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominata "Gestore" ottempera alle seguenti disposizioni:

a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale, tenendo conto

anche dell'attuale capacità di interconnessione con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica il relativo livello;

b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete;

c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio di riserva di potenza.

2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un confronto con il livello di riserva di potenza e con le tipologie degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione Europea per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 2

1. Per garantire il servizio di riserva di potenza, il Gestore stipula, nelle more del regolamento del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contratti di disponibilità di capacità di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti, assicurando la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.

2. Per le situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete, nelle quali sia necessario prevedere margini di riserva superiori al 50%, la disponibilità della capacità di generazione può essere assicurata attraverso contratti di lungo termine, a valere anche su impianti non ancora in esercizio. In tali casi il Gestore privilegia gli impianti che utilizzano nuove tecnologie e che consentono la diversificazione delle fonti energetiche, o lo sfruttamento di risorse indigene.

3. Ove non sia possibile ricorrere a procedure competitive, il corrispettivo riconosciuto per la disponibilità della capacità di generazione è fissato dal Gestore, su parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assicurando una congrua remunerazione del capitale investito in base alla metodologia definita dalla medesima Autorità per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari e tenendo conto dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta.

articolo 3

1. Nella regione Sardegna, ove è necessario assicurare nei prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore all'80%, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio di riserva di potenza, assegna la

priorità a nuove realizzazioni di impianti che utilizzano carbone e che non godono di strumenti di incentivazione in conto produzione energia.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2000

Il Ministro: Letta

21 novembre 2000

Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000)

come integrato e modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa a decorrere dal 1° aprile 2000;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, commi 2 e 4 che prevedono che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sono definiti dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Considerata l'opportunità che, in attesa dell'operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato con procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica, valorizzando eventuali disponibilità della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilità o la modulabilità dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

- Considerato che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha reso nota la propria intenzione di procedere, anche per i clienti del mercato libero, all’adozione di misure analoghe a quelle previste per i clienti del mercato vincolato atte a consentire una transizione graduale verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato elettrico nazionale;
- Considerato che, nell’anno 1999, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale – pari alla produzione netta più le importazioni nette – è risultato uguale al 66,8%;
- Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonché per il costo di impianto, sono definiti al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico con cadenza annuale;
- Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione per quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, dell’energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell’articolo 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del Titolo IV, lettera *b*) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
- Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;

Decreta

articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi.
2. Assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità produttiva disponibile.
3. Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Banda è una quota parte della capacità produttiva disponibile.
5. Capacità produttiva disponibile è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.
6. Decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
7. Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 79/99.
8. Punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

articolo 2

Cessione di diritti e obbligazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 è determinata, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete.
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, il Gestore della rete subentra all'Enel Spa nella titolarità dei rapporti giuridici relativi alle convenzioni in essere con gli operatori nazionali, assumendone le relative responsabilità solo in riferimento al futuro. Resta ferma ogni responsabilità dell'Enel Spa relativamente a tali convenzioni e conseguenti rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, derivanti dall'attività svolta dalla stessa società sino alla data indicata al comma 1. Il Gestore della rete subentra altresì all'Enel Spa relativamente agli obblighi derivanti dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000.
3. Il Gestore della rete ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'articolo 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato come da delibere n. 108/97, e 82/99 e successivi aggiornamenti o modifiche.
4. Per rendere operativo il disposto dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n.

79/99, il Gestore provvede, entro quindici giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le convenzioni, previste al comma 12, dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da parte delle imprese produttrici-distributrici, dell'energia e dei diritti di cui al Titolo IV, lettera *b*) del provvedimento CIP n. 6/92. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

articolo 3

Convenzioni in essere

1. L'Enel Spa provvede a garantire che le convenzioni in essere con gli operatori nazionali alla data della cessione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, siano state stipulate in conformità alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6 e al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992 come successivamente modificati e integrati.

articolo 4

Procedure concorsuali

1. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'articolo 2, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Le procedure concorsuali sono effettuate esclusivamente per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99.

3. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 91/99 nonché l'Acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.

4. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali è offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'Autorità.

articolo 5

Capacità produttiva assegnabile

1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori, la capacità produttiva disponibile con continuità nell'anno 2002 ai fini dell'assegnazione della medesima, secondo le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5.

2. Al fine dell'assegnazione, la capacità produttiva disponibile è suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora.

3. Una quota di capacità pari a 500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, dell'ordine di frazioni di secondo. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete e ogni singola controparte;
- b) garantire un distacco telegestibile, senza preavviso, disposto dal Gestore della rete, per assicurare il funzionamento complessivo del sistema di interrompibilità;
- c) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
- d) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione in tempo reale;
- e) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito.

4. Una quota di capacità pari a 1500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete e ogni singola controparte;
- b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
- c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione;
- d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.

5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 3 e 4, la restante capacità disponibile, eventualmente aumentata della capacità non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, è destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi.

articolo 6

Prezzo di aggiudicazione

1. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 67,6% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità, aumentato:

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 25% del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'articolo 5, comma 3;

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 50% del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'articolo 5, comma 4;

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 5.

2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella vigenza del presente decreto, adotti provvedimenti di modifica della disciplina delle componenti tariffarie di gradualità, adegua il prezzo base di cui al precedente comma 1 in modo coerente con le variazioni delle condizioni economiche della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero cagionate da detti provvedimenti.

articolo 7

Stato di avanzamento

1. Il Gestore della rete è tenuto a comunicare semestralmente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato lo stato di avanzamento delle iniziative prescelte, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta. Il Gestore della rete comunica anche l'esito delle procedure concorsuali di assegnazione della capacità produttiva.

articolo 8

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.

articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'articolo 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'articolo 24, che valuta la possibilità dell'esistenza di impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
- Viste le decisioni della Commissione europea dell'8 luglio 1999 (C 1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'articolo 24 della direttiva europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili vanno analizzate nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità Europee in materia di aiuti di Stato;
- Visto il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi non recuperabili" predisposto dalla Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento di aiuti da parte degli Stati membri;
- Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la "Proposta al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema

elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;

- Considerato che, rispetto a tale proposta, è necessario evitare che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica, limitando nel tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- Considerata l'opportunità di definire misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili, peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformità nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità Europee in materia di aiuti di Stato;

- Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Decreta

Titolo I

Generalità

articolo 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quelle di cui ai seguenti commi.

2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.

3. Per impianti già realizzati si intendono gli impianti di generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano già entrati in esercizio o quelli per i quali, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione.

articolo 2

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico

1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995.

Titolo II

Oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE

articolo 3

Definizione degli oneri

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'articolo 5, unicamente:

a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributtrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997

e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.

2. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato Interministeriale dei Prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e integrazioni.

3. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b) è recuperata, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000 e con le modalità specificate all'articolo 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato Interministeriale dei Prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli idroelettrici di pompaggio.

articolo 4

Criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti criteri:

a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE;

b) gli impianti di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;

c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;

d) affinché gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;

e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed

investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati è valutato a livello di bilancio consolidato;

2. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può rideterminare i maggiori costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ai fini della loro ulteriore ammissibilità a reintegrazione, anche sulla base di eventuali realizzazioni in Italia di nuove infrastrutture o di interventi di potenziamento di infrastrutture esistenti di rigassificazione di gas naturale.

articolo 5

Quantificazione degli oneri e modalità di reintegrazione e compensazione

1. La quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici ed ove sussistano le condizioni di ammissibilità specificate all'articolo 4, con la seguente formula:

$$\text{CNR} = \text{RR} - \sum_{J=1, \dots, 6} V_J * E_J$$

dove:

- a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non può essere recuperato;
- b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma 3;
- c) V_J rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al comma 4;
- d) E_J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come definito al comma 7;
- e) Con $J=1, \dots, 6$ sono indicati i sei bimestri dell'anno;

2. La quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene effettuata annualmente a consuntivo con la seguente formula:

$$\text{CNR} = \text{CR} * \text{G}$$

dove:

- a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati;
- b) CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione, come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000;
- c) G rappresenta la quantità di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

3. Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di produzione di cui al comma 1, lettera b), l'Autorità considera:

- a) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
- b) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto;
- c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.

Per la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle lettere a), b), e c) si utilizzano le stesse metodologie definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari.

4. La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi V_j di cui al comma 1, lettera c), viene determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto previsto al comma 5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto, come determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice è ottenuta, in ciascun bimestre, come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica ceduta dalla medesima impresa nei suddetti periodi.

6. Salvo quanto previsto all'articolo 12, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale è determinato con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, secondo modalità fissate dall'Autorità con successivo provvedimento.

7. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce per ciascuna impresa produttrice-distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, un valore minimo, calcolato facendo riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di un

parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti, in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo. Tale valore minimo, per la parte riferita alla sola copertura dei costi di combustibile, può essere aggiornato nel corso dell'anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione all'andamento di tali costi.

8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera d), è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:

$$D=P/M$$

dove:

a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonché dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

9. La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui all'articolo 3, comma 3 è pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorità. Detta quota è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota è pari a zero.

10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributrice è ottenuto come somma algebrica dei costi non recuperabili CNR, di cui ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.

articolo 6

Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti

1. Quanto disposto all'articolo 5, comma 9, si applica anche nel caso di trasferimento della proprietà o della disponibilità degli impianti ivi considerati.
2. Nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il cessionario subentra nei diritti ed oneri previsti nel presente titolo.

articolo 7

Ammontare massimo degli oneri

1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 presente titolo è fissato complessivamente in quindicimila miliardi di lire italiane. Qualora le richieste ammissibili di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori alla disponibilità residua sull'ammontare fissato, quest'ultima sarà ripartita tra gli aventi diritto proporzionalmente alle rispettive richieste ammissibili.

Titolo III

Oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile

articolo 8

Definizione degli oneri

1. Sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora tali attività:
 - a) siano svolte dalla società SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari Spa - anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;
 - b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla Società SOGIN Spa al momento della sua costituzione;
 - c) siano esclusivamente finalizzate:
 - i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;
 - ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

iii) allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue società partecipate;

iv) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti.

articolo 9

Quantificazione degli oneri

1. La società SOGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'articolo 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi.

2. Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'articolo 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione della medesima Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

Titolo IV

Oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico

articolo 10

Definizione degli oneri

1. I costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), costituiscono onere generale afferente al sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attività:

a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attività;

b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.

2. Le attività di ricerca di cui al precedente comma 1 possono:

a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'articolo 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi diversi da quelli previsti all'articolo 11 ed essere svolte da soggetti nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea.

articolo 11

Fondo per la ricerca

1. I costi delle attività di cui all'articolo 10 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente, in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

2. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 giugno 2000 definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'articolo 10.

3. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico liquida i finanziamenti alle attività di ricerca sulla base degli esiti delle attività di selezione e controllo di cui al comma 2.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

articolo 12

Prezzo all'ingrosso dell'energia

1. In via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, ai fini dell'articolo 5, commi 6 e 9, è individuato dall'Autorità tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.

articolo 13

Continuità delle attività di cui ai Titoli III e IV

1. Fino alla rideterminazione di cui all'articolo 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al Titolo III, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità provvede altresì con modalità analoghe a coprire i costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto *iii*), ove si attivino specifici consorzi con la società SOGIN, finalizzati a tali attività.

2. Per l'anno 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 11, da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI Spa.

articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Letta

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Amato

Decreto 17 aprile 2001

Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001)

Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

- Visto il Titolo II del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE;

- Visto il Titolo III del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile;

- Visto il Titolo IV del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

- Visto il Titolo V del decreto sopra citato, che determina le disposizioni transitorie e finali;

- Considerato che in data 22 dicembre 2000 è stato costituito un consorzio fra SOGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 13, comma 2, lettera e);

- Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 gennaio 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, fino alla rideterminazione operata della stessa Autorità, in base all'articolo 9 del citato decreto, alla copertura dei costi delle attività di cui

all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto *iii*), del decreto citato realizzate dal Consorzio SOGIN, ENEA ed FN;

- Vista la delibera n. 220/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 "Ulteriore proposta al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";

- Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 22 marzo 2001 "Proposta urgente al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";

- Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene, fra l'altro, che la verifica dei programmi predisposti dalla società SOGIN Spa in ordine alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché alle attività a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l'economicità di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti, necessiti di ulteriori approfondimenti in ragione della complessità della materia;

- Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'Industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI Spa;

- Considerato che la società CESI Spa ha intrapreso un programma diversificato di attività di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale, anche ad alto rischio tecnico-economico, di cui alcune attività sono in corso alla data di emanazione del presente decreto;

- Considerato che il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed equità della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitività ed efficienza del sistema elettrico nazionale non potrà essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001;

- Considerata l'opportunità di assicurare la necessaria continuità delle attività di ricerca intraprese dalla società CESI Spa che non risultano ancora concluse;
- Considerato, in difforme avviso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, non implica la necessità di comprendere nella procedura di quantificazione dei costi non recuperabili tutti gli impianti dell'impresa produttrice-distributrice;
- Considerato altresì che l'eventuale maggiore valorizzazione economica, conseguente all'applicazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato Interministeriale dei Prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è recuperata attraverso il meccanismo previsto all'articolo 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;
- Considerato che l'eventuale inclusione nella procedura di quantificazione in argomento degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, equivarrebbe a considerarli, di fatto, come fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel qual caso non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo;
- Considerato che il comma 10 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 si riferisce all'insieme degli impianti di proprietà o nella disponibilità di ciascuna impresa produttrice-distributrice alla data del 19 febbraio 1997;

Decreta

articolo 1

Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 dicembre 2001 procede alla rideterminazione di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000.
2. Entro il 31 maggio 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e

salvo conguaglio, per coprire i costi delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto di cui al comma 1, svolte dal Consorzio SOGIN-ENEA-FN, come definite alla data della sua costituzione.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 2

Disposizioni in materia di continuità delle attività di cui al Titolo IV del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000

1. Per l'anno 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel seguito denominato Fondo, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, da coprire attraverso una componente della tariffa di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale per i clienti del mercato libero in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al comma 3, alla società CESI Spa, a copertura dei costi delle attività di progetti di ricerca ammessi al finanziamento.

3. Solo ai fini di quanto previsto al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla società CESI Spa da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo. La verifica dei suddetti programmi di ricerca è effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica, altresì, che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

articolo 3

Disposizioni in materia di quantificazione degli oneri

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, dopo le parole "per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici" sono inserite le seguenti parole, "esclusi gli impianti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,".

2. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, le parole "come definito al comma 7" sono sostituite dalle seguenti parole "come definito al comma 8".

3. All'articolo 5, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, le parole "di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonché dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo" sono sostituite dalle parole "di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo".

articolo 4

Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del Titolo I, non può essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'articolo 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa.

4. Ogni anno, alle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del Titolo I, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente titolo, che hanno registrato, nel corso dell'anno precedente, costi non recuperabili positivi, è liquidato il relativo ammontare, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Gli eventuali costi non recuperabili negativi registrati dalle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità

dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I, sono versati alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.

5. Nel caso in cui, in un determinato anno, la somma algebrica dei costi non recuperabili di competenza di ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I, sia maggiore dell'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'articolo 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati trasferiti, tale differenza sarà ripartita fra le imprese proprietarie dei medesimi impianti nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.”.

articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 2001

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Letta

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Visco

Allegato

Trasferibilità dei costi non recuperabili nel caso di cessione di impianti

In caso di cessione, da parte delle imprese produttrici-distributrici, di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributtrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I, del presente decreto, si applica agli impianti ceduti lo stesso trattamento, secondo il meccanismo di seguito descritto, previsto per quelli non oggetto di cessione.

1. Il ricorso ad interventi tariffari a carico degli utenti avviene solo qualora l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili, che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributtrice, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, se tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, risulti positivo.

2. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributtrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Titolo II del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili positivi hanno diritto, nell'anno successivo, al reintegro degli stessi – purché la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della medesima impresa produttrice-distributtrice, sia inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributtrice, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa – attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

3. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributtrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili negativi sono tenute a versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, nei limiti dei costi non recuperabili negativi da esse registrati, le somme necessarie a coprire i costi non recuperabili positivi riconosciuti ad altre imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributtrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede a liquidare la reintegrazione dovuta alle imprese aventi diritto, secondo le seguenti modalità.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili riconosciuti a ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice-distributtrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto risulta negativa, le imprese che hanno

registrato costi non recuperabili negativi verseranno, in misura proporzionale all'ammontare dei costi non recuperabili negativi registrati da ciascuna di esse, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico una somma tale da compensare in pieno i costi non recuperabili positivi delle altre imprese. L'eventuale parte residua di costi non recuperabili negativi è portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi. Per la singola impresa, l'ammontare dei costi non recuperabili registrati in ciascun anno è determinato come somma algebrica dei costi non recuperabili maturati nell'anno medesimo, e dell'eventuale parte residua dei costi non recuperabili negativi portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi come sopra determinata.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto risulta positiva, ma inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, alle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi viene riconosciuto un ammontare pari ai costi non recuperabili positivi registrati.

Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del Titolo I del presente decreto risulta positiva, e superiore all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, la differenza è detratta proporzionalmente dai costi non recuperabili registrati dalle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi.

4. Alla fine del periodo di compensazione dei costi non recuperabili, se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità della impresa produttrice-distributrice risulta positiva, si attiverà un'apposita componente tariffaria per addebitare tale onere agli utenti nei periodi successivi, nei limiti di quanto riconosciuto ai sensi dei punti precedenti; se, invece, essa è negativa, allora verrà annullata.

11 novembre 1999

Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999)

Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

Decreta

articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Con successivo decreto sono definiti gli incrementi della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli anni successivi al 2002.

articolo 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed inoltre le seguenti:

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo

deflusso costante vitale;

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) potenziamento, o ripotenziamento, è l'intervento tecnologico su un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentire un aumento della producibilità dell'impianto medesimo;

e) rifacimento è l'intervento impiantistico-tecnologico su un impianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:

1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche e il gruppo turbina-alternatore;

2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e la girante eolica;

3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina e il condensatore;

4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter;

5) per impianti utilizzando rifiuti o biomasse, anche in co-combustione: l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore e il gassificatore;

6) per impianti utilizzando biogas: le opere di captazione ed il gruppo motore-alternatore;

f) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);

g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;

h) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento, rifacimento o riattivazione.

articolo 3

Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo

1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominato "Gestore della rete", entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale.

L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto.

2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale dell'energia risultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 è arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.

articolo 4

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo conto che:

a) per gli impianti idroelettrici è esclusa la quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;

b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva;

c) per gli impianti di co-combustione, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale;

d) le autorizzazioni in materia ambientale degli impianti oggetto di rifacimento o riattivazione devono essere riesaminate ai sensi della vigente normativa.

2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta da impianti termoelettrici esistenti alimentati da biomasse, e altresì da combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, previa approvazione, per questi ultimi, del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su parere favorevole degli enti locali interessati. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata con riferimento all'incremento di utilizzo delle biomasse, o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, rispetto alla media del triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, ed è pari al 10% di tale incremento in termini di energia primaria.

3. Il produttore presenta apposita domanda al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* sede dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* potenza nominale, *e)* data di entrata in esercizio, *f)* producibilità aggiuntiva, o producibilità attesa. Nei casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti in impianti esistenti, al fine

di consentire al Gestore della rete di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f) o a quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dal ricevimento. Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), le parti oggetto dell'intervento di rifacimento devono essere specificate nella domanda per il riconoscimento della qualifica che, in tali casi, è accolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale su parere conforme del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Nel caso di impianti di cui al comma 1 non ancora in esercizio, la domanda di riconoscimento della qualifica è accompagnata dal progetto definitivo dell'impianto.

5. I soggetti responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare al Gestore della rete ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.

6. L'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rispettato importando, in tutto o in parte, elettricità prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999, alimentati da fonti rinnovabili, purché tali impianti siano ubicati in Paesi esteri che adottino analoghi strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati in Italia. In tal caso, la domanda di cui al comma 3, è presentata dal soggetto obbligato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ed a titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale. Tutti i dati devono essere certificati dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE nel Paese in cui è ubicato l'impianto. Nel caso di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed analogo autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche.

articolo 5

Certificati verdi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, di seguito denominata "certificato verde". Il certificato verde, di valore pari o multiplo di 100

MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma 1 e delle successive verifiche, la produzione di energia di cui al comma 1 è arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.

3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh, relativi alla producibilità attesa degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I certificati verdi sono in ogni caso validi solo per l'anno cui si riferiscono.

4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore al certificato emesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento il certificato emesso, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi.

5. Nel caso di impianti di cui all'articolo 4, comma 4, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni per l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ove necessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui al comma 1, dell'articolo 9.

6. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicati in Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 novembre 1998, n. 137, devono far capo al soggetto importatore dell'energia elettrica.

8. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo articolo 9.

9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi da quelli del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale può certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli di cui all'articolo 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

articolo 6

Contrattazione dei certificati verdi

1. Il Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 1° gennaio 2001, una sede per la contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 5.

2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui al comma 1.

articolo 7

Verifica annuale di adempimento all'obbligo

1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Gestore della rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed annulla i certificati relativi. La verifica si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come definita al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto ed invio al Gestore della rete di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente, o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

4. In caso di mancato adempimento, previa segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto di quanto previsto dal presente decreto. Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce le modalità con le quali è regolata e limitata la partecipazione al mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.

articolo 8

Verifica di compensazione triennale

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato di cui all'articolo 6, ed annulla, certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il Gestore non può vendere i certificati di cui all'articolo 9, né emettere certificati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

articolo 9

Disposizioni relative agli impianti di cui all'articolo 3 comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481

1. Il Gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'articolo 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999. Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da parte del Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al Titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.

articolo 10

Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2001, il Gestore della rete pubblica un bollettino annuale informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili qualificati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, sia in esercizio che in costruzione, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo, sugli impianti, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1999

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Bersani

Il Ministro dell'Ambiente: Ronchi

Decreto del Ministero delle Attività Produttive

18 marzo 2002

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002)

Il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;
- Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta

articolo 1

Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:
"g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

articolo 2

Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione è effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa è riferita."

articolo 3

Disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione

1. Nell'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta è inoltrata al Gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed è corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione;

b) dichiarazione, rilasciata dal Gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il Gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE od organismo pubblico equivalente.

Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera *b*).

1-ter. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima è fissata al 31 maggio 2002".

articolo 4

Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

"2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino

in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui al comma 1, lettera c), al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile è pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui al comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999”.

articolo 5

Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, il periodo da “Qualora” fino a “gas” è sostituito dal seguente: “Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore può presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'Allegato A. Il Gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo Allegato A ed, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera d)”.

articolo 6

Precisazione in merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal Gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Nel comma 1, dell'articolo 9, dopo le parole “costo medio di acquisto” sono inserite le seguenti: “ai valori di acconto”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2002

Il Ministro delle Attività Produttive: Marzano

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Allegato A - Criteri per il riconoscimento dei rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE.

L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

I. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse.

II. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie ecc.).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 30 anni ⁽¹⁾;

B. si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti.

Per quanto riguarda il punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la

realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.

Si precisa che nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui al punto "A" sugli anni di funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 Potenza nominale dell'impianto

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato ⁽²⁾, entro tre anni dalla data di inizio lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare: la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II (punto 1.1.1);

il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati ⁽³⁾,

connessi alla realizzazione dei macro-insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento ⁽⁴⁾;

una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

Si precisa che la documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi dovranno essere detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale idroelettrico

1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:

$$ECVi=(EAi-ES) + K (f+g) \times ES \quad (1)$$

Nella formula (1) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento ⁽⁵⁾ dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

ECvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

ES = produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

EAi = producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f = coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale;
Cs = costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo

Coefficiente K

Per qualsiasi potenza nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:

* $K = 4000 : N_s$; quando $2000 \text{ ore} < o = N_s < o = 6000 \text{ ore}$

*per $N_s < 6000 \text{ ore}$ $K = 0,67$; per $N_s < 2000 \text{ ore}$ $K = 2$

Ns rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:

$N_s = E_s : P_p$

Dove P_p = Potenza nominale prima del rifacimento;

Coefficienti f; g

Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti:

* $f = 0,2$

g variabile linearmente da $g = 0$ per $C_s < o = 0,4 \text{ M(Euro)/MW}$ sino ad un massimo di $g_{max} = 0,30$ per $C_s > o = 1,0 \text{ M(Euro)/MW}$.

1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta

Si precisa che il termine ($E_{Ai} - E_s$), il quale misura l'energia aggiuntiva dovuta al potenziamento dell'impianto, potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.

Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno "i" sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta in quell'anno.

2. Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici

2.1 Definizioni

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:

- 1) Centrale: uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- 2) Pozzi: pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- 3) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- 4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni ⁽⁶⁾;

B. prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie, quali: la costruzione ex novo di parti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale dell'impianto

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore.

In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato ⁽⁷⁾, entro tre anni dalla data di inizio lavori, Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.

La relazione tecnica-economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare: la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali 1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1);

il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati ⁽⁸⁾, connessi alla realizzazione dei macro-insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento ⁽⁹⁾;

una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale geotermoelettrico

2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i = 1,...,8) dopo il rifacimento

parziale dell'impianto, è ricavabile dalla seguente formula:

$$E_{cvi} = (E_{Ai} - E_s) \quad (2)$$

Nella formula (2) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento⁽¹⁰⁾ dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

E_{cvi} = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

E_s = Produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

E_{Ai} = Producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico " C_s " dell'intervento di rifacimento parziale; C_s = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di Euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (P_d).

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo "V"

Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i seguenti:

V variabile linearmente da $V = 0$ per $C_s = 0$, sino ad un massimo di $V_{max} = 0,75$ per $V_{0,75}$ per $C_s > 0 = 1,5$ M(Euro)/MW.

- (1) La data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento.
- (2) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.
- (3) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
- (4) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
- (5) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito all'articolo, comma 1 d) del decreto ministeriale 11 novembre 1999.
- (6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto della rete elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento.
- (7) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
- (8) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei Certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
- (9) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
- (10) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito dall'articolo, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2001)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 30 aprile 2001;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità deve perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;

- l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

- l'articolo 12 della convenzione tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e lo stesso Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società "Gestore

della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2000, Serie generale, n. 178, dispone che il Gestore della rete predisponga un Codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel rispetto delle soprarichiamate condizioni fissate dall'Autorità;

- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto corrispettivo non dipende dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali;

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

Visti

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- il decreto legislativo n. 79/99;

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 214 del 13 settembre 2000, recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la delibera dell'Autorità 11 aprile 2001, n. 87/01, recante schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e le osservazioni presentate su tale schema di condizioni dal Gestore della rete e dal Gestore del mercato con note rispettivamente in data 23 aprile 2001 (prot. AD/P/20010097) e 20 aprile 2001 (prot. GME/P/2001000174);
- il documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0" pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7 luglio 2000;
- lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, inviato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);
- il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", allegato alla presente delibera (Allegato A);

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è affidata in esclusiva al Gestore del mercato;
- il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale di:
 - a) impianti di generazione;
 - b) utenze corrispondenti a clienti finali;
 - c) rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento;
 - d) circuiti di interconnessione con le reti estere;
- costituiscono parte integrante del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale le seguenti funzioni:
 - a) definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nonché la gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da insufficienze del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;

- b)** mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica rispettivamente nel e dal sistema elettrico nazionale;
- c)** gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
- d)** gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti di energia elettrica;

- per lo svolgimento delle funzioni individuate al precedente alinea, il Gestore della rete si avvale dei servizi obbligatoriamente forniti dalle utenze della rete ovvero acquisiti attraverso offerte gestite dal Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e tali servizi, erogati in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore della rete, comprendono:

- a)** l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo, risultanti nel mercato elettrico come organizzato e gestito dal Gestore del mercato, e di quelli definiti in esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;
- b)** il servizio di riserva, consistente nella disponibilità degli utenti a modificare l'immissione o il prelievo rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica;
- c)** il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica reattiva;

Considerato che:

- le finalità generali a cui è indirizzata l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità dei relativi servizi nei confronti degli utenti, nonché il perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e quindi il minor costo della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali;

- il Gestore della rete ad oggi svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione di regole, contenute nel soprarichiamato documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0", definite sulla base del criterio del dispacciamento passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, e del conseguente avvio del dispacciamento basato sul criterio del merito economico;

- la rete di trasmissione nazionale e la generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla medesima sono caratterizzate da una morfologia complessa con elevato grado di interdipendenza funzionale delle reti componenti;

Considerato che:

- il sistema elettrico nazionale è caratterizzato da:

- a)** costi elevati per una frazione significativa degli impianti di generazione esistenti tali da indurre, in assenza di altri interventi, la dismissione;
- b)** vincoli di rete sull'interconnessione con l'estero difficilmente superabili che impongono limiti all'importazione di energia elettrica;

- i prezzi attesi sul mercato giornaliero dell'energia elettrica, di prossima attuazione, potrebbero non essere tali da indurre il tempestivo allestimento di nuova capacità di produzione o la trasformazione della capacità di produzione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda, e tale situazione è aggravata dalle incertezze circa i tempi occorrenti per ottenere le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuove unità di generazione e linee elettriche;

- al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:

- a)** l'opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, che forniscano stimoli ulteriori rispetto a quelli forniti dall'evoluzione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;
- b)** vantaggi e svantaggi di soluzioni che possono essere adottate per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;

- un'adeguata capacità di generazione può essere assicurata per un periodo sufficiente ad accertare l'opportunità di adottare soluzioni di natura permanente e a definirne le caratteristiche specifiche, ponendo a carico dei clienti finali un onere relativamente contenuto, pari ai soli risparmi di costo che la chiusura degli impianti al presente ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività a fini della riserva;

Ritenuto che sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, che le condizioni fissate dall'Autorità comprendano anche condizioni tecniche ed economiche, per definire sia i requisiti minimi a cui devono rispondere le funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, sia i diritti e gli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che accedono al servizio di dispacciamento;

Ritenuto che sia necessario assicurare parità di trattamento per gli operatori responsabili di immissioni o di prelievi di energia elettrica, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 o attraverso contratti bilaterali, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99, o attraverso contratti di fornitura stipulati dall'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto che sia opportuno, al fine di assicurare l'efficienza delle attività di dispacciamento:

- considerare le reti in altissima e alta tensione, ivi incluse le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;

- definire modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire condizioni di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;

- con riferimento alla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, i rapporti tra il Gestore della rete ed il Gestore del mercato debbano essere inquadrati in apposite convenzioni il cui schema sia sottoposto preventivamente all'Autorità al fine di garantire la non discriminazione tra i soggetti partecipanti al mercato organizzato e gestito dal Gestore del mercato e i soggetti che si avvalgono di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, nonché di assicurare un'adeguata copertura degli oneri connessi a detta gestione;

- prevedere un meccanismo su base zonale di definizione e di assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto a tutti i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica, come miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici tali da indurre la localizzazione efficiente della produzione e del consumo di energia elettrica, e le esigenze di semplicità e certezza dell'assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto;

- prevedere che l'assegnazione dei diritti di cui al precedente alinea avvenga nell'ambito della procedura di determinazione dei programmi di immissione e di prelievo nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relativa alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica;

- prevedere, attraverso acquisti di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, il dispacciamento efficiente della capacità di generazione in presenza di congestioni di rete;

- prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, riconoscendo nel contempo al Gestore della rete la facoltà di proporre meccanismi che presentino maggiori benefici in termini di efficienza;

- definire modalità per l'elaborazione, l'aggiornamento e l'adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete, prevedendo che l'Autorità formuli osservazioni alle regole predisposte dal Gestore della rete prima della loro entrata in vigore, in modo tale da garantire la massima stabilità dell'assetto organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione di terzi;
- disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia prevista la consultazione dei soggetti interessati al fine di garantire la trasparenza, nel rispetto delle responsabilità e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;
- prevedere condizioni basate sull'adozione di procedure concorsuali, per l'approvvigionamento di capacità in funzione di riserva di ultima istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità limitatamente ai casi in cui non risulti possibile determinare un prezzo sul sistema delle offerte di acquisto e di vendita;

Delibera

- di approvare il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" riportato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Gestore del mercato elettrico Spa ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Allegato A Delibera n. 95/01

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Parte I

Disposizioni e condizioni generali

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, integrate come segue:

- a)** l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b)** alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- c)** altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- d)** capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
- e)** circuiti di interconnessione con le reti estere sono le apparecchiature elettriche che realizzano il collegamento della rete con le reti estere nei relativi siti di connessione;
- f)** concessione di trasmissione e di dispacciamento è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- g)** congestione è una situazione di funzionamento, anche potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;
- h)** decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;
- i)** decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- j)** dispacciamento o dispacciamento di merito economico è l'attività preordinata all'espletamento del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul

territorio nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e dispacciamento, definita ai sensi del successivo articolo 2 ed effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento;

k) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore;

l) Gestore del mercato è la società Gestore del mercato elettrico Spa;

m) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, concessionaria delle attività di trasmissione e di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;

n) legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;

o) limite di trasporto è il valore previsto della capacità di trasporto;

p) mercato dell'energia elettrica del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per il giorno successivo, quale, esemplificativamente, il mercato del giorno prima dell'energia di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;

q) mercato di aggiustamento è l'eventuale sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo determinati dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima, quale, esemplificativamente, il mercato di aggiustamento di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;

r) mercato di bilanciamento è la sede di approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

s) mercato giornaliero dell'energia elettrica è costituito dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima e dalle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che terminano entro le ore 00:00 della giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in tali sessioni;

t) mercato infragiornaliero dell'energia elettrica è l'insieme delle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che hanno luogo durante la giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in ciascuna sessione;

u) offerta di acquisto (di vendita) è la proposta di negoziazione per l'acquisto (per la vendita) di energia e di servizi di natura elettrica al Gestore della rete, o a soggetto da questi delegato, ai fini dell'attività di dispacciamento;

v) produzione di energia elettrica è la generazione dell'energia elettrica comunque resa disponibile, ivi inclusa l'importazione della medesima dall'estero;

w) programma di immissione (prelievo) di energia elettrica è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun intervallo di tempo, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto detiene il diritto all'immissione (prelievo) nelle (dalle) reti con obbligo di connessione di terzi;

x) punto di immissione (di prelievo) è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene immessa (prelevata) l'energia elettrica da un'utenza della rete medesima;

y) punto di scambio rilevante è un insieme di punti della rete rilevante tale che, al fine del dispacciamento, risulta indifferente in quale punto di tale insieme avvengano le immissioni o i prelievi di energia elettrica;

z) regole per il dispacciamento sono le regole di cui all'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, disciplinanti il dispacciamento, adottate dal Gestore della rete in conformità alle procedure di cui al successivo articolo 4;

aa) regole tecniche di connessione sono le regole di cui all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 ed all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999;

be) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete e per la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete;

cc) rete è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le porzioni limitate della medesima;

dd) rete interna di utenza è qualunque rete elettrica il cui Gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete;

ee) rete rilevante è l'insieme della rete e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete in almeno un sito di connessione;

ff) reti con obbligo di connessione di terzi sono:

- le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999;

- le piccole reti isolate;

- le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal Gestore delle medesime;

- la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999;

gg) riserva di ultima istanza è la capacità di produzione nella disponibilità del Gestore della rete utilizzata per garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico esclusivamente nei casi in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati;

hh) sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di immissione e di prelievo associati a detto punto di scambio rilevante;

ii) sbilanciamento è la differenza, riferita ad un punto di scambio rilevante, tra la

potenza effettivamente prelevata in un punto di prelievo ed il corrispondente programma di prelievo ovvero tra il programma di immissione e la potenza effettivamente immessa nel punto di immissione;

jj) schema di disciplina del mercato elettrico è lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, inviato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

kk) servizio di riserva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete dai soggetti abilitati ad immettere o prelevare energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nella disponibilità dei medesimi soggetti a modificare l'immissione o il prelievo di energia elettrica; detto servizio si distingue in servizio di riserva:

- primaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello locale con tempi dell'ordine dei secondi;
- secondaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello centralizzato con tempi dell'ordine delle decine di secondi;
- terziaria, se la modifica è attivata manualmente con tempi variabili dalle decine di minuti alle ore.

ll) servizio di riserva reattiva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi di energia elettrica reattiva;

mm) sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99;

nn) sito di connessione è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete con obbligo di connessione di terzi a cui tali impianti sono direttamente connessi;

oo) utente è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un'utenza;

pp) utenza è un qualunque impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

qq) vincolo di rete è una qualunque limitazione al funzionamento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete ovvero da esigenze di mantenimento di standard del servizio sull'utenza;

rr) zona è la porzione della rete rilevante definita ai sensi del successivo articolo 8.

articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

2.2 Il Gestore della rete adotta, con proprie delibere, conformemente alle procedure di cui al successivo articolo 4, le regole per il dispacciamento.

2.3 Il dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è l'insieme delle attività finalizzate ad assicurare:

- i)* la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
- ii)* l'affidabilità del servizio nei confronti degli utenti;
- iii)* l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e, in particolare, la minimizzazione del costo totale di produzione e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

2.4 Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2.3 il Gestore della rete svolge le attività di dispacciamento impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:

- a)* degli impianti di generazione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
- b)* delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali od occasionali, di clienti finali;
- c)* della rete rilevante;
- d)* dei circuiti di interconnessione con le reti estere.

2.5 Il dispacciamento include:

- a)* la gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete rilevante;
- b)* il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;
- c)* la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva.

2.6 Il Gestore della rete assicura parità di trattamento nell'esercizio di diritti e di obblighi, tra i soggetti che operano sul sistema delle offerte e i soggetti che operano attraverso contratti bilaterali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99.

articolo 3

Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie

3.1 Le regole per il dispacciamento disciplinano:

- a)* i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento posti in capo al Gestore della rete e agli utenti;
- b)* le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nello svolgimento del dispacciamento.

3.2 Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il dispacciamento, individua le eventuali violazioni e le relative responsabilità, e ne dà tempestiva informazione all'Autorità.

3.3 Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui al precedente comma 3.1, lettera a), l'Autorità, fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, procede ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, utilizzando le informazioni fornite dal Gestore della rete in conformità al precedente comma 3.2.

articolo 4

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

4.1 Le regole per il dispacciamento sono elaborate e aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati.

4.2 Il Gestore della rete definisce e comunica all'Autorità modalità e tempi degli adempimenti istruttori per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento. A tal fine, in particolare, prevede:

- a) la pubblicazione di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento per la consultazione dei soggetti interessati;
- b) la convocazione di audizioni dei soggetti interessati.

4.3 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti anteriormente alla loro formale adozione, unitamente a:

- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni adottate;
- b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
- c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

4.4 L'Autorità, entro un periodo di sessanta giorni dal ricevimento dello schema di cui al precedente comma 4.3, può formulare osservazioni sul medesimo schema. Dopo il termine di tale periodo ovvero a seguito del ricevimento delle suddette osservazioni dell'Autorità, il Gestore della rete procede alla formale adozione delle regole per il dispacciamento o dei loro aggiornamenti, tenendo conto delle medesime osservazioni.

4.5 Il Gestore della rete rivede, con cadenza di norma annuale, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. Qualora il Gestore della rete lo ritenga opportuno, anche in seguito a segnalazione dei soggetti interessati, procede all'aggiornamento delle regole per il dispacciamento.

articolo 5

Approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento

5.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse necessarie per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, per la gestione delle congestioni e ai fini della trattazione delle relative partite economiche, il Gestore della rete stipula convenzioni con il Gestore del mercato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, gestisce le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

5.2 Anteriormente alla stipula o all'eventuale aggiornamento delle convenzioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema di ciascuna convenzione come concordato con il Gestore del mercato. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento di detto schema, formula osservazioni di cui le parti tengono conto nel perfezionamento delle convenzioni. L'Autorità fissa, altresì, le modalità da adottare ai fini della copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato per le attività previste nelle medesime convenzioni.

5.3 Le convenzioni stipulate ai sensi del precedente articolo 5, comma 5.1, sono trasmesse in copia all'Autorità e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

articolo 6

Punti di immissione, di prelievo e punti di scambio rilevanti

6.1 Il Gestore della rete individua, pubblicandone l'elenco, i punti di scambio rilevanti ed associa, a ciascuno di essi, i corrispondenti punti di immissione e di prelievo situati nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

6.2 L'Autorità stabilisce, sulla base di stime delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi fornite dal Gestore della rete, i coefficienti per il riporto dell'energia scambiata in ciascun punto di immissione e di prelievo al punto di scambio rilevante a cui esso è associato.

articolo 7

Obblighi di presentazione di offerte

7.1 Ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico, i soggetti titolari di impianti di generazione, con le eccezioni previste ai sensi del successivo comma, devono presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, nonché per la gestione delle congestioni secondo quanto previsto alla successiva Parte II, Sezione I.

7.2 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e le condizioni tecniche che costituiscono presupposto per l'esenzione dai medesimi obblighi.

Parte II

Condizioni tecniche ed economiche in materia di dispacciamento

Sezione I

Gestione delle congestioni nella rete rilevante

articolo 8

Suddivisione della rete rilevante in zone ed assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone

8.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

- a) la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti;
- b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
- c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.

8.2 Le proposte di cui al precedente comma sono corredate da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono la descrizione:

- a) di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
- b) dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi in ciascun punto di scambio rilevante sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
- c) delle metodologie applicative dei criteri adottati per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

- d) delle attese di domanda di energia elettrica;
- e) dei costi di produzione dell'energia elettrica e parametri prevedibili di indisponibilità di ciascun impianto di generazione, in quanto influenti sulla localizzazione delle immissioni di energia elettrica.

8.3 L'approvazione dell'Autorità per quanto riguarda le proposte di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la medesima Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento delle suddette proposte. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

8.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.

8.5 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle diverse ore.

8.6 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 8.4 e 8.5, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

8.7 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone sono assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al precedente comma 8.5.

8.8 Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 8.7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.

8.9 Il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al precedente comma 8.7 per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo è pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa.

8.10 I titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato sono tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al precedente comma 8.9 e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo.

8.11 Il Gestore della rete contabilizza separatamente il gettito derivante dai versamenti degli importi di cui al precedente comma 8.10. La destinazione di detto gettito è stabilita dall’Autorità con successivo provvedimento.

articolo 9

Gestione delle congestioni al termine del mercato giornaliero dell’energia elettrica

9.1 Sulla base dei programmi di immissione e di prelievo dell’energia elettrica risultanti al termine del mercato giornaliero dell’energia elettrica, anche relativi a contratti bilaterali, il Gestore della rete seleziona le offerte di variazione dei suddetti programmi per risolvere le congestioni della rete rilevante determinate dai flussi di potenza corrispondenti ai medesimi programmi, con l’obiettivo di minimizzare gli oneri o di massimizzare i proventi conseguenti a tale attività.

9.2 Al fine della selezione delle offerte di cui al precedente comma 9.1, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento e applica, in ciascun intervallo rilevante, algoritmi, modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante. Detti algoritmi, modelli di rete e procedure prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell’arte.

9.3 I proventi e gli oneri che maturano, in ciascuna ora, per effetto dell’esercizio delle attività di cui al precedente comma 9.1, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l’energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi nella medesima ora, sulla base dell’entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevante.

articolo 10

Gestione delle congestioni al termine di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero

10.1 Qualora i flussi di potenza sulla rete rilevante corrispondenti ai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica, come risultanti al termine di una sessione

del mercato infragiornaliero, siano tali da determinare congestioni sulla rete rilevante, il Gestore della rete procede alla gestione di tali congestioni revocando offerte selezionate sullo stesso mercato infragiornaliero, con l'obiettivo di minimizzare la variazione complessiva dell'energia elettrica scambiata sul medesimo mercato dovuta all'intervento dello stesso Gestore.

10.2 Qualora la revoca di tutte le offerte selezionate sul mercato infragiornaliero non costituisca misura sufficiente, il Gestore della rete procede alla gestione delle congestioni della rete rilevante nell'ambito delle attività volte al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di cui alla successiva Sezione II.

10.3 È data facoltà al Gestore della rete di proporre all'Autorità per l'approvazione un criterio diverso da quello specificato ai precedenti commi 10.1 e 10.2 purché il criterio prescelto presenti vantaggi in termini di efficienza e sia tale da porre l'onere della soluzione delle congestioni provocate dall'esito di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero di aggiustamento a carico esclusivo dei soggetti che contraggono impegni nella stessa sessione.

Sezione II

Mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi dell'energia elettrica

articolo 11

Approvvigionamento del servizio di riserva primaria

Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria e coerente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

articolo 12

Approvvigionamento del servizio di riserva secondaria

12.1 Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva secondaria.

12.2 Le offerte di capacità di riserva secondaria sono selezionate su un apposito mercato, eventualmente articolato geograficamente.

12.3 I costi per l'acquisto del servizio di riserva secondaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano

energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

articolo 13

Approvvigionamento del servizio di riserva terziaria

13.1 Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva terziaria, se opportuno individuando tipologie che si differenziano in base a tali requisiti tecnici.

13.2 Le offerte di capacità di riserva terziaria sono selezionate su un apposito mercato, anche articolato geograficamente e per tipologia di riserva terziaria. Su tale mercato sono offerti impegni a rendere disponibile capacità di generazione o di variazione dei prelievi, in funzione di riserva, in ciascuna ora del giorno successivo.

13.3 Le offerte di cui al precedente comma 13.2 sono selezionate sulla base del prezzo richiesto per la disponibilità di capacità, ovvero, al fine di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento, sulla base di un indice di economicità, determinato in base al prezzo richiesto per l'immissione o per il prelievo di energia e al prezzo per la disponibilità della capacità di riserva terziaria, ciò sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

13.4 Il Titolare di un'offerta selezionata sul mercato della riserva terziaria è tenuto a presentare un'offerta sul mercato di bilanciamento, per livelli di potenza e con caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con quelli oggetto dell'offerta selezionata.

13.5 I costi per l'acquisto del servizio di riserva terziaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte di vendita e di acquisto o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

articolo 14

Bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica

14.1 Le regole per il dispacciamento definiscono il numero di sessioni giornaliere in cui si svolge il mercato di bilanciamento. In ciascuna sessione vengono presentate offerte di immissione e di prelievo di energia elettrica relative ad una o più ore successive.

14.2 Le regole per il dispacciamento definiscono le caratteristiche tecniche che devono

essere indicate nelle offerte presentate sul mercato di bilanciamento, nonché i criteri di utilizzazione della potenza offerta sul medesimo mercato.

14.3 Il Gestore della rete utilizza le risorse offerte sul mercato del bilanciamento, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 14.2, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi derivanti dall'approvvigionamento delle medesime risorse e dalla remunerazione di cui al successivo comma 14.4.

14.4 Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nell'ambito della fornitura del servizio di riserva primaria e secondaria viene pagato un prezzo determinato anteriormente all'apertura del mercato della capacità di riserva secondaria.

14.5 Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 14.3, i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, sono tenuti a versare gli oneri di sbilanciamento determinati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

14.6 I proventi o gli oneri di cui al precedente comma 14.3, non coperti attraverso i versamenti di cui al precedente comma 14.5, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevanti.

articolo 15

Determinazione degli oneri di sbilanciamento

15.1 Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti.

15.2 L'onere a carico di ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, è pari, in ciascuna ora, al prodotto tra la quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita in base alle disposizioni del comma precedente e:

- a)** il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia positivo;
- b)** il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia negativo.

15.3 Per i soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, lo sbilanciamento, al netto della quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita ai sensi del precedente comma

15.1, è valorizzato al prezzo dell'energia elettrica determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima.

15.4 L'onere a carico dei soggetti abilitati a presentare offerte sul mercato di bilanciamento è pari, in ciascuna frazione di ora, come determinata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, al prodotto tra il valore dello sbilanciamento rilevato nella medesima frazione di ora nel relativo punto di immissione o prelievo e:

- a)** il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia positivo;
- b)** il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia negativo.

15.5 Il Gestore della rete può prevedere, nelle regole di dispacciamento, penalità per il mancato rispetto degli ordini di bilanciamento.

15.6 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in aumento in un'ora è pari al maggior valore tra:

- a)** il più alto prezzo tra quelli delle offerte di aumento di produzione o di riduzione dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in riduzione ai sensi del successivo comma 15.8;
- b)** il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.7 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in diminuzione in un'ora è pari al minor valore tra:

- a)** il più basso prezzo tra quelli delle offerte di diminuzione di produzione o di aumento dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in aumento ai sensi del successivo comma 15.8;
- b)** il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.8 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per la modifica dei prezzi di cui alle lettere *a)* dei precedenti commi 15.6 e 15.7, qualora essi risultino da condizioni ritenute anomale, in modo tale che i valori risultanti siano rappresentativi dei prezzi marginali che si produrrebbero in situazioni normali.

articolo 16

Dispacciamento in condizioni di emergenza

Le regole per il dispacciamento stabiliscono le azioni da attuarsi nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica non sia

possibile attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati della riserva e del bilanciamento e l'utilizzo della riserva di ultima istanza, nonché le condizioni che comportano l'approvvigionamento delle risorse in deroga ai meccanismi di mercato.

Sezione III

Gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva

articolo 17

Approvvigionamento del servizio di riserva reattiva primaria

Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerentemente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva reattiva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

Sezione IV

Riserva di ultima istanza

articolo 18

Previsione della capacità di produzione necessaria alla copertura della domanda e definizione della riserva di ultima istanza

18.1 Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

18.2 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

18.3 Sulla base del valore dell'energia non fornita di cui al successivo articolo 19, comma 19.4, il Gestore della rete definisce e pubblica, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente comma 18.2, la necessaria riserva di ultima istanza.

articolo 19

Selezione e modalità di utilizzazione della riserva di ultima istanza

19.1 La selezione degli impianti che forniscono la riserva di ultima istanza avviene su base annuale attraverso una procedura di confronto concorrenziale. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, il contenuto degli impegni assunti dagli impianti selezionati per la fornitura di riserva di ultima istanza.

19.2 Le offerte dei partecipanti alla procedura di cui al precedente comma sono selezionate sulla base di un indice di economicità, calcolato tenendo conto del prezzo richiesto per l'energia prodotta e del prezzo per la disponibilità della riserva di ultima istanza, e dei fattori di utilizzazione della medesima riserva, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

19.3 Il Gestore della rete utilizza la riserva di ultima istanza esclusivamente nelle ore dell'anno in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati.

19.4 L'Autorità determina con successivo provvedimento il valore dell'energia non fornita. Tale valore è utilizzato per la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle situazioni di cui al precedente comma 19.3.

19.5 Gli oneri conseguenti ai contratti stipulati con gli impianti che forniscono riserva di ultima istanza, al netto del gettito risultante, in ciascuna ora in cui le suddette unità sono utilizzate, dalla differenza tra la valorizzazione di cui al precedente comma 19.4 e il prezzo richiesto per l'energia prodotta di cui al precedente comma 19.2 sono coperti mediante apposito corrispettivo riferito all'energia elettrica prelevata.

Parte III

Disposizioni transitorie e finali

articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

20.1 Per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a partire dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete ha la facoltà di assumere la disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. Entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto periodo il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di rinnovo del suddetto periodo, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 20.2.

20.2 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di assunzione della disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. La richiesta specifica per ciascuna unità di produzione di cui è richiesta l'assunzione del controllo diretto, almeno:

- a)** le ragioni per cui tale unità è necessaria alla sicurezza;
- b)** le previsioni di utilizzo di tale unità da parte del Gestore della rete;
- c)** i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del controllo diretto dell'unità di produzione.

20.3 Entro dodici mesi dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte il Gestore della rete, d'intesa con il Gestore del mercato, trasmette all'Autorità una proposta per la definizione dei diritti finanziari di trasporto, nonché per la loro assegnazione attraverso procedure concorsuali; tali diritti finanziari attribuiscono agli assegnatari il diritto a ricevere, per quantità prefissate di energia elettrica, la rendita che si produce per effetto della congestione tra predeterminate zone geografiche.

20.4 Entro sessanta giorni dalla identificazione dei punti di scambio rilevanti ai sensi del precedente articolo 6, comma 6.1, il Gestore della rete invia all'Autorità una stima dei coefficienti marginali di perdita di trasporto sulla rete rilevante, associati ad immissioni e prelievi di energia elettrica in ciascun punto di scambio rilevante, differenziati, ove significativo, per diversi periodi dell'anno, al fine di consentire la definizione da parte della medesima Autorità dei criteri per l'attribuzione delle perdite di trasporto alle immissioni e ai prelievi di energia elettrica riferiti a ciascun punto di scambio rilevante.

20.5 Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete provvede alla definizione delle zone di cui al precedente articolo 8, comma 8.1, per il biennio successivo, che, nei primi due anni di operatività del sistema delle offerte, possono essere modificate, fornendone motivazione all'Autorità con preavviso di almeno tre mesi.

20.6 Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità una relazione che illustra gli strumenti proposti per la selezione delle offerte ai fini della gestione delle congestioni di cui al precedente articolo 9, comma 9.2. Qualora alla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore della rete non disponga di strumenti con le caratteristiche individuate al precedente articolo 9, comma 9.2, la predetta relazione illustra i piani del Gestore della rete per l'entrata in operatività di tali strumenti entro la data di avvio del sistema delle offerte.

20.7 Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.3.

20.8 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare di un

contributo sostitutivo alla fornitura dei servizi di riserva primaria e di riserva reattiva primaria, a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 11 e 17.

20.9 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete elabora e trasmette all’Autorità una proposta in merito all’organizzazione del servizio di riserva reattiva secondaria, ricorrendo, ove possibile, a meccanismi di mercato.

20.10 L’Autorità, con successivo provvedimento, definisce le condizioni tecniche ed economiche per l’utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti di energia rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99.

20.11 Le regole per il dispacciamento costituiscono parte integrante del Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui all’articolo 12, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e di dispacciamento e sono pubblicate dal Gestore della rete nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet.

Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 1° febbraio 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

- con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato);
- secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo Integrato, i corrispettivi per l'attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attività di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attività nei termini previsti dall'articolo 5, della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- l'articolo 5, della deliberazione n. 95/01 riguarda le attività per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31

dicembre 2001, è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);

- secondo il comma 2.1, lettera *a*), della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 è abrogata con decorrenza dall'1 gennaio 2002;

- secondo il comma 2.1, lettera *b*), del Testo Integrato, i corrispettivi per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonché di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attività anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;

- l'attività di dispacciamento è riservata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) allo Stato e attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro per le Attività Produttive) 17 luglio 2000;

- nel mese di dicembre 2001 l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunità del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002;

- in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99), la facoltà di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato può essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 158/99;
- la deliberazione n. 95/01;
- la deliberazione n. 228/01;

Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001;

Considerato che:

- la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato è stata compiutamente definita in virtù delle disposizioni del Testo Integrato dal momento che tale servizio è parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attività di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovrà autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrerà concretamente in operatività solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, il cui termine di decorrenza non è ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrerà in operatività il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo Integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;

Ritenuto che:

- sia necessario, sino alla entrata in operatività del sistema delle offerte di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonché di alcune condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;

- sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea contempli almeno la definizione delle modalità e condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonché la definizione delle modalità e condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;

- sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini di entità e variabilità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente prelevata;

- sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative partite economiche, l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;

- sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1° gennaio 2002, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;

- sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorità a completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla contrattualizzazione di detto servizio, nonché per l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati

meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Delibera

- Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28 dicembre 2001;
- Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione abbiano effetto dal 1° gennaio 2002;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 7 marzo 2002;

Premesso che:

- con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento);
- l'articolo 9, comma 9.4, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento prevede che l'Autorità definisca con successivo provvedimento modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché le modalità per l'approvvigionamento da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio;
- l'Autorità ha organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario per la presentazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati;
- alcuni soggetti hanno richiesto all'Autorità chiarimenti per quanto concerne l'applicazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato);
- la deliberazione n. 317/01;

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
- l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i soggetti titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la gestione delle congestioni;
- l'articolo 9, comma 9.2, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento modifica il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato secondo le condizioni della deliberazione n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito all'operatività del

sistema delle offerte di cui al medesimo articolo; e che, nel momento in cui sarà effettivo il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo Integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;

- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, per l'anno 2002, sino all'operatività del regime di cui al medesimo alinea, l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dovrà avvenire con modalità fissate dall'Autorità; e che in relazione a tale assetto sono stati determinati i corrispettivi previsti nelle condizioni transitorie di dispacciamento;

- le procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione e dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, agli operatori del mercato libero si sono concluse successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01;

- il completamento della disciplina delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato libero per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali possono fare ai fini del loro posizionamento sul mercato libero ovvero sul mercato vincolato;

Ritenuto che sia opportuno:

- al fine di rendere più flessibile il meccanismo previsto per la regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica, modificare l'articolo 7 delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo che la cessione di partite di energia elettrica in ciascuna fascia oraria sia consentita anche a compensazione di partite di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che sia consentito destinare il saldo risultante al termine di ciascun bimestre, modificato con un coefficiente per la copertura dei costi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, a compensazione dei saldi relativi al bimestre successivo;

- a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare anche la determinazione dell'energia elettrica eccedentaria di cui all'articolo 7, comma 7.6;

- integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo e prevedendo le modalità per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;

- ai fini della definizione del regime contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento, richiedere al Gestore della rete la predisposizione e la trasmissione all'Autorità, per l'approvazione, di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento e uno schema di contratto tipo per lo scambio;

- estendere, al fine di ridurre i tempi per l'attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato libero, le misure di modifica dei termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale con clienti del mercato vincolato al periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 marzo 2002;

- ripubblicare l'Allegato A alla deliberazione n. 317/01, modificato e integrato;

Delibera

articolo 1 **Definizioni**

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo articolo 2.

articolo 2

Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento

2.1 All'articolo 1:

a) dopo le parole "banda di capacità produttiva è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01" sono aggiunte le parole "e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02".

b) la dicitura "titolare del bilanciamento è il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;" è soppressa;

c) è aggiunta la definizione:

"programma differenziale nazionale è il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal Gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;"

d) dopo le parole "Testo Integrato è l'Allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01" le parole "come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001,

n. 262/01" sono sostituite dalle parole "come successivamente integrata e modificata" e le parole "in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*" sono soppresse;

2.2 All'articolo 2:

a) al comma 2.2, lettera b), ed al comma 2.3, lettera b), le parole "finali idonei" sono sostituite con le parole "del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali".

b) al comma 2.3 le parole "nell'ambito dei contratti bilaterali" sono soppresse.

2.3 Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 3.1

Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica

3.1.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:

a) modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2;

b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del Gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al Gestore della rete.

3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il Gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il Gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.”.

2.4 All'articolo 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente:

“4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b*), è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.”.

2.5 All'articolo 5:

- a)** al comma 5.3, dopo le parole “è esercitata” sono aggiunte le parole “, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d’anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio”;
- b)** dopo il comma 5.3 sono aggiunti i seguenti commi:

“5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b*), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all’energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b*), il corrispettivo medio risultante dall’applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera *b*), nella restante parte dell’anno.

5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera *b*), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all’energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b*), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b*).”.

2.6 All'articolo 7:

- a)** al comma 7.1 le parole “commi 6.2 e 6.3” sono sostituite con le parole “commi 6.2 e 6.6”;
- b)** il comma 7.4 è sostituito dal seguente:
“7.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l’energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al Gestore della rete.”;
- c)** dopo il comma 7.4, è aggiunto il seguente comma:
“7.4.1 Per ciascun bimestre dell’anno, ad eccezione dell’ultimo, ciascun titolare dello

scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al Gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo Gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa.”;

d) al comma 7.5, le parole “come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4” sono sostituite con le parole “come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1”;

e) al comma 7.6, le parole “come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4” sono sostituite con le parole “come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1”;

f) il comma 7.6, lettera a), è sostituito dal seguente:

“ a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;”.

2.7 Dopo il Titolo 3 è aggiunto il seguente titolo:

“Titolo 4

Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

articolo 8.1

Modalità per l’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:

a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;

b) dei programmi di importazione e esportazione;

c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;

d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L’Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.”.

2.8 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 “Disposizioni transitorie e finali” in Titolo 5 “Disposizioni transitorie e finali”.

2.9 All'articolo 9:

a) dopo il comma 9.1 è aggiunto il seguente comma:

“9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal Gestore della rete all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del Testo Integrato.”;

b) il comma 9.2, è sostituito dal seguente:

“9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dal 1° aprile 2002.”;

c) il comma 9.3 è sostituito dal seguente:

“9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”;

d) il comma 9.4 è soppresso.

articolo 3

Entrata in vigore

3.1 Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente articolo 2 producono effetti dal 1° gennaio 2002.

Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

(pubblicato sul sito www.autorita.energia.it il 15 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)

Titolo 1

Disposizioni generali

articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:

- **bilanciamento** è il servizio svolto dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva;
- **riserva** è l'insieme delle risorse selezionate dal Gestore della rete e predisposte per il bilanciamento;
- **banda di capacità di trasporto** è una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01;
- **banda di capacità produttiva** è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01 e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02;
- **componente *rf*** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario, multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;
- **componente *bf*** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
- **componente *bh*** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al

- valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
- **contratti bilaterali** sono i contratti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99;
 - **gestione delle congestioni** è l'attività svolta dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - **impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili** sono gli impianti di generazione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
 - **misuratore orario** è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;
 - **misuratore multiorario** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - **misuratore integratore** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale;
 - **titolare del bilanciamento** è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
 - **titolare dello scambio** è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
 - **prezzo PG_N** è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo Integrato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento;
 - **programma di immissione** è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;
 - **programma di importazione** è il programma orario comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 301/01;
 - **programma di prelievo** è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto al prelievo;
 - **scambio dell'energia elettrica** è l'attività di compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;
 - **servizio di dispacciamento dell'energia elettrica** è il servizio erogato dal Gestore della rete comprendente la gestione delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;
 - **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale

ovvero con preavviso;

- **programma differenziale nazionale** è il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal Gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;
- **deliberazione n. 108/97** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- **deliberazione n. 301/01** è la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01;
- **deliberazione n. 308/01** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 308/01;
- **Testo Integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata;

articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:

- a) del bilanciamento;
- b) dello scambio dell'energia elettrica.

2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:

- a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali;
- c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.

2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica si applica:

- a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali;
- c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99;
- d) ai titolari di bande di capacità di trasporto;
- e) ai titolari di bande di capacità produttiva.

2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il Gestore della rete uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

articolo 3

Disposizioni generali

3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2 del Testo Integrato.

3.2 Ai fini della determinazione della energia elettrica immessa e prelevata si applica quanto segue:

a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 301/01;

b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al Gestore della rete conformemente alla normativa vigente.

3.3 Nel caso di bande di capacità produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.

3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai Titolo 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.

articolo 3.1

Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica

3.1.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:

a) modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2;

b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del Gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al Gestore della rete.

3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera *a)*, prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il Gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il Gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.

Titolo 2

Bilanciamento dell'energia elettrica

articolo 4

Gestione delle congestioni

4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b)*, è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario, in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.

4.2 Il Gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni.

4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 4.1, il Gestore della rete è tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera *b*), punto *i*), e 5.5.

4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

articolo 5

Corrispettivi per il bilanciamento

5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente *rf*, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:

i) il corrispettivo determinato applicando la componente *bh*, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;

ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente *bf*, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente *rf* all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria;

b) il corrispettivo determinato applicando la componente *bf* all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.

5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facoltà di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b*), il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b*), a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facoltà è esercitata, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio.

5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b*), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b*), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera *b*), nella restante parte dell'anno.

5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera *b*), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b*), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b*).

5.4 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.

5.5 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente *bh* al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.

5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento.

Titolo 3

Scambio dell'energia elettrica

articolo 6

Modalità per lo scambio dell'energia elettrica

6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacità di trasporto e dei titolari di bande di capacità produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.

6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacità di trasporto e i titolari di bande di capacità produttiva sono tenuti a comunicare al Gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui è destinata, in tutto o in parte, la medesima energia.

6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto è incluso.

6.5 Per gli impianti nella disponibilità di società controllate dall'Enel Spa o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti è determinata come differenza tra:

- a)** l'energia immessa nei medesimi punti;
- b)** l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.

6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio è definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti.

articolo 7

Regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica

7.1 Al termine di ciascun bimestre il Gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 6, commi 6.2 e 6.6.

7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata dal Gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.

7.3 Il Gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PG_N di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati.

7.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al Gestore della rete.

7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al Gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo Gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa.

7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti negativa il titolare dello scambio è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.

7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia

elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:

a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;

b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PG_N di cui al comma 7.7.

7.7 Il prezzo PG_N è fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:

a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo Integrato;

b) la somma della componente rf e della componente bf .

articolo 8

Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore

8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{mFi} = \frac{K_{mFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{Fi}}$$

dove:

$$K_{mFi} = \frac{hmFi}{hFi} * Z_{Fi}$$

$hmFi$ sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nel mese m ;

hFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nell'anno solare;

Z_{Fi} è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria Fi ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo Integrato.

Titolo 4

Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

articolo 8.1

Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:

- a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;
- b) dei programmi di importazione e esportazione;
- c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.

Titolo 5

Disposizioni transitorie e finali

articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal Gestore della rete all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del Testo Integrato.

9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dall'1 aprile 2002.

9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tabella 1**Componenti r_f e b_f**

Fascia oraria	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)
F1	0,82	0,23
F2	0,33	0,09
F3	0,18	0,05
F4	0,00	0,00

Tabella 2**Componente b_h**

Fascia oraria	b_h (centesimi di euro/kWh)
F1	0,10
F2	0,10
F3	0,10
F4	0,10

Tabella 3**Coefficienti Z_{Fi} di cui all'articolo 8, comma 8.1**

Fascia oraria	Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del Testo Integrato			
	lettera c) (%)	lettere b) e d) (%)	lettera e) (%)	lettera f) (%)
F1	10,0	6,4	9,6	6,7
F2	30,4	9,7	33,5	24,3
F3	16,3	5,0	18,7	15,7
F4	43,2	78,9	38,2	53,3

Adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 30 aprile 2002;

Premesso che:

- con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'Allegato A alla medesima deliberazione;

- con deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) l'Autorità ha modificato e integrato le condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le medesime come Allegato A alla stessa deliberazione (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

- con deliberazione 18 aprile 2002, n. 66/02, (di seguito: deliberazione n. 66/02) l'Autorità ha approvato, con modificazioni, gli schemi di contratto-tipo inviati con nota del Gestore della rete del 4 aprile 2002 (prot. Autorità n. 007860 del 5 aprile 2002) ai sensi dell'articolo 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato);

- la deliberazione n. 317/01;

- la deliberazione n. 36/02;

- la deliberazione n. 66/02;

Considerato che:

- il Titolo 4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede condizioni per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse al fine dell'erogazione del medesimo servizio fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;

- la stipula dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica avverrà posteriormente alla data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.5, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, introducendo, pertanto, un ritardo nei versamenti dei corrispettivi medesimi;

Ritenuto che sia opportuno:

- definire condizioni transitorie per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il periodo precedente l'operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;

- prevedere, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilità finanziaria per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel periodo transitorio antecedente la predisposizione del sistema di comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.2, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, il versamento, da parte dei titolari dei contratti di bilanciamento, di un corrispettivo, a

titolo di acconto, applicato all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;

Delibera

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02.

articolo 2

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

2.1 L'energia elettrica occorrente per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o per l'esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete immessa in ciascun punto di immissione è valorizzata al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo Integrato.

2.2 Il Gestore della rete conclude una convenzione con il soggetto che assicura la fornitura ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, per la regolazione delle partite economiche corrispondenti sia all'energia elettrica immessa di cui al precedente comma 2.1 sia alla differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa per i clienti del mercato libero e quella prelevata dai medesimi clienti. Detta convenzione è stipulata sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Gestore della rete e inviato all'Autorità che esprime eventuali riserve entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

articolo 3

Condizioni economiche

3.1 Per ogni giorno del periodo intercorrente tra la data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.5, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, e la stipula del contratto per lo scambio dell'energia elettrica, nel caso di saldi negativi, il titolare dello scambio versa, sui medesimi corrispettivi, un interesse pari a 1/365 del tasso di interesse legale.

3.2 Nel periodo transitorio antecedente l'operatività del sistema di comunicazione dei programmi di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, il titolare del bilanciamento, che non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 5, comma 5.3, del medesimo Allegato A, paga, a titolo di acconto:

a) un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente *bf* all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;

b) un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente *bf* all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di immissione dotato di misuratore orario.

3.3 Il Gestore della rete procede alla fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 3.2 entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui il corrispettivo si riferisce.

articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Le condizioni transitorie di cui al presente provvedimento si applicano fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

4.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2000)

come rettificata dalla delibera n. 262/01 "Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01".

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 18 ottobre 2001;

Premesso che:

- con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, intendendosi con tale espressione il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti per i clienti del mercato libero;

- la disciplina di cui al precedente alinea, adottata anteriormente all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di continuità con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere di transitorietà, in vista di una successiva riforma da realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

- con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99), l'Autorità ha regolato la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.

Visti

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
- la direttiva europea n. 96/92/CE;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- la delibera 27 febbraio 2001 n. 37/01 (di seguito: delibera n. 37/01);
- gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001, che sottolineano la diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
 - a)** consentire una verifica congiunta del vincolo tariffario ai ricavi (V1) per le controparti della medesima tipologia di contratti di somministrazione, siano essi clienti del mercato libero o clienti del mercato vincolato;
 - b)** evitare di identificare una specifica componente tariffaria a copertura dei costi di gestione dei contratti di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato e delle connesse funzioni commerciali che, essendo di entità trascurabile rispetto al totale dei costi, introdurrebbe inefficienza nell'erogazione dei servizi e complessità nel sistema di regolamentazione dei corrispettivi;
 - c)** applicare la componente UC₃, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, a tutti i clienti finali.

Considerato che:

- le difformità evidenziate in premessa, quanto alla vigente disciplina del trasporto dell'energia elettrica, generano una disparità di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, e che tali difformità si sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso ed uso delle reti applicati ai primi, ai sensi della deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura delle componenti della tariffa di fornitura dell'energia elettrica a copertura dei costi del servizio di trasporto applicata ai secondi, ai sensi della deliberazione n. 204/99;

- sebbene le suddette difformità fossero giustificate dall'esigenza di rendere compatibile il regime di negoziazione dell'energia elettrica basato sulla contrattazione bilaterale con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, esse, tuttavia, producono l'effetto di rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica sopportato dal cliente sensibilmente diverso, a parità di caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del cliente stesso al mercato libero o al mercato vincolato, rendendosi pertanto necessaria l'unificazione delle discipline sopra richiamate;

- il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:

a) siano rilasciate concessioni aventi ad oggetto esclusivo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 9, comma 1), intendendosi quest'ultima come l'insieme di attività preordinate al trasporto ed alla trasformazione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi in un determinato ambito territoriale, secondo quanto proposto dall'Autorità con la delibera n. 37/01;

b) con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sia attribuita al Gestore della rete di trasmissione nazionale la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale (articolo 3, comma 5);

- da quanto sopra considerato consegue che l'attività di vendita dell'energia elettrica non è affidata in esclusiva ai titolari delle suddette concessioni;

- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche delle attività di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione, da intendersi come costituenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: servizio di trasporto), comporta la necessità di regolare i corrispettivi per l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato specificamente ed autonomamente considerata;

- il rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'ambito di dette concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica, il quale è sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di esercizio basato sul riconoscimento della libertà di intrapresa;

- per la determinazione dei vincoli tariffari a copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, con la deliberazione n. 204/99, nonché per la determinazione delle componenti dei corrispettivi del servizio di trasporto alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati i medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui alla deliberazione n. 13/99;
- per effetto delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica per il finanziamento di finalità generali è articolato in maggiorazioni sui corrispettivi di vettoriamento per i clienti del mercato libero, e in componenti delle tariffe di fornitura per i clienti del mercato vincolato;
- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica comporta la necessità di ancorare ai corrispettivi per il servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il finanziamento di finalità di carattere generale afferenti al sistema elettrico, eccezion fatta per quelle che devono essere sostenute esclusivamente dai clienti del mercato vincolato; e che pertanto l'imposizione di queste ultime prestazioni patrimoniali dovrà essere legata ai corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;
- la disciplina posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica prevede, tra l'altro, che il Gestore della rete non disponga delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale, dovendo stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo, apposite convenzioni con le società che ne abbiano la disponibilità per disciplinare gli interventi di esercizio, manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;
- le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevedono che il Gestore della rete sia remunerato secondo criteri di efficienza economica per le attività di competenza svolte con la propria organizzazione; che l'Autorità, secondo quanto disposto dal medesimo articolo e comma, ha individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la forma di remunerazione delle predette attività che, ad oggi, consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione del medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota fissa, determinata dall'Autorità, del corrispettivo per i servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea, per la restante parte, è destinato alla copertura dei costi sostenuti dai titolari delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale; e che detta parte non dipende dalle decisioni imprenditoriali

assunte dal Gestore della rete, bensì è principalmente funzione del volume del servizio di trasporto erogato;

- ogni forma di flessibilità tariffaria, derivante dall'applicazione delle opzioni tariffarie, in capo al Gestore della rete inciderebbe non già sui ricavi dello stesso Gestore della rete, bensì sui ricavi dei soggetti titolari delle infrastrutture di cui al precedente alinea, rendendo totalmente inefficace la previsione di opzioni tariffarie per i clienti finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati ai costi effettivi di erogazione dei servizi da parte del soggetto responsabile dei medesimi costi;

- in conseguenza di quanto sopra illustrato, per il servizio di trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie non può essere applicato al Gestore della rete;

- la definizione di un regime di regolazione tariffaria asimmetrica, da intendersi tale in ragione del fatto che non sarebbe possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per la remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente dal Gestore della rete ai clienti finali, determinerebbe, a danno di questi ultimi, una situazione di disparità di trattamento nei confronti degli altri clienti finali connessi a reti di distribuzione in alta tensione, a parità delle altre condizioni e caratteristiche tecniche;

Ritenuto che:

- sia necessario riformare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *d*), della legge n. 481/95, la disciplina dei corrispettivi per il servizio di trasporto in vigore al fine di evitare difformità ingiustificate di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parità di servizio erogato;

- quanto previsto dal precedente alinea non sia perseguibile tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a tutta l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto, ciò che renderebbe una tale disciplina incompatibile con il funzionamento del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a tal fine, l'estensione del regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;

- tale impostazione, in ragione della flessibilità che garantisce agli esercenti i servizi di pubblica utilità, sia in grado di assicurare la continuità alla copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi economico-finanziari dei medesimi esercenti, come determinati con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;

- al fine di evitare disparità di trattamento tra clienti finali, l'assunzione dei rapporti commerciali aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto a detti clienti, e, di

conseguenza, la definizione di opzioni tariffarie, debbano essere previste per i soli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

- sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i clienti finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente il servizio di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale è connesso;

- per ragioni di gradualità nel passaggio dal regime in esclusiva a quello in cui una molteplicità di soggetti potrà esercitare il servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi di tale attività attraverso una specifica componente inclusa nei corrispettivi per il servizio di trasporto; e che sia inoltre opportuno stabilire disposizioni di carattere transitorio atte a consentire continuità e certezza nell'esercizio di tale servizio;

- il riordino delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, nonché il loro coordinamento con le richiamate innovazioni, possa essere opportunamente realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato Testo Integrato, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo, nei sensi di cui alle considerazioni che precedono, così razionalizzando ed armonizzando le disposizioni già vigenti o di nuova emanazione, dettate in materia dall'Autorità.

Delibera

articolo 1

Approvazione di Testo Integrato

1.1 È approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

articolo 2

Abrogazioni

2.1 Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme sostituite da quelle poste con il Testo Integrato, le seguenti disposizioni:

- a)** la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b)** gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31

dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 7 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000;

e) la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

f) l'articolo 6 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

g) la deliberazione 22 marzo 2001, n. 63/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2001.

2.2 Pure con decorrenza dal 1° gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme incorporate e confermate nel Testo Integrato, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 4 e 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997;

b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'articolo 2 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la deliberazione 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 57 del 9 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000;

f) l'articolo 5 della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) l'articolo 4 della deliberazione 19 luglio 2000, n. 123/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000;

h) la deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000;

i) l'articolo 5 della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

j) la deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

k) l'articolo 4 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

l) l'articolo 3 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 239/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

- m)* la deliberazione 14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
- n)* la deliberazione 25 maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2001;
- o)* l'articolo 7 della deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 226 del 28 settembre 2001;
- p)* l'articolo 3 della deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 185 del 10 agosto 2001.

articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e per l'anno 2002

3.1 Ai fini dell'applicazione della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2001, l'articolo 9, comma 9.5, della medesima deliberazione, è sostituito dal seguente comma:

"9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi all'anno 2001 per una tipologia di utenza risultino positivi, l'esercente nell'anno 2002:

a) a fronte di ricavi eccedentari superiori al 5% dei ricavi ammessi, riconosce un rimborso entro il 31 dicembre 2002 a ciascun cliente che nel 2001 apparteneva alla medesima tipologia. L'ammontare complessivo dei rimborsi è pari ai ricavi eccedentari moltiplicati per $(1+r_2)$ dove r_2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 5 punti percentuali; esso viene ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001;

b) a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi ammessi può, in alternativa:

i) applicare quanto previsto alla lettera a) del presente comma sostituendo r_2 con r_1 , definito pari al tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 3 punti percentuali;

ii) ridurre, nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti appartenenti alla medesima tipologia, escluse le componenti A e UC, in una misura che comporti, entro il quinto bimestre, un accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per $(1+r_1)$. Qualora il complesso delle riduzioni praticate entro il quinto bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente accredita l'ammontare residuo nel bimestre successivo dividendolo in parti uguali tra tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia."

3.2 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali del tasso di riferimento di cui ai comma 7.2, lettere a) e b) del Testo Integrato, non si applicano ai ricavi eccedentari dell'anno 2002.

articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di Conto costi energia

4.1 Fino al 31 dicembre 2001, il Conto costi energia di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, continua ad operare esclusivamente per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici e per la contabilizzazione del gettito della parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta, o importata, ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000.

4.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo ogni residua disponibilità al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera *b*), del Testo Integrato.

articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione

5.1 Fino al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8, della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, alimenta il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione. Con cadenza bimestrale la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 4 della deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, trasferisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, eventuali differenze tra il gettito della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8 della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00 ed i contributi a valere sulla disponibilità del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.

5.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico chiude il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, trasferendo ogni residua competenza al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera *e*), del Testo Integrato.

articolo 6

Disposizioni finali

6.1 La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4 del Testo Integrato, è consentita sino al 15 novembre 2001.

6.2 Gli articoli da 12 a 20, 22 e da 24 a 57, ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

6.3 La componente UC_1 di cui all'articolo 19 del Testo Integrato e la componente UC_3 di cui all'articolo 13 del Testo Integrato sono entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento dell'Autorità.

6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Testo Integrato

delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica

Parte I

Definizioni

articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **l'Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **alta tensione (AT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- **ambito di competenza** è l'ambito territoriale nel quale l'esercente svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica in regime di concessione;
- **bassa tensione (BT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **caratteristiche del prelievo** sono i parametri elettrici che caratterizzano il prelievo di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
- **la Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
- **clienti del mercato libero** sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- **clienti del mercato vincolato** sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
- **codice di condotta commerciale** è il codice di condotta commerciale adottato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, ovvero quello applicato in ottemperanza alla deliberazione n. 242/00;
- **componente CCA** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi del servizio di acquisto e vendita di energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- **componente CDE** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;

- **componente CDF** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di interconnessione per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;
- **componente CTR** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici;
- **componente PV** è la componente tariffaria delle tariffe D2 e D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di combustibile;
- **componenti UC₁** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- **componenti UC₃** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- **componenti UC₄** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
- **componente α_1** è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di trasporto;
- **componenti α_2** è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- **componenti α_3** è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;
- **componente ρ_1** è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- **componente ρ_3** è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- **componente σ_1** è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi di trasporto e di vendita;
- **componente σ_2** è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;
- **componente σ_3** è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di

euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;

- **componente $\tau_1(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **componente $\tau_2(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **componente $\tau_3(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **componente $\tau_1(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **componente $\tau_2(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **componente $\tau_3(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- **consumo specifico medio di combustibile** è il quoziente tra l'equivalente calorico della totalità dei combustibili utilizzati e l'energia elettrica totale netta prodotta mediante gli stessi su base annua;
- **data di entrata in esercizio commerciale di un impianto** è la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il

- sistema elettrico nazionale;
- **dispacciamento** è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
 - i)* degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - ii)* delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali od occasionali, di clienti finali;
 - iii)* della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), della deliberazione n. 95/01;
 - iv)* dei circuiti di interconnessione con le reti estere;
 - **distribuzione** è l'attività di distribuzione esercitata in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
 - **energia netta** è il bilancio tra energia prelevata e energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo;
 - **esercente** è l'esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate dal presente Testo Integrato e che stipula i relativi contratti;
 - **fasce orarie F1, F2, F3 e F4** sono le fasce definite dal Titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90;
 - **fattore di potenza** è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo;
 - **il Gestore della rete** è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
 - **impianti rilevanti** sono gli impianti di produzione di energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, ad esclusione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, e degli impianti soggetti al recupero della maggior valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto;
 - **linea diretta** è una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione;
 - **media tensione (MT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
 - **misura dell'energia elettrica** è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
 - **misure dell'energia elettrica** sono le grandezze elettriche rilevate da un misuratore;
 - **opzione tariffaria** è un insieme di componenti tariffarie definite dagli esercenti per la remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1;
 - **opzione tariffaria multioraria** è un'opzione tariffaria con uno o più

- componenti differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente finale;
- **opzione multioraria per fasce** è un'opzione tariffaria multioraria costituita da una o più componenti tariffarie con un'articolazione temporale compatibile con l'articolazione della componente *CTR*;
 - **ore di alto carico** sono le ore della fascia F2 come definita dal Titolo II, comma 2, paragrafo *b*), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
 - **ore di basso carico** sono le ore della fascia F4 come definita dal Titolo II, comma 2, paragrafo *b*), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
 - **ore di fermata programmata** sono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione previsti sui piani annuali, trimestrali o mensili delle indisponibilità;
 - **ore di fermata accidentale** sono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione conseguenti al verificarsi di guasti o ad esigenze di terzi;
 - **ore di medio carico** sono le ore della fascia F3 come definita dal Titolo II, comma 2, paragrafo *b*), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
 - **parte A e parte B** sono le parti variabili della tariffa elettrica di cui dell'articolo 1 della deliberazione n. 70/97;
 - **parametro C_t** è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
 - **parametro f** è il parametro per la determinazione della componente *PV*;
 - **parametro PG** è la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - **parametro PG_T** è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, espresso in centesimi di euro/kWh, differenziato per fascia oraria;
 - **parametro V_t** è il costo unitario riconosciuto dei combustibili di cui alla deliberazione n. 70/97;
 - **parametri $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$** sono i parametri per la determinazione delle componenti della tariffa TV2;
 - **parametro γ** è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - **parametro λ** è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, differenziato per tipologia di contratto di cui al comma 2.2;
 - **periodo di emergenza** è il periodo di tempo che comprende le ore fisse interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi;
 - **periodo di regolazione** è il periodo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95;

- **potenza disponibile** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato;
- **potenza efficiente lorda di un impianto** è la massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto di produzione di energia elettrica, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le più favorevoli condizioni di portata e di salto;
- **potenza efficiente netta di un impianto** è la potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto di produzione di energia elettrica e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite di energia elettrica nei trasformatori dell'impianto;
- **potenza impegnata** è:
 - i)* la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data del 1° gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
 - ii)* il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti finali.
- **potenza nominale di un generatore elettrico** è la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- **potenza nominale di un impianto** è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
- **potenza nominale media annua** è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
- **potenza prelevata** è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo;
- **producibilità attesa di un impianto idroelettrico** è la produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto;
- **producibilità di un impianto idroelettrico** è la media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;
- **produzione di energia elettrica lorda da un impianto** è la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli Uffici tecnici di finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
- **produzione di energia elettrica netta da un impianto** è la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite di energia elettrica nei trasformatori di centrale;

- **punto di emergenza** è punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui il cliente finale non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
- **punto di immissione** è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
- **punto di interconnessione** è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
- **punto di interconnessione di emergenza** è il punto di interconnessione utilizzato al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui un'impresa distributrice non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un altro punto di interconnessione, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
- **punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- **punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
- **rete di trasmissione nazionale** è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
- **reti con obbligo di connessione di terzi** sono:
 - i)* le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - ii)* le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
 - iii)* le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal Gestore delle medesime;
 - iv)* la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
- **reti di distribuzione** sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;

- **reti interne d'utenza** sono le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette;
 - **società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice** sono le società costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e dalla stessa controllate o alla stessa collegate, nonché la società controllante;
 - **tariffa** è il prezzo massimo unitario di un servizio di pubblica utilità, al netto delle imposte, ai sensi della legge n. 481/95;
 - **tasso di riferimento** è il tasso di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 157 dell'8 luglio 1998;
 - **trasmissione** è l'attività di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
 - **utenza** è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
-
- **direttiva europea 96/92/CE** è la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
 - **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
 - **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - **decreto 19 dicembre 1995** è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996;
 - **decreto 25 giugno 1999** è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
 - **decreto 26 gennaio 2000** è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
 - **decreto 22 dicembre 2000** è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001;
 - **decreto 7 maggio 2001** è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001;
 - **provvedimento CIP n. 34/74** è il provvedimento del Comitato

Interministeriale dei Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 181 dell'11 luglio 1974;

- **provvedimento CIP n. 15/89** è il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;
- **provvedimento CIP n. 34/90** è il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
- **provvedimento CIP n. 45/90** è il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
- **provvedimento CIP n. 6/92** è il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992;
- **deliberazione n. 70/97** è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 202/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 204/99** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 205/99** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 138/00** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 138/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 202 del 30 agosto 2000, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 223/00** è la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2000;
- **deliberazione n. 231/00** è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
- **deliberazione n. 238/00** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
- **deliberazione n. 242/00** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 242/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;

- **deliberazione n. 95/01** è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata e integrata.

Parte II

Regolazione dei corrispettivi

Titolo 1

Disposizioni generali

articolo 2

Ambito oggettivo

2.1 La presente parte reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, articolato nelle seguenti attività:

i) trasmissione dell'energia elettrica;

ii) dispacciamento, remunerato con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 95/01;

iii) distribuzione dell'energia elettrica;

b) acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, articolato nelle seguenti attività:

i) vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;

ii) vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;

iii) dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, remunerato limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del medesimo servizio anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;

c) misura dell'energia elettrica.

2.2 I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 erogati ai clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie:

a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare:

i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture

abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;

ii) le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;

b) per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in bassa tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

c) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in media tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

e) per utenze in media tensione diverse da quelle di cui alla lettera *d)* del presente comma;

f) per utenze in alta e altissima tensione.

2.3 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità e delle disposizioni dei codici di condotta commerciale.

articolo 3

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

3.1 Salvo quanto disposto al Titolo 2, Sezione 2, ed al Titolo 3, Sezioni 1 e 2 della presente parte, l'Autorità disciplina criteri in applicazione dei quali gli esercenti definiscono opzioni tariffarie.

3.2 Le opzioni tariffarie sono suddivise in tre categorie:

a) opzioni tariffarie base, che devono rispettare un vincolo, denominato V2, sui ricavi tariffari conseguibili nell'ambito di ciascun contratto; tali opzioni tariffarie possono essere composte solo da componenti tariffarie riferite alle caratteristiche del prelievo;

b) opzioni tariffarie speciali;

c) opzioni tariffarie ulteriori, che, nei casi in cui l'Autorità fissi una tariffa, possono essere offerte dagli esercenti unitamente alla medesima tariffa.

3.3 Le opzioni tariffarie base e speciali definite dagli esercenti ai sensi del comma 3.2,

lettere a) e b), devono consentire il rispetto di un vincolo, denominato V1, sui ricavi tariffari conseguibili, da parte di ciascun esercente, dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f).

3.4 L'Autorità può riconoscere al singolo esercente, con riferimento ad un'opzione tariffaria speciale, previa presentazione di apposita istanza, ricavi ammessi superiori a quelli compatibili con il vincolo V1 di cui al comma 3.3. Con l'istanza di cui al presente comma l'esercente richiede la determinazione degli eventuali maggiori ricavi ammessi, motivando tale richiesta in relazione ai maggiori costi che l'esercente stesso deve sostenere per l'erogazione di servizi a condizioni diverse da quelle associate alle opzioni tariffarie base.

3.5 L'istanza di cui al comma 3.4 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, contestualmente alla proposta per l'approvazione ai sensi dell'articolo 4 dell'opzione tariffaria speciale cui l'istanza medesima si riferisce, unitamente ai seguenti dati e documenti:

- a)** documentazione atta a consentire la verifica delle caratteristiche del servizio remunerato dall'opzione tariffaria speciale di cui viene richiesta l'approvazione;
- b)** stima del numero di clienti finali che potranno richiedere l'opzione tariffaria speciale, unitamente alle corrispondenti caratteristiche del prelievo;
- c)** prospetto analitico dei costi aggiuntivi che l'erogazione del servizio associato all'opzione tariffaria speciale comporta in rapporto ai costi dell'erogazione del servizio in applicazione delle condizioni contrattuali associate alle opzioni tariffarie base;
- d)** attestazione, supportata da documentazione utile a comprovarne l'attendibilità, del fatto che i costi aggiuntivi di cui alla lettera c) del presente comma sono sopportati dai soli clienti finali che optino per l'opzione tariffaria speciale.

3.6 Le componenti tariffarie ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.

3.7 L'esercente può definire componenti tariffarie applicate alla potenza contrattualmente impegnata, purché renda disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. L'esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.

3.8 Nel caso in cui vengano resi disponibili, ai sensi del comma 3.7, livelli di potenza contrattualmente impegnata inferiori a 37,5 kW, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato, fatta eccezione per i casi in cui presso il cliente finale interessato siano installati misuratori di energia elettrica in grado di registrare la potenza massima prelevata.

3.9 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.6.

3.10 In nessun caso può essere richiesto il pagamento di corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione dei corrispettivi, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

articolo 4

Approvazione e offerta delle opzioni tariffarie

4.1 L'esercente propone all'Autorità, entro il 30 settembre di ciascun anno, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo.

4.2 La proposta di cui al comma 4.1 è presentata con i moduli di cui all'Allegato n. 1.

4.3 L'Autorità, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4.1, verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie con i criteri generali e specifici stabiliti nella presente parte. Detto termine viene prorogato di 15 (quindici) giorni nel caso in cui l'Autorità richieda notizie o effettui approfondimenti in ordine alla proposta. Qualora la pronuncia non intervenga nel termine previsto dal presente comma, le opzioni tariffarie proposte si intendono approvate.

4.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in almeno un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia Autonoma in cui detto ambito è ubicato. Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui le opzioni tariffarie sono proposte, avevano meno di 100.000 (centomila) clienti finali connessi in bassa e media tensione, è sufficiente la pubblicazione delle opzioni tariffarie approvate nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia Autonoma, ovvero, per trenta giorni, negli albi pretori dei comuni situati nell'ambito di competenza dell'esercente.

4.5 La pubblicazione di cui al comma 4.4 rende l'opzione offerta irrevocabile al pubblico, salvo quanto previsto dal comma 4.7.

4.6 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.4, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità.

4.7 La sospensione dell'offerta di opzioni, ovvero la loro modificazione nel corso dell'anno, sono consentite con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

4.8 L'esercente comunica, almeno una volta l'anno, a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente per il cliente medesimo, definita sulla base delle caratteristiche di detto cliente riscontrate nei 12 (dodici) mesi precedenti, se diversa dall'opzione già applicata.

4.9 L'esercente si attiene, nell'offerta delle opzioni tariffarie, alle disposizioni del codice di condotta commerciale riguardanti l'attività pre-contrattuale.

Titolo 2

Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Sezione 1

Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali

articolo 5

Opzioni tariffarie per il servizio di trasporto

5.1 Ciascun esercente il servizio di cui al comma 2.1, lettera a), ad eccezione del Gestore della rete, propone ai sensi del comma 4.1 almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), ubicate nel proprio ambito di competenza.

5.2 Gli esercenti possono proporre, con le modalità di cui all'articolo 4, opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto in aggiunta alle opzioni tariffarie base di cui al comma 5.1.

5.3 L'esercente può applicare componenti tariffarie in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente finale.

articolo 6

Vincolo V1

6.1 I ricavi effettivi conseguiti in ciascun anno solare dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), non possono superare i ricavi ammessi, determinati sulla base dell'opzione tariffaria TV1.

6.2 L'opzione tariffaria TV1 di cui al comma 6.1 è costituita, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), dalle seguenti componenti, i cui valori sono fissati nella tabella 1 di cui all'Allegato n. 2:

ρ_1 , composta dagli elementi $\rho_1(ven)$, $\rho_1(disMT)$ e $\rho_1(disBT)$;

ρ_3 , composta dagli elementi $\rho_3(tras)$, $\rho_3(disAT)$, $\rho_3(disMT)$, $\rho_3(disBT)$, $\rho_3(ven)$.

6.3 Ai fini dell'applicazione del comma 6.1:

a) i ricavi effettivi conseguiti sono pari alla somma dei seguenti addendi:

i) ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 56.2 ad esse relative;

ii) ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.3.

b) i ricavi ammessi sono pari alla somma dei seguenti addendi:

i) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l'opzione tariffaria TV1, di cui al comma 6.2, ad esclusione dell'elemento $\rho_3(tras)$;

ii) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l'elemento $\rho_3(tras)$, ai clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4;

iii) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno la componente CTR di cui al comma 14.1, aumentata di un fattore percentuale a copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'Allegato n. 2, ai clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4;

iv) maggiori ricavi ammessi, ai sensi di quanto previsto al comma 3.4.

articolo 7

Verifiche del rispetto del vincolo V1

7.1 L' esercente, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*):

a) dichiara l'ammontare dei ricavi ammessi e l'ammontare dei ricavi effettivi relativi all'anno solare precedente, come definiti all'articolo 6;

b) dichiara l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente,

essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi riferiti al medesimo anno solare.

7.2 Ciascun esercente, entro il 31 dicembre di ogni anno, riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari di cui al comma 7.1, lettera *b*), relativi alla medesima tipologia e:

a) $(1+r1)$, dove $r1$ è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% dei ricavi ammessi;

b) $(1+r2)$, dove $r2$ è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi.

7.3 L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 7.2 è ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti complessivamente fatturati a ciascun cliente nell'anno precedente quello del rimborso.

7.4 A fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% l'esercente può, in alternativa a quanto previsto al comma 7.2, ridurre nelle fatture dell'anno successivo a quello cui i ricavi eccedentari si riferiscono le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti finali controparti di contratti appartenenti alla tipologia di una percentuale determinata ai sensi del comma 7.5.

7.5 La percentuale di riduzione di cui al comma 7.4 è calcolata in modo tale da prevedere, entro il quinto bimestre dell'anno, un accredito complessivo pari al prodotto tra i ricavi eccedentari e $(1+r1)$, dove $r1$ è determinato ai sensi del comma 7.2, lettera *a*). Qualora l'ammontare effettivamente accreditato entro il quinto bimestre dell'anno sia inferiore a detto importo, nel bimestre successivo l'esercente accredita a ciascun cliente finale controparte di contratti appartenenti alla tipologia un importo pari al rapporto tra l'ammontare residuo da restituire e il numero di tali clienti finali.

7.6 Ciascun esercente dà separata evidenza contabile agli accrediti e ai rimborsi di cui ai commi 7.2 e 7.4.

7.7 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono effettuati gli accrediti o i rimborsi di cui ai commi 7.2 e 7.4, ciascun esercente comunica all'Autorità, per ogni opportuna verifica, l'ammontare di quanto accreditato e rimborsato con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), relativi a ciascuna regione.

articolo 8

Vincolo V2

8.1 La tariffa TV2, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), è costituita dalle componenti tariffarie α_1 , α_2 e α_3 , determinate come segue:

$$\alpha_1 = \rho_1 (\text{ven}) \times \delta_1;$$

$$\alpha_2 = [\rho_1 (\text{disMT}) + \rho_1 (\text{disBT})] \times \delta_2 + [\rho_3 (\text{disMT}) + \rho_3 (\text{disBT}) + \rho_3 (\text{ven})] \times \delta_4;$$

$$\alpha_3 = [\rho_3 (\text{tras}) + \rho_3 (\text{disAT})] \times \delta_3.$$

8.2 I valori dei parametri δ_1 , δ_2 , δ_3 e δ_4 di cui al comma 8.1, relativi a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), sono fissati nella tabella 3 di cui all'Allegato n. 2.

articolo 9

Compatibilità con il vincolo V2

9.1 Un'opzione tariffaria base non multioraria è compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo, l'addebito risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria non è superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al comma 8.1.

9.2 Un'opzione tariffaria base multioraria è compatibile con il vincolo V2 se si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:

- a)** per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad un cliente con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi dell'articolo 10;
- b)** per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con le componenti α_1 , α_2 e α_3 aumentate del 100 % è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria.

9.3 Ai fini della compatibilità con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria applicata nell'ambito di un contratto con durata inferiore all'anno, le condizioni di cui ai commi 9.1 e 9.2 debbono essere soddisfatte applicando la tariffa TV2 con le componenti α_1 e α_2 moltiplicate per il rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto e 365 (trecentosessantacinque).

articolo 10

Distribuzione temporale di riferimento

10.1 Nel caso di opzioni multiorarie per fasce, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 9.2, lettera a), è ottenuta come segue:

a) la potenza impegnata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipo del prelievo di potenza relativo a tale fascia oraria;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipo del prelievo di energia elettrica relativo a tale fascia oraria.

10.2 Nel caso di opzioni multiorarie diverse da quelle di cui al comma 10.1, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 9.2, lettera a), è ottenuta come segue:

a) la potenza impegnata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è pari alla potenza impegnata di cui al comma 10.1, lettera a), relativa alla medesima fascia;

b) l'energia elettrica prelevata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta dividendo il valore dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 10.1, lettera b), per il numero di ore dell'anno appartenenti alla medesima fascia.

10.3 I parametri del profilo tipo del prelievo di potenza di cui al comma 10.1, lettera a) e del prelievo di energia elettrica di cui alla lettera b) del medesimo comma sono fissati nelle tabelle 4 e 5 di cui all'Allegato n. 2.

articolo 11

Punti di emergenza

11.1 Ai fini dell'applicazione delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 5, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

articolo 12

Aggiornamento delle componenti dei vincoli

12.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l’Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di efficacia, le componenti p_1 e p_3 applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse;
- e) limitatamente agli elementi $p1(disMT)$, $p1(disBT)$, $p3(disMT)$ e $p3(disBT)$, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.

12.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 12.1, lettera b), è pari al 4%.

articolo 13

Componenti UC₃

13.1 Ciascun esercente il servizio di trasporto applica ai clienti finali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) le componenti UC₃.

Sezione 2

Corrispettivi per il servizio di trasporto dell’energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori

articolo 14

Corrispettivi per il servizio di trasporto dell’energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale

14.1 Ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale riconosce:

- a) al Gestore della rete un corrispettivo determinato applicando la componente *CTR*, fissata nella tabella 6 di cui all’Allegato n. 2, alla somma:

- i)* dell'energia elettrica netta prelevata dall'impresa medesima dalla rete di trasmissione nazionale;
- ii)* dell'energia elettrica netta immessa nella rete dell'impresa medesima nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'Allegato n. 2;
- b)** al soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica connesso a un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media o bassa tensione un corrispettivo determinato applicando la componente *CTR* di cui alla lettera *a)* del presente comma all'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa medesima nel medesimo punto, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'Allegato n. 2.

articolo 15

Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione

15.1 Ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributtrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto:

- a)** dalla componente *CTR* di cui al comma 14.1, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributtrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna B, di cui all'Allegato n. 2;
- b)** dalla componente *CDF*, applicata a ciascun punto di interconnessione;
- c)** dalla componente *CDE*, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributtrice nei punti di interconnessione.

15.2 La componente *CDF* di cui al comma 15.1, lettera *b)*, è pari:

- a)** alla componente p_1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera *c)*, nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;
- b)** alla componente p_1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera *e)*, nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;
- c)** alla componente p_1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera *f)*, nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.

15.3 La componente *CDE* di cui al comma 15.1, lettera *c)* è pari a:

- a)** una quota pari al 75% della componente p_3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con

riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;

b) una quota pari al 25% della componente p_3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;

c) una quota pari al 20% della componente p_3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.

15.4 Il corrispettivo di cui al comma 15.1, lettera b), non si applica ai punti di interconnessione di emergenza.

articolo 16

Corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i produttori di energia elettrica

16.1 Chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi riconosce al Gestore della rete, per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all'energia elettrica prodotta e immessa nella medesima rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, una componente tariffaria pari a 0,0243 centesimi di euro/kWh.

16.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma è fatturato dal Gestore della rete con cadenza mensile.

articolo 17

Remunerazione delle attività di trasmissione e di dispacciamento

17.1 Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, il Gestore della rete determina l'esborso complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della medesima convenzione tipo come differenza tra:

a) i corrispettivi percepiti dal medesimo Gestore ai sensi del comma 14.1, lettera a), e del comma 16.1, e

b) il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, determinato applicando una componente pari a 0,0397 centesimi di euro/kWh, all'energia di cui al comma 14.1, lettera a).

articolo 18

Aggiornamento delle componenti tariffarie

18.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l’Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di efficacia, la componente *CTR* di cui al comma 14.1, la componente tariffaria di cui al comma 16.1 e la componente di cui al comma 17.1, lettera *b*), applicando:

- a*) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat;
- b*) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
- c*) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d*) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse;

18.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 18.1, lettera *b*), è pari al 4%.

Titolo 3

Corrispettivi per il servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato

Sezione 1

Corrispettivi per il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l’utenza domestica in bassa tensione

articolo 19

Struttura dei corrispettivi

19.1 Ciascun esercente il servizio di vendita dell’energia elettrica offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *b*) a *f*), una tariffa composta dalle seguenti componenti tariffarie:

- a*) componente *CCA*;
- b*) componente *UC₁*, e componente *UC₄*, fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh.

19.2 Qualora il servizio di vendita di cui al comma 19.1 sia oggetto di un contratto che preveda anche l’erogazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica, trovano

applicazione le disposizioni di cui al Titolo 2, Sezione 1, della presente parte, unitamente a quelle di cui alla presente sezione.

articolo 20

Componente a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica (CCA)

20.1 La componente CCA è fissata pari:

a) al prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

b) al prodotto tra il parametro λ , i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'Allegato n. 2, ed il parametro PG_T , per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.

20.2 I parametri γ , PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt , rispetto al valore applicato nel bimestre in corso.

articolo 21

Opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita

21.1 Ciascun esercente può proporre opzioni tariffarie ulteriori rispetto alla tariffa di cui al comma 19.1. Quanto alla proposta e alle modalità di offerta delle opzioni di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

21.2 Al fine della determinazione degli ammontari di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica di ciascun esercente, si considerano come ricavi ammessi dall'applicazione delle opzioni di cui al comma 21.1 i ricavi che lo stesso esercente avrebbe ottenuto se la componente a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica fosse stata fissata conformemente a quanto previsto al comma 20.1.

Sezione 2

Corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione

articolo 22

Tariffe D1, D2, D3

22.1 Con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ciascun esercente il servizio offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), una tariffa denominata D1. La tariffa D1 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

- a)** componente σ_1 ;
- b)** componente σ_2 ;
- c)** componente σ_2 , costituita dagli elementi $\sigma_3(tras)$, $\sigma_3(disAT)$ e $\sigma_3(disMT)$;
- d)** componente CCA, di cui all'articolo 20;
- e)** componenti UC_1 e UC_4 , di cui all'articolo 19;
- f)** componente UC_3 , di cui all'articolo 13.

22.2 Fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa D2 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

- a)** componente τ_1 (D2);
- b)** componente τ_2 (D2);
- c)** componente τ_3 (D2);
- d)** componente PV;
- e)** componenti UC_1 e UC_4 , di cui all'articolo 19;
- f)** componente UC_3 , di cui all'articolo 13.

22.3 Fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diversi da quelli di cui al comma 22.2. La tariffa D3 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

- a)** componente τ_1 (D3);
- b)** componente τ_2 (D3);
- c)** componente τ_3 (D3);
- d)** componente PV;
- e)** componenti UC_1 e UC_4 , di cui all'articolo 19;
- f)** componente UC_3 , di cui all'articolo 13.

22.4 La componente PV di cui ai commi 22.2 e 22.3 è pari al prodotto tra il parametro Ct ed il parametro f.

I valori del parametro f relativi alla tariffa D2 e alla tariffa D3 sono fissati nella tabella 8 di cui all'Allegato n. 2.

22.5 La componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt , rispetto al valore applicato nel bimestre in corso.

22.6 I valori delle componenti σ_1 , σ_2 , σ_3 , $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$, $\tau_3(D2)$, $\tau_1(D3)$, $\tau_1(D3)$, $\tau_3(D3)$, sono fissati nelle tabelle 9, 10, 11 e 12 di cui all'Allegato n. 2.

22.7 Gli scaglioni di consumo espressi in kWh per anno previsti dalla tabella 10 ai fini dell'addebito della componente $\tau_3(D2)$ sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

articolo 23

Opzioni tariffarie ulteriori

23.1 Ciascun esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica può proporre opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3. Quanto alla presentazione e alle modalità di offerta delle opzioni di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

articolo 24

Aggiornamento delle componenti tariffarie

24.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l'Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti σ_1 , σ_2 e σ_3 applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- e) limitatamente agli elementi $\sigma_3(disMT)$, e alla componente σ_2 , il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.

24.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 24.1, lettera b), è pari al 4%.

Sezione 3

Corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato

articolo 25

Ambito di applicazione

25.1 Sino alla data di avvio di operatività dell'Acquirente unico in conformità delle direttive dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

25.2 Successivamente alla data di cui al comma 25.1, le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle forniture di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

25.3 Nei casi di cui ai commi 25.1 e 25.2, l'impresa distributtrice acquirente, per la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti, come definita all'articolo 27, è tenuta al pagamento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26.

articolo 26

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso

26.1 Sino alla data di cui al comma 25.1, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si articola:

- a) in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, determinata dall'Autorità;
- b) in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al parametro *Ct*.

articolo 27

Energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice

27.1 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al comma 25.3 è pari, per ciascuna impresa distributrice e per ciascuna fascia oraria, alla differenza tra:

- a)** l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
- b)** l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.

27.2 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice è pari alla somma dell'energia elettrica:

- a)** immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna B, di cui all'Allegato n. 2;
- b)** prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2;
- c)** immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2;

27.3 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice è pari alla somma dell'energia elettrica:

- a)** prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna B, di cui all'Allegato n. 2;
- b)** prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'Allegato n. 2.

Titolo 4

Servizio di misura dell'energia elettrica

articolo 28

Disposizioni generali

28.1 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.

28.2 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per i servizi di cui al comma 2.1, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente titolo.

articolo 29

Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica

29.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:

- a)** con riferimento ai punti di prelievo, l' esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- b)** con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
- c)** con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
- d)** con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.

29.2 Il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è:

- a)** con riferimento ai punti di prelievo, l' esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- b)** con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
- c)** con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
- d)** con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.

29.3 Il soggetto di cui al comma 29.2 trasmette al Gestore della rete la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo Gestore della rete, degli adempimenti amministrativi di competenza.

29.4 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasporto e di vendita di cui al comma 2.2, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.

articolo 30

Disposizioni relative ai clienti del mercato libero, ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in alta e altissima tensione e agli impianti di produzione di energia elettrica

30.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione e di prelievo relativi:

- a)** ai clienti del mercato libero;
- b)** ai clienti del mercato vincolato connessi in alta e altissima tensione;
- c)** ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica.

30.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:

- a)** consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
- b)** essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
- c)** consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 29.2;
- d)** essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.

30.3 In alternativa a quanto previsto al comma 30.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 29.2 rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.

30.4 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 29.1 che ne dà tempestiva informazione al cliente finale o al soggetto di cui al comma 29.2.

30.5 Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 30.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 29.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

30.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica. Nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 29.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

articolo 31

Disposizioni relative ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione

31.1 Al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione si applica, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 28 e 29, quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99.

articolo 32

Disposizioni relative ai punti di interconnessione

32.1 I misuratori consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di interconnessione.

32.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale da un'impresa distributrice è svolto conformemente alle specifiche tecniche e alle modalità definite dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 138/00.

articolo 33

Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica

33.1 Il servizio di misura dell'energia elettrica è remunerato attraverso i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Parte II, Titolo 2.

Parte III

Prestazioni patrimoniali imposte

Titolo 1

Imposizione

articolo 34

Fissazione delle componenti tariffarie A

34.1 Nel presente titolo vengono fissate le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

34.2 Le componenti tariffarie di cui al comma 34.1 sono:

- a) componente tariffaria A_2 , per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000;
- b) componente tariffaria A_3 , per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- c) componente tariffaria A_4 , per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000;
- d) componente tariffaria A_5 , per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
- e) componente tariffaria A_6 , per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
- f) componente tariffaria A_7 , per la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.

34.3 Le componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), si applicano come maggiorazioni ai:

a) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 1 e Titolo III, Sezione 2, della medesima parte;

b) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici.

34.4 La componente tariffaria di cui al comma 34.2, lettera *f)*, si applica come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 2, per i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti di produzione per i quali è prevista la compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000.

34.5 Le componenti tariffarie A alimentano i conti di gestione di cui al Titolo 2, Sezione 2, della presente parte.

34.6 I valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A_7 , sono determinati dall'Autorità.

articolo 35

Modalità di calcolo della componente tariffaria A_7

35.1 Nel presente articolo sono definite le modalità di calcolo della componente tariffaria A_7 , espressa in centesimi di euro/kWh e applicata all'energia elettrica immessa in rete, per la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000.

35.2 Per gli anni dal 2001 al 2006, per ciascun impianto ed in ciascun bimestre, la componente tariffaria A_7 è pari alla quota, indicata al comma 35.3, della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre e il valore medio ponderato della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, per l'anno 2000, a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 205/99, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre.

35.3 La quota di cui al comma 35.2 è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006.

35.4 In deroga a quanto previsto al comma 35.2 e con riferimento a specifici impianti, il soggetto che ne ha la disponibilità, ha facoltà di richiedere la rideterminazione della componente tariffaria A_7 di cui al comma 35.2, presentando una apposita domanda all'Autorità da cui dovranno risultare, a pena di irricevibilità, le seguenti informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999:

- a)* livello dei costi operativi diretti dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
- b)* livello del valore netto contabile dell'impianto, pari al valore lordo a cui l'impianto è iscritto nello stato patrimoniale al 31 dicembre al netto della consistenza del fondo ammortamento economico-tecnico, dello stesso impianto;
- c)* denominazione dell'impianto e tipologia dell'impianto, specificando se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio o a bacino;
- d)* data di entrata in esercizio, pari alla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
- e)* data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore;
- f)* numero dei generatori elettrici dell'impianto e potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
- g)* potenza nominale dell'impianto, espressa in kW;
- h)* potenza efficiente lorda, espressa in kW;
- i)* potenza efficiente netta, espressa in kW;
- j)* produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1999, espressa in GWh;
- k)* produzione di energia elettrica netta dell'impianto nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1999, espressa in GWh;
- l)* ore medie di funzionamento dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, distinte in F1, F2, F3 e F4, espresse in ore/anno;
- m)* ore di fermata programmata dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, espresse in ore/anno;
- n)* ore di fermata accidentale dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, espresse in ore/anno;
- o)* potenza nominale media annua dell'impianto indicata nella concessione idroelettrica, espressa in kW;
- p)* producibilità dell'impianto, espressa in GWh;
- q)* producibilità attesa dell'impianto, espressa in GWh.

35.5 Le informazioni di cui al comma 35.4 sono fornite, ove possibile, anche su supporto informatico.

35.6 A seguito della richiesta di cui al comma 35.4, l'Autorità determina, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda, i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto:

- a)* dei costi operativi diretti;

- b) di una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto;
- c) di una quota di costi comuni attribuibili all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti.

35.7 Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta nel mercato nazionale rilevante ai fini della quantificazione della componente tariffaria A_7 è pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 52.

35.8 Il Gestore della rete riscuote, contestualmente alla fatturazione del corrispettivo di cui all'articolo 16, la componente tariffaria A_7 , a titolo di acconto e salvo conguaglio in seguito alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui al comma 35.7.

35.9 Per l'anno 2001 il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica rilevante ai fini della quantificazione della componente tariffaria A_7 a titolo di acconto, come previsto dal comma 35.8, è pari al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00.

35.10 Per i soggetti che presentano la domanda di cui al comma 35.4, la componente tariffaria A_7 è quantificata, a titolo di acconto e salvo conguaglio in seguito alle determinazioni di cui al comma 35.6, in misura pari a quanto stabilito ai sensi del comma 35.2.

Titolo 2

Esazione e gestione del gettito

Sezione 1

Esazione

articolo 36

Disposizioni generali

36.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie A , della componente UC_4 e delle altre prestazioni patrimoniali imposte.

36.2 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

articolo 37

Esazione delle componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 e A_7

37.1 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_5 , A_6 , A_7 , e la differenza, se positiva, tra il gettito della componente tariffaria A_4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.

37.2 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio fornito nel bimestre ad ogni cliente finale avente diritto alla componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2:

- a) l'aliquota della componente tariffaria compensativa relativa a tale cliente finale;
- b) il titolo in virtù del quale tale componente tariffaria compensativa viene riconosciuta a tale cliente finale.

articolo 38

Esazione degli importi destinati al conto oneri per recuperi di continuità del servizio

38.1 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 14 di cui all'Allegato n. 2.

38.2 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano inoltre alla Cassa le penalità dovute dagli esercenti nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi di cui al comma 8.5 della deliberazione n. 202/99.

articolo 39

Esazione della componente UC_4

39.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC_4 , in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.

Sezione 2

Gestione del gettito

articolo 40

Istituzione dei conti di gestione

40.1 Sono istituiti presso la Cassa:

- a)** il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A_2 ;
- b)** il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_3 e dalla componente tariffaria A_7 ;
- c)** il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente tariffaria A_4 ;
- d)** il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, su cui affluiscono le disponibilità del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria A_5 ;
- e)** il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A_6 ;
- f)** il Conto oneri per recuperi di continuità del servizio, alimentato dagli importi di cui ai commi 38.1 e 38.2;
- g)** il Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC_1 ;
- h)** il Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, alimentato dalla componente UC_3 ;
- i)** il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dalla componente UC_4 .

40.2 Con cadenza bimestrale la Cassa trasferisce sul Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione dell'energia elettrica nella transizione, eventuali differenze tra il gettito delle componenti tariffarie A_3 e A_7 e i contributi liquidati a valere sulle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

40.3 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.

40.4 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 40.1 per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato

effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

articolo 41

Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue

41.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, sia alle attività connesse e conseguenti che attengono a beni e rapporti giuridici conferiti alla società SOGIN Spa al momento della sua costituzione, ovvero siano svolte dalla società SOGIN Spa anche in consorzio con enti pubblici o altre società.

articolo 42

Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate

42.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

42.2 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire, altresì, le residue competenze, relative a periodi precedenti il 1° gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia.

42.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti dell'energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale.

42.4 Il riconoscimento viene effettuato dalla Cassa nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati.

42.5 Il Gestore della rete dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00, nonché dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale.

42.6 La Cassa provvede a versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui al comma 42.5.

42.7 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite tributarie e fiscali complessive.

42.8 Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del riconoscimento di cui ai commi 42.3 e 42.4 e riscossi dal Gestore della rete sono da questo versati alla Cassa che li registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

articolo 43

Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali

43.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per il rimborso alle imprese distributrici delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 56.2.

43.2 Qualora la differenza di cui al comma 37.1 tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale differenza a favore dell'esercente.

articolo 44

Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca

44.1 Il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca viene utilizzato per la gestione delle disponibilità di pertinenza del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca.

44.2 La Cassa definisce con regolamento approvato dall'Autorità le modalità operative per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000.

articolo 45

Conto oneri per recupero continuità del servizio

45.1 Il Conto oneri per recupero continuità del servizio è utilizzato per il finanziamento dei riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi di continuità del servizio positivi di cui al comma 8.5 della deliberazione n. 202/99, nonché per il finanziamento dell'eventuale riconoscimento, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità delle istanze di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione, dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.

articolo 46

Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato

46.1 Il Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.

articolo 47

Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione

47.1 Il Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione.

articolo 48

Conto per le integrazioni tariffarie

48.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Sezione 3

Gestione del gettito derivante dall'applicazione della componente A₆

articolo 49

Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione

49.1 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 dell'onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica come determinati dall'Autorità.

articolo 50

Modalità di ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000

50.1 I soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 presentano all'Autorità apposita domanda di ammissione.

50.2 In allegato alla domanda di ammissione di cui al comma 50.1, i soggetti aventi diritto forniscono l'elenco di tutti gli impianti già realizzati, come individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000, di cui erano proprietari alla data del 19 febbraio 1997, specificando per ciascun impianto:

a) se l'impianto era già entrato in esercizio alla data del 19 febbraio 1997 o se alla medesima data erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;

b) se all'impianto sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, CIP n. 34/90 e CIP n. 6/92, e successive modificazioni e integrazioni con l'indicazione del titolo in base al quale gli eventuali contributi sono stati riconosciuti ed il periodo di riconoscimento dei contributi stessi;

c) la data dell'eventuale cessazione di attività, dismissione o cessione, indicando, in quest'ultimo caso, il soggetto cessionario.

50.3 I soggetti di cui al comma 50.1, con riferimento a ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), devono allegare le seguenti informazioni e dati:

- a) denominazione dell'impianto e il comune nel quale l'impianto è localizzato;
- b) tipologia dell'impianto, specificando per gli impianti idroelettrici se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio, a bacino o di pompaggio;
- c) data di entrata in esercizio;
- d) data di entrata in esercizio commerciale.

50.4 I soggetti di cui al comma 50.1, con riferimento a ciascun impianto per il quale abbiano assunto obblighi contrattuali anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), e degli impianti soggetti alla compensazione della maggior valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono fornire una dichiarazione da cui risultino:

- a) le finalità e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di intervento per la realizzazione di un impianto o altro tipo di intervento;
- b) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa agli obblighi contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
- c) lo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'intervento alla data del 19 febbraio 1997 e alla data di presentazione della domanda;
- d) i costi relativi ai lavori di cui alla lettera b), i costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda e quelli complessivi dell'intervento;
- e) le penali previste nel caso di revoca o modifica degli obblighi contrattuali assunti;
- f) la data effettiva o prevista di entrata in esercizio e la data effettiva o prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto oggetto dell'intervento;
- g) la producibilità o la produzione di energia elettrica effettiva o attesa dall'impianto oggetto dell'intervento.

50.5 Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

articolo 51

Richiesta di informazioni e dati

51.1 Contestualmente alla presentazione delle domande di cui al comma 50.1, i soggetti aventi diritto devono fornire, per ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), e degli impianti soggetti alla compensazione della maggior valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, le seguenti informazioni e dati:

- a) numero dei generatori elettrici dell'impianto e la potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
- b) potenza nominale dell'impianto espressa in kW al 19 febbraio 1999 e alla data di

presentazione della domanda;

c) potenza efficiente lorda espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di presentazione della domanda;

d) potenza efficiente netta espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di presentazione della domanda;

e) produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;

f) produzione di energia elettrica netta nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;

g) ore medie di funzionamento degli ultimi tre anni disponibili, distinte in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore di basso carico espresse in ore/anno;

h) ore di fermata programmata di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;

i) ore di fermata accidentale di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno.

51.2 Per ciascun impianto termoelettrico già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera *b*), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:

a) tipo di combustibile utilizzato negli ultimi tre anni disponibili, evidenziando eventuali vincoli all'utilizzo;

b) consumo specifico medio di combustibile riferito alla produzione di energia elettrica netta degli ultimi tre anni disponibili espresso in kcal/kWh.

51.3 Per ciascun impianto idroelettrico di pompaggio già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera *b*), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:

a) la potenza nominale media annua indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;

b) la producibilità espressa in GWh;

c) la producibilità attesa espressa in GWh.

51.4 Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.

articolo 52

Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica

52.1 Per gli anni 2000 e 2001 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, commi 6 e 9, del decreto 26 gennaio 2000, per ciascuna impresa titolare di impianti rilevanti viene determinato come segue:

$$p_j = \frac{\sum_{i=1}^4 p_{i,j}^v * Q_{i,j}^v + \sum_{i=1}^4 p_{i,j}^l * Q_{i,j}^l}{\sum_{i=1}^4 (Q_{i,j}^v + Q_{i,j}^l)} \text{ con } j = 1, \dots, 6$$

dove:

i è la fascia oraria Fi , ($i = 1, \dots, 4$);

$p_{i,j}^v$ è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato nella fascia oraria Fi del bimestre j , determinato ai sensi dei commi 52.2 e 52.4, lettera a);

$Q_{i,j}^v$ è la quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato nella fascia oraria Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

$p_{i,j}^l$ è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero determinato ai sensi dei commi 52.2 e 52.4, lettera b), nella fascia oraria Fi del bimestre j ;

$Q_{i,j}^l$ è la quantità di energia elettrica destinata al mercato libero nella fascia oraria Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99.

52.2 Per l'anno 2000:

a) il prezzo $p_{i,j}^v$ è pari alla componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99;

b) il prezzo $p_{i,j}^l$ è pari alla somma algebrica della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 205/99 e dei fattori correttivi fissati nella tabella 15 di cui all'Allegato n. 2, distinti per ciascuna fascia oraria Fi .

52.3 In deroga a quanto previsto al comma 52.2, lettera b), ciascuna impresa titolare di impianti rilevanti per la quale la maggiorazione di cui al comma 2.3, della deliberazione n. 231/00 sia stata pari a zero, ha facoltà di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2001, la rideterminazione del prezzo $p_{i,j}^l$, presentando una apposita domanda all'Autorità da cui devono risultare:

a) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

b) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti a cui si applica la maggiorazione di cui al comma 2.3, della deliberazione n. 231/00.

52.4 Per l'anno 2001:

a) il prezzo p_{ij}^v è pari alla somma:

- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00;
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui al comma 2.1, lettera *b*), della deliberazione n. 205/99;

b) il prezzo p_{ij}^l è pari alla somma:

- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00 e dei fattori correttivi in ciascuna fascia oraria F_i determinati con successivo provvedimento dell'Autorità;
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui al comma 2.1, lettera *b*), della deliberazione n. 205/99.

52.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, le quantità Q_{ij}^v e Q_{ij}^l comprendono l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.

articolo 53

Determinazione dei costi unitari variabili riconosciuti

53.1 Nel presente articolo vengono definiti i criteri per la determinazione del costo unitario variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante, di seguito qualificato come costo variabile riconosciuto.

53.2 Il costo variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante n nella titolarità di un'unica impresa viene determinato come segue:

$$cv_{j,n} = \overline{cv}_{j,n} * \left[\frac{Q_{j,n}}{E_{j,n}} * \frac{\sum_{n=1}^N E_{j,n}}{\sum_{n=1}^N Q_{j,n}} \right] \text{ con } j = 1, \dots, 6$$

dove:

- $\overline{cv_{j,n}}$ è il costo unitario variabile dell'impianto rilevante n determinato ai sensi dei commi 53.3 e 53.4;
- $Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'impianto rilevante n ;
- $E_{j,n}$ è per la produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j di cui al comma 53.5;
- $\sum_{n=1}^N Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa;
- $\sum_{n=1}^N E_{j,n}$ è la somma della produzione di riferimento dell'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa nel bimestre j .

53.3 Per ciascun impianto rilevante n che utilizza combustibili fossili commerciali $\overline{cv_{j,n}}$:

- a) è pari a zero, nell'anno 2000;
- b) è pari al parametro C_t , nell'anno 2001;
- c) per gli anni successivi è determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, differenziandolo per tipologia di impianto a partire dalla piena operatività del mercato elettrico.

53.4 Per gli anni 2000 e 2001, per ciascun impianto rilevante n idroelettrico di pompaggio $\overline{cv_{j,n}}$ è pari al prodotto tra:

- a) il valore medio dell'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio, pari alla media dei prezzi $p_{i,j}^v$ di cui ai commi 52.2 e 52.4, lettera a), ponderati per le quantità;
- b) un fattore correttivo pari in ciascun bimestre j al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'impianto nel medesimo bimestre j .

53.5 La produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j è pari al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000, ed il minor valore tra 1 e il rapporto tra P ed M, dove:

- P è il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
- M è la somma delle producibilità convenzionali di tutti gli impianti rilevanti.

53.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, la produzione di energia elettrica di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto 26 gennaio 2000 comprende l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.

articolo 54

Aggiornamento dei parametri *RR*

54.1 Per ciascun impianto rilevante il parametro *RR* è aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente dall'Autorità. Il valore del parametro *RR* negli anni successivi all'anno 2000 è ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente:

- a*) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- b*) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- c*) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

54.2 Per ciascun impianto rilevante il parametro *RR* viene annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attività di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica.

Parte IV

Regimi tariffari speciali al consumo

articolo 55

Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie *A* e *UC*

55.1 Le aliquote delle componenti tariffarie *A* dovute da soggetti parti di contratti di cui al 2.2, lettere da *d*) a *f*), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.

55.2 Le componenti tariffarie *A* e *UC* si applicano, nella misura ridotta fissata dall'Autorità, all'energia elettrica:

- a*) ceduta alle utenze sottese di cui all'articolo 45 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nei limiti della loro spettanza a titolo di sottensione;
- b*) ceduta dall'Enel Spa alla società Ferrovie dello Stato Spa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

- c) ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
- d) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- e) fornita in alta e altissima tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto 19 dicembre 1995.

55.3 Per i soggetti per i quali il comma 55.2, lettere da a) a d), prevede l'applicazione delle componenti tariffarie *A* e *UC* in misura ridotta, le disposizioni di cui al comma 55.1 si applicano solo ai consumi eccedenti i quantitativi per i quali è prevista l'applicazione delle componenti tariffarie *A* e *UC* in misura ridotta.

55.4 Le componenti tariffarie *A* e *UC* non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa e sue aventi causa.

55.5 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera c), con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie *A* sono applicate unicamente con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a).

55.6 Le componenti tariffarie *A* ed *UC* non si applicano all'energia elettrica consumata dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento delle seguenti attività, ivi inclusi gli usi di illuminazione:

- a) trasmissione e dispacciamento;
- b) distribuzione;
- c) vendita ai clienti del mercato vincolato;

55.7 La deroga di cui al comma 55.6 si applica anche ai clienti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.

articolo 56

Modalità applicative

56.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano ai clienti finali a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte *A* della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte *B* della

tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali.

56.2 A ciascun cliente finale di cui al comma 56.1, l'esercente il servizio di trasporto applica una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per tali clienti dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per il servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2 e per il servizio di vendita di cui alla Parte II, Titolo 3, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

56.3 Gli addebiti di cui al comma 56.2, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

a) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di trasporto e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per il servizio di vendita;

b) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1, di cui al comma 6.2, e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per il servizio di vendita.

56.4 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, di cui al comma 56.2, gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espresso in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

56.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 56.2, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro *Ct* nello stesso bimestre. Nel caso di forniture in alta e altissima tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto 19 dicembre 1995, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale del parametro *Ct* sia risultata positiva.

56.6 Oltre a quanto previsto al comma 56.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime

tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

56.7 L'esercente riconosce, ad un cliente finale, la componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2 anche nel caso in cui tale cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo.

56.8 L'esercente è tenuto a dare separata evidenza contabile degli storni di ricavo derivanti dall'applicazione della componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2.

articolo 57

Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

57.1 Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all'energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 26 giugno 2002;

Premesso che:

- con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, è stato approvato il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo Integrato);
- la Parte III del Testo Integrato reca le disposizioni disciplinanti l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- il comma 34.2 del Testo Integrato prevede sei componenti tariffarie denominate A2, A3, A4, A5, A6, A7 (di seguito: le componenti tariffarie); e che, in particolare, la componente tariffaria A3, è finalizzata, tra l'altro, alla copertura degli oneri sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la componente tariffaria A3 alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire, ai sensi del comma 42.1, del Testo Integrato, la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di

energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché, ai sensi del successivo comma 43.2 del medesimo Testo Integrato, le residue competenze, relative a periodi precedenti il 1° gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992, n.6, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia;

- ai sensi dell'articolo 42 del Testo Integrato, i contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, a valere sul gettito generato dalla componente A3, sono stati estesi all'anticipazione di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo maturato;

- le componenti tariffarie, con eccezione della sola componente tariffaria A7 sono attualmente applicate come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto erogato ai clienti finali e come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto fornito a imprese distributrici, limitatamente agli usi finali delle stesse;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L 027 del 30 gennaio 1997;

- il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

- il Testo Integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01), recante l'adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di

dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, entrambe contenute nell'Allegato A alla medesima deliberazione;

- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazioni e integrazioni della deliberazione n. 317/01, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione risultante dalla integrazione delle suddette modificazioni e integrazioni nell'Allegato A alla deliberazione n. 317/01 (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 66/02, pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 23 aprile 2002, recante l'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.1, condizioni transitorie del servizio di dispacciamento (di seguito: deliberazione n. 66/02);

Considerato che:

- l'entrata in operatività, nell'anno 2002, di nuova capacità di generazione ammessa al regime di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 determina un aumento della quantità di energia elettrica che il Gestore della rete, ai sensi del medesimo articolo, è tenuto a ritirare, con il conseguente incremento dello sbilancio economico tra i costi di acquisto della suddetta energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti dalla vendita della medesima energia elettrica;

- la situazione congiunturale dei primi mesi dell'anno 2002, con particolare riferimento allo sfavorevole andamento idrologico che ha, di fatto, ridotto la producibilità degli impianti di generazione idroelettrici installati sul territorio nazionale, ha fortemente condizionato gli effetti dell'applicazione del regime della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici (cosiddetta estrazione della rendita idroelettrica); e che detta situazione ha ridotto il gettito della componente A7 imposta ai titolari di impianti idroelettrici quale adeguamento dei corrispettivi dagli stessi dovuti al Gestore della rete per il servizio di trasporto;

- in conseguenza di quanto descritto negli alinea precedenti, si è venuto a determinare un consistente incremento dell'esposizione del Gestore della rete in relazione agli oneri commerciali e fiscali rivenienti dalle compravendite di energia elettrica cui è tenuto ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, del peso delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti del servizio di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale;

- il Gestore della rete, secondo le disposizioni del Testo Integrato, pur qualificato come esercente, in regime di concessione esclusiva, del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, non eroga direttamente detto servizio ai clienti finali; e che, di conseguenza, il Gestore della rete non ha rapporti commerciali con detti clienti che remunerano il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale versando all'impresa distributrice territorialmente competente un corrispettivo che comprende una componente a remunerazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale da questa sostenuti;

- la disciplina delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento comprende, tra l'altro, la regolazione delle condizioni economiche e, in particolare, all'articolo 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, dei corrispettivi per il bilanciamento dovuti dai clienti del mercato libero al Gestore della rete rispettivamente per ciascun punto di prelievo nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale acceso in esito alla stipula di un contratto da predisporre, ai sensi dell'articolo 2.4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, in applicazione dello schema approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 66/02;

- la disciplina di cui al precedente alinea e la disciplina delle condizioni economiche del servizio di trasporto integrano il regime dei corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale che l'Autorità definisce ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/99, tale definizione comprendendo, ai sensi del successivo comma 11, anche la fissazione delle componenti tariffarie di adeguamento dei medesimi corrispettivi ai fini della copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

- il comma 34.2 del Testo Integrato prevede che le componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 si applicano come maggiorazioni ai:

a) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 1 e Titolo III, Sezione 2, della medesima parte;

b) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla Parte II, Titolo 2, Sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici;

- la componente tariffaria A4, è finalizzata alla perequazione, in capo alle imprese distributrici, dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000 ;

Ritenuta l'opportunità:

- di contenere l'onere per il finanziamento delle finalità sottese alla imposizione della componente tariffaria A3, da un lato, rendendo la gestione del gettito generato dall'imposizione di detta componente tariffaria più aderente alle finalità cui è vincolato e, dall'altro, attraverso modifiche del sopra richiamato regime delle componenti

tariffarie che creino le condizioni per una più efficiente gestione degli oneri fiscali generati dall'attività di compravendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;

- di prevedere che, per quanto riguarda i clienti del mercato libero, le componenti tariffarie A2, A3, A5 e A6 non siano applicate come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto versati da questi ultimi all'impresa distributrice per ambito territoriale di competenza, ma ai corrispettivi per il bilanciamento erogato agli stessi clienti dal Gestore della rete, ferma restando l'invarianza del carico complessivo e relativo risultante dall'imposizione sulla generalità dei clienti finali, come regolato dalle determinazioni dell'Autorità;

- di prevedere che il Gestore della rete possa trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo Integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente tariffaria A3 nei termini di cui al precedente alinea;

- di prevedere, inoltre, in capo alla Cassa Conguaglio, la facoltà di delegare alle imprese distributrici il versamento diretto al Gestore della rete di una percentuale del gettito della componente A3 dalle stesse riscossa, definita dalla stessa Cassa in relazione alle esigenze di gettito poste dalla erogazione dei contributi di cui al comma 42.3 del Testo Integrato;

Delibera

articolo 1

Modificazioni del Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica

1.1 Il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito richiamato come il Testo Integrato), è modificato come segue:

a) all'articolo 34 è inserito un comma 34.3.1 formulato come segue:

"34.3.1 Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al comma 34.3, lettera a), sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato".

b) all'articolo 40 è inserito un comma 40.5 formulato come segue:

“40.5 La Cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6, di una percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa Cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate”.

articolo 2

Modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento

2.1 Le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito richiamato come Allegato A), sono modificate mediante inserimento nell'articolo 5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente: “5.7 Ai corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera a), 5.2, lettera a) e 5.4 si applica, come maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere a), b), d) ed e) del Testo Integrato. Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo Integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente A3 nei termini di cui al presente comma. L'ammontare della trattenuta può essere ridotto dalla Cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del Testo Integrato.”

articolo 3

Pubblicazioni ed entrata in vigore

3.1 Il Testo Integrato e l'Allegato A, nelle versioni risultanti dalle modificazioni approvate con il presente provvedimento, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° luglio 2002.

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, Supplemento ordinario, n. 279 in vigore dall'11 gennaio 2002)

articolo 1

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio

del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la Regione o la Provincia Autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere

al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2001

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

Ministro dell'Economia e delle Finanze: Tremonti

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Lunardi

Ministro delle Attività Produttive: Marzano

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 374):

Presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tremonti), dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Lunardi), dal Ministro delle Attività Produttive (Marzano) e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Matteoli) il 3 luglio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici) e 13a (Territorio), in sede referente, il 3 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli affari delle Comunità Europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 25 luglio 2001.

Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2001 e approvato il 3 agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1516):

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, l'11 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 26 e 27 settembre 2001 e il 9 ottobre 2001.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 2001 (atto n. 1516/A - relatore on. Armani).

Esaminato in aula il 19 settembre 2001, l'11, 15, 16 ottobre 2001 e approvato con modificazioni il 17 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 374/B):

Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici) e 13a (Territorio), in sede referente, il 18 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 21, 27, 28 e 29 novembre.

Esaminato in aula il 29 novembre 2001 e approvato il 6 dicembre 2001.

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 68 del 21 marzo 2002)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- Viste la decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della suddetta rete onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi;

- Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati e visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle Amministrazioni centrali per la realizzazione d'infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

- Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

- Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, che, tra le principali iniziative di politica economica, prevede la realizzazione di un programma di opere pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, stimando l'importo complessivo del programma in 100.000 miliardi di lire (51.646 M(Euro) distribuito nell'arco dell'intera legislatura, con finanziamento per il 50% a carico del bilancio pubblico e per il 50% mediante ricorso al project-financing, e prevedendo l'emanazione di apposito strumento legislativo volto ad imprimere la necessaria accelerazione all'iter realizzativo delle opere incluse nel programma;

- Visto il testo normativo (A.S. 374-B), approvato definitivamente dalle Camere il 6 dicembre 2001 e promulgato in data odierna con il n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), in corso di pubblicazione, che, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le infrastrutture

pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato in base alle indicazioni procedurali contenute nello stesso comma 1, sancendo che il programma persegue finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale e tenga conto del Piano generale dei trasporti, fermo restando peraltro che l'inserimento di opere non ricomprese in detto Piano costituisce automatica integrazione dello stesso, e disponendo che, in sede di prima applicazione della legge, il programma medesimo sia approvato da questo Comitato entro il 31 dicembre 2001;

- Visto il disegno di legge in materia di infrastrutture, collegato alla legge finanziaria relativa all'anno 2002 (A.C. 2032), che autorizza, a decorrere da detto anno, specifici limiti d'impegno per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche individuate nel programma di cui sopra, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati all'uopo disponibili;

- Vista la nota in data 14 dicembre 2001 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, in vista della riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, lo schema di programma delle "infrastrutture strategiche";

- Considerato che la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formato oggetto di discussione da parte della Conferenza unificata nelle sedute del 5 e del 20 dicembre 2001;

- Considerato che lo schema di programma, unitamente alle indicazioni di investimento complessivo e di previsione di spesa nel triennio 2002-2004, è stato oggetto di approfondito esame nel corso delle riunioni preparatorie di questo Comitato del 17 e del 20 dicembre 2001, esame dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate dal suddetto disegno di legge in materia d'infrastrutture al programma di cui trattasi;

- Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il programma, che tiene conto delle indicazioni e valutazioni emerse nelle suddette riunioni preparatorie e che, in particolare, prevede investimenti localizzati nel Mezzogiorno, per il triennio 2002-2004, in misura pari a circa il 45% degli investimenti complessivi;

- Preso atto che, nella stesura definitiva come sopra sottoposta a questo Comitato, lo schema di programma si articola nei seguenti sottosistemi:
 - Sistema valichi
 - Corridoi longitudinali plurimodali (padano; Tirreno-Brennero; tirrenico-Nord Europa; adriatico; dorsale centrale)

- Sistema Mo.se.
 - Ponte sullo Stretto di Messina
 - Corridoi trasversali dorsale appenninica
 - Piastra logistica euromediterranea della Sardegna
 - Hub portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali
 - Sistemi urbani
 - Schemi idrici, concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale ed insulare
 - Piano degli schemi irrigui
 - Piano degli interventi idro-geologici prioritari
 - Piano degli interventi nel comparto energetico
 - Piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni
 - Sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mirato all'attuazione del programma;
- Preso atto che molti interventi inclusi nei sottosistemi sopra elencati figurano ricompresi nelle intese istituzionali di programma e relativi Accordi di programma quadro, affidati al coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Preso atto che il piano degli interventi nel comparto energetico ed il piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni prevedono investimenti di notevole entità da parte di soggetti privati;
- Preso atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto, sì che occorre rinviare l'approvazione allorché sarà disponibile la versione finale, con il dettaglio delle opere da includere nel programma;
- Ritenuto che il "sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mirato all'attuazione del programma" non sia immediatamente riconducibile ai contenuti del programma stesso, pur ponendosi in funzione strumentale per la realizzazione del medesimo;
- Udita la relazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sottolinea come lo schema di programma sia stato elaborato sulla base di un'attenta verifica delle esigenze del Paese, sentendo in collaborazione con il Ministro per gli Affari Regionali - le singole regioni, e che precisa che gli interventi individuati in detto schema sono da valutare in una logica complessiva di sistema, che - per quanto attiene in particolare agli investimenti per la mobilità - è coerente con il disegno di rete tracciato dalla normativa comunitaria e dal P.G.T.L. e che presuppone una lettura integrata degli interventi di programma e degli interventi ricompresi nei piani di settore e soprattutto nel contratto di programma stipulato con la Società FS per il quinquennio 2001-2005 e nel programma triennale della viabilità 2002-2004;

Delibera

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso di pubblicazione, ed ai fini dell'accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" che, considerati nell'ottica d'integrazione complessiva esposta in premessa e portati a sistema nell'ambito dei settori d'intervento del pari specificati in premessa, assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese: il programma è sintetizzato nel prospetto Allegato sub 1), che riporta una prima valutazione dei dati di costo e degli importi disponibili già esistenti per i singoli investimenti inclusi nel programma e che costituisce parte integrante della presente delibera; mentre negli altri allegati, che costituiscono del pari parte integrante della presente delibera, sono riportati – rispettivamente – il programma degli interventi trasportistici articolato per regione ed inclusivo di altri interventi inseriti solo ai fini dell'accelerazione delle procedure (all. 2), il piano degli schemi idrici (all. 3), il piano degli interventi nel comparto energetico (all. 4), la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni (all. 5): la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la regione interessata. Con successiva delibera ed a integrazione del suddetto programma, questo Comitato provvederà ad approvare il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idrogeologici prioritari. In tale occasione questo Comitato provvederà, altresì, nell'ambito delle modalità di approvazione dei progetti e delle procedure di monitoraggio previste dalla normativa vigente, ad individuare le forme di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche con riguardo all'inserimento delle iniziative nelle Intese istituzionali di programma.

2. La definizione del quadro finanziario resta subordinata all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2002 e del collegato alla finanziaria stessa in materia d'infrastrutture (citato A.C. 2032). In tale contesto le previsioni di spesa riportate nel menzionato Allegato 1 hanno carattere programmatico e mirano, tra l'altro, a rilevare il fabbisogno residuo per le annualità successive al 2002, anche in relazione alle disposizioni della legge richiamata.

In particolare per il 2002 le previsioni di spesa sono pari a 2.763,51 M(Euro), così ripartiti:

(importi in milioni di euro)

	CENTRO-NORD		SUD		
VOCE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	TOTALE
Progettazione	191,40	58,4	136,34	41,6	327,74
Lavori	1.251,07	51,4	1.184,70	48,6	2.435,77
TOTALE	1.442,47	52,2	1.321,04	47,8	2.763,51

3. Questo Comitato, anche in coerenza con i principi di addizionalità richiamati in premessa, procederà, successivamente all'approvazione del predetto disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, alla ricognizione – per ciascun intervento – delle diverse fonti di finanziamento disponibili, sulla base delle schede predisposte secondo lo schema discusso nella riunione preparatoria del 17 dicembre 2001.

4. Alla luce, tra l'altro, delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 sul coinvolgimento di capitali privati, l'Unità tecnica - Finanza di progetto provvederà ad individuare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di detti capitali privati e a tal fine procederà a effettuare studi pilota su alcuni progetti selezionati, avendo riguardo alle finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio, dal Ministero dell'Economia d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture. La predetta Unità riferirà a questo Comitato circa le risultanze degli studi stessi.

5. L'assegnazione delle risorse previste dall'articolo 7 del richiamato d.d.l. collegato alla legge finanziaria 2002 dovrà essere effettuata, secondo i criteri di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale sottesi dal menzionato articolo 1 della "legge obiettivo" e del resto già tenuti presenti nello schema di programma, in relazione agli esiti delle ricognizioni di cui sopra.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2001

Il Presidente Delegato: Giulio Tremonti

Allegato 4

Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla liberalizzazione del mercato elettrico, ha previsto la costituzione del "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" con il compito di esercitare, in concessione, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale in alta ed altissima tensione.

Il GRTN, entro il 1° dicembre di ogni anno, deve, inoltre, predisporre un programma triennale scorrevole contenente le linee di sviluppo della rete stessa al fine di assicurare la copertura della domanda di energia elettrica e lo svolgimento del servizio in sicurezza ed affidabilità.

Il piano è inviato al Ministero dell'Industria che lo approva dopo averne verificata la rispondenza alle norme di legge, agli indirizzi strategici ed operativi ed agli obiettivi derivanti dalla concessione.

A gennaio 2001, il Gestore della rete ha predisposto e inviato al MICA, che lo ha approvato, il "programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale" valido per gli anni 2001/2003.

Affinché gli interventi contenuti nel Programma possano essere realizzati nei tempi previsti, è assolutamente necessario che le autorizzazioni vengano rilasciate in tempi definiti e certi, fissando nuove procedure per la semplificazione degli iter amministrativi ed il riordino delle procedure relative alle servitù.

Il Governo ha riconosciuto la rilevanza di tali opere e nel DPEF per gli anni 2002/2006, relativamente al settore energetico, ha posto anche i seguenti obiettivi:

- la creazione di un mercato europeo dell'energia, da realizzarsi potenziando le interconnessioni con l'estero;
- la definizione di un sistema di regolamentazione stabile e certo che, semplificando gli iter autorizzativi di parte pubblica, incoraggi la realizzazione degli investimenti necessari per lo sviluppo delle infrastrutture;
- lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, secondo il piano definito dal Gestore della stessa rete.

Tra gli interventi compresi nel Programma di sviluppo approvato, se ne segnalano alcuni di preminente interesse nazionale ai fini dell'utilizzo degli strumenti previsti dalla Legge obiettivo.

Si tratta di interventi per i quali sono previsti investimenti per circa 774,685 milioni di euro, tutti finanziati dagli utilizzatori della rete e quindi senza alcun onere per lo Stato.

Interventi di rilevanza strategica previsti nel “Programma di sviluppo della rete di trasmissione nazionale” deliberato dal GRTN il 24.01.2001

Collegamenti per potenziare l’interconnessione con i Paesi confinanti, superando le attuali limitazioni agli scambi di energia:

Tratto italiano della linea 380 kV in doppia terna S.Fiorano-Robbia (Svizzera) ⁽¹⁾	Lombardia
Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano-Lienz (Austria)	Veneto

Collegamento per potenziare l’interconnessione tra la Sardegna e il continente e consentire di partecipare con minori vincoli al processo di liberalizzazione del mercato elettrico:

Nuovo collegamento sottomarino in corrente continua ⁽²⁾	Sardegna
--	----------

Collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale:

<p>Linea 380 kV Turbigo (MI)-Bovisio (MI): consentirà di superare i limiti attuali sui transiti in Lombardia ed in particolare sulla produzione della centrale termoelettrica esistente di Turbigo, garantendo l’esercizio in sicurezza della rete di trasmissione nell’area di Milano</p>	Lombardia
<p>Linea 380 kV Venezia nord-Cordignano (TV): consentirà di alimentare in sicurezza le stazioni di trasformazione esistenti di Udine ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI) e le future stazioni di Montecchio (VI) e Vedelago (TV) e di eliminare locali limitazioni al processo di liberalizzazione del mercato elettrico</p>	Veneto
<p>Linea 380 kV La Spezia-Acciaiuolo (LI): gli interventi previsti sulla linea esistente consentiranno di rimuovere le attuali limitazioni all’esercizio ⁽³⁾</p>	Toscana
<p>Linea 380 kV S.Barbara (AR)-Tavarnuzze (FI)-Casellina (FI) ⁽⁴⁾: l’intervento, insieme alla stazione di Casellina, consentirà di eliminare le attuali limitazioni di esercizio sulla direttrice Poggio a Caiano (PO)-Tavarnuzze (FI)-Calenzano (FI)</p>	Toscana
<p>Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)-Roma nord e Montalto di Castro (VT)-Suvereto (LI): in prossimità di Grosseto, per migliorare gli scambi in sicurezza tra le aree Centro-nord e Centro-sud</p>	Toscana
<p>Linea 380 kV Matera-S.Sofia (CE): il suo completamento consentirà il trasferimento in sicurezza verso la Campania dell’energia prodotta in Puglia e di quella importata dalla Grecia</p>	Basilicata
<p>Linea 380 kV Rizziconi (RC)-Laino (CS): farà aumentare l’affidabilità della rete di trasmissione in Calabria e gli scambi Sicilia-continente</p>	Calabria

Nuove stazioni di trasformazione e relativi raccordi alle reti, per alimentare adeguatamente le reti a tensione inferiore e migliorare la qualità del servizio:

Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	Veneto
Stazione di trasformazione 380/130 kV di Vedelago (TV)	Veneto
Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	Emilia Romagna
Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) ⁽⁴⁾	Toscana
Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (FI) ⁽⁴⁾	Toscana
Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbazia (MC)	Marche
Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TR)	Umbria
Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	Campania
Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)	Calabria
Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	Umbria

Raccordi di rete a stazioni esistenti

Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Laino (CS)	Calabria
Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò (CT) ⁽⁵⁾	Sicilia
Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)	Sardegna

⁽¹⁾ Lo studio della linea è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma TEN-Energy.

⁽²⁾ In data 26.10.2001 è stato emesso il bando di gara relativo allo studio di valutazione tecnico-economica e di inserimento ottimale nel sistema elettrico italiano di un nuovo collegamento in corrente continua tra la Sardegna e il continente.

⁽³⁾ Un'ordinanza del Tribunale di Pisa del 1996 prevede che la linea possa essere messa in servizio solo in condizioni di emergenza e per un numero limitato di giorni all'anno.

⁽⁴⁾ L'intervento previsto dal "Protocollo di intesa" sottoscritto tra la regione Toscana e l'Enel nel febbraio 2000.

⁽⁵⁾ La stazione è stata completata, ma non può entrare in servizio per la mancanza dei relativi raccordi 150 kV.

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, Supplemento ordinario, n. 174)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività Culturali, dell'Interno, della Giustizia e per gli Affari Regionali;

Emana il seguente decreto legislativo

Capo I

Infrastrutture ed insediamenti produttivi

articolo 1

Oggetto - Definizioni

1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le Regioni o Province Autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

4. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione

concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.

7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:

- a)** legge delega è la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b)** programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
- c)** Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d)** infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
- e)** opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle Regioni o Province Autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
- f)** fondi, indica le risorse finanziarie – integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili – che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
- g)** soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* della direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresì soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
- h)** CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, integrato con i presidenti delle Regioni e Province Autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
- i)** legge quadro è la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- l)** regolamento è il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- m)** concessione è il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario

sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto; **n)** affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo.

articolo 2

Attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle Regioni o Province Autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscrivere tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province Autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle Regioni o Province Autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle Regioni o Province Autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole Regioni o Province Autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della

successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle Attività Produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive.

3. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, da tecnici individuati dalle Regioni o Province Autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni o Province Autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la collaborazione della Unità tecnica - Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i presidenti delle Regioni o Province Autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della Regione o Provincia Autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle Regioni o Province Autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle Amministrazioni statali e regionali interessate.

articolo 3

Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle Regioni o Province Autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle Amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente

decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle Regioni o Province Autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della Regione o Provincia Autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la Regione o Provincia Autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle Regioni o Province Autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la Regione o Provincia Autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la Regione o Provincia Autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti propone al CIPE, d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova

valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della Regione o Provincia Autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

articolo 4

Progetto definitivo - Pubblica utilità dell'opera

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati

interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le Pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della Regione o Provincia Autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

articolo 5

Interferenze

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto Gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del Gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

articolo 6

Modalità di realizzazione

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

- a)** concessione di costruzione e gestione;
- b)** affidamento unitario a contraente generale.

articolo 7

Concessione

1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture è regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonché dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo.

2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:

a) il soggetto aggiudicatore può alternativamente:

- imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;

- invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;

b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:

- norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;

- norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro e del regolamento;

c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento

a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/CEE.

4. Per le concessioni già affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, già affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.

articolo 8

Promotore

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. È comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 37-bis della legge quadro.

3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

5. La gara di cui all'articolo 37-quater della legge quadro è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

articolo 9

Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

- b)* alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
- c)* alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
- d)* al collaudo delle stesse;
- e)* alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti:

- a)* restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
- b)* al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla integrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che

l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge quadro.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

articolo 10

Procedure di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della procedura non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a cinque.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2;

f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.

7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro.

8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.

articolo 11

Collaudo

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

articolo 12

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.

6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.

articolo 13

Insedimenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.

2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle Attività Produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle Amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le Amministrazioni

competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle Amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 18.

5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6.

6. Le funzioni amministrative previste dal presente decreto relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle Attività Produttive.

7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 del presente decreto legislativo.

articolo 14

Norme in materia processuale

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:

- a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice competente;
- b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener

conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;

c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. In applicazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto.

articolo 15

Regolamento

1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla legge quadro, il regolamento, nonché gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonché alle Regioni, Province Autonome, province, città metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a Regioni, Province Autonome, province, città metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.

2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potestà di cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.

3. In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:

a) le modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della

Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze;

b) le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità, per la Regione o Provincia Autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori;

c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto;

d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili;

e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo;

f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.

4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

articolo 16

Norme transitorie e derogatorie

1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.

2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso.

3. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.

4. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

5. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente decreto legislativo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto di Messina Spa, istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.

6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo.

7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 13, in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.

Capo II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

articolo 17

Campo di applicazione

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.

5. Con successivo decreto legislativo sarà regolata la procedura di autorizzazione ambientale integrata per gli insediamenti produttivi.

articolo 18

Procedure

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

4. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle Attività Produttive. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio o del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

articolo 19

Contenuto della valutazione di impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della Pubblica Amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

articolo 20

Compiti della Commissione speciale VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale ordina al soggetto Gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2002

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Lunardi

Ministro dell'Economia e delle Finanze: Tremonti

Ministro delle Attività Produttive: Marzano

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Ministro per i Beni e le Attività Culturali: Urbani

Ministro dell'Interno: Pisano

Ministro della Giustizia: Castelli

Ministro per gli Affari Regionali: La Loggia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 26 marzo 2002,

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 12, lettera *d*), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h*), della medesima legge l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti;

- allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorità:

a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277, alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il Testo Integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito:

decreto legislativo n. 79/99) ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

- la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) è costituita da provvedimenti emanati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: il CIP) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n. 79/99;

- gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/99, stabiliscono che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;

- il soprarichiamato obbligo di connessione è sottoposto alle regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorità, ai sensi della legge n. 481/95 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe e di corrispettivi;

Visti:

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- la legge n. 481/95;

- il decreto legislativo n. 79/99;

- il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002);

Visti:

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000);

Visti:

- il provvedimento CIP 11 novembre 1961, n 949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento CIP n. 949/61);

- il provvedimento CIP 30 luglio 1986, n 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 181, del 6 agosto 1986;

- il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

- il provvedimento CIP 14 dicembre 1993, n 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 301, del 24 dicembre 1993;

- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;

- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n.196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01);

- il Testo Integrato;

Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione;

Considerato che:

- in data 7 agosto 2001, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si è conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n.196/01, con la trasmissione all'Autorità di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati;

- l'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilità, comportando tale dichiarazione l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;

- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilità, con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;

- con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, più in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;

Considerato che:

- l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche è volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parità di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialità e neutralità da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;

- i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal CIP non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo n. 79/99;

- il provvedimento CIP n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facoltà per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;

- per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non è prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento CIP n. 6/92; e che i

provvedimenti del CIP richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non già alle condizioni di erogazione del servizio di connessione;

Considerato che:

- l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte del singolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per la rimanente parte, imputabili alla generalità dell'utenza in termini di sviluppo sistemico della rete, cioè comportanti beneficio ad una serie di soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo;

- gli interventi di sviluppo della rete comprendono:

a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attività ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attività di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico Gestore di rete;

b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilità del soggetto utente della rete;

- in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali è posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilità per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione più favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;

- per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilità ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poiché l'utente deve, altresì, ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche;

- per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che sia opportuno:

- provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche;
- assicurare parità di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica;
- disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autorità la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione;
- estendere il principio di cui al provvedimento CIP n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilità, ferma restando la potestà di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate;
- attribuire al soggetto richiedente la facoltà di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilità per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuità con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti;
- prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione;
- prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attività di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualità nell'applicazione delle modalità di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalità transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste;

Delibera

Titolo 1

Disposizioni generali

articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:

- **servizio di connessione alle reti elettriche** è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
- **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- **gestione della rete** è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- **Gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici;
- **impresa distributtrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione;
- **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- **potenza di connessione** è la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;

- **soggetto richiedente la connessione** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.

2.2 Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di generazione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:

- a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano già connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

2.3 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:

- a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
- b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- c) i soggetti richiedenti la connessione.

2.4 I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.

Titolo 2

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

articolo 3

Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

3.1 Entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.

3.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere:

- a)* le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b)* le modalità e i tempi di risposta del Gestore di rete interessato;
- c)* le soluzioni di massima per la connessione nonché i termini di validità della soluzione proposta dal Gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- d)* le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
- e)* le modalità e i tempi in base ai quali il Gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
- f)* le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
- g)* gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.

3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera *f)*, prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

- a)* potenza di connessione;
- b)* livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- c)* tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- d)* topologia della rete elettrica esistente;
- e)* eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

3.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall’Autorità nell’ambito delle determinazioni di cui all’articolo 8, al comma 8.6.

articolo 4

Impianti di connessione

4.1 L’insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l’impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.

4.2 Il Gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:

- a)** gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all’articolo 3, comma 3.4;
- b)** gli impianti di utenza per la connessione.

4.3 Il Gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest’ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all’articolo 3, comma 3.2, lettera g).

4.4 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili al Gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione, nonché per la gestione, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il Gestore medesimo prima dell’inizio della realizzazione.

4.5 Il soggetto richiedente la connessione può domandare, all’atto dell’accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte dai gestori di rete, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del Gestore di rete alle condizioni economiche fissate dall’Autorità nell’ambito delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 8.6.

articolo 5

Presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche

5.1 Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

5.2 Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici:

a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;

b) riguardanti impianti di generazione, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche al Gestore della rete.

5.3 Il Gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una o più soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta alla rete di propria competenza, conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3.

5.4 L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di generazione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del Gestore di rete cui la connessione si riferisce, al Gestore della rete.

articolo 6

Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

6.1 I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:

a) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, per la generalità delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;

b) regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3,

comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

c) regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;

d) regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

articolo 7

Corrispettivo per la gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche e garanzie finanziarie

7.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:

a) al versamento, a ciascun Gestore di rete a cui è presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima;

b) alla presentazione, su richiesta del Gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal Gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente.

7.2 Il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera a), viene corrisposto dal soggetto richiedente a titolo di copertura forfetaria delle attività del Gestore di rete consistenti, esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni per la connessione.

Titolo 3

Disposizioni transitorie e finali

articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

8.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti che hanno inoltrato richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche anteriormente alla medesima data sono tenuti:

a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma

della richiesta già inoltrata e, successivamente, al versamento del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a);

b) nei casi in cui abbiano già comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma di tale accettazione; in tali casi è richiesto il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), e, su richiesta del Gestore di rete, la presentazione della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b).

8.2 Sino al 31 dicembre 2002, in deroga all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici di:

a) generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente al Gestore della rete;

b) generazione per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;

c) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi;

d) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

8.3 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di rete di cui all'articolo 3, comma 3.1, possono inviare all'Autorità una proposta per:

a) la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), potendo articolare il medesimo unicamente sulla base delle caratteristiche tecniche della connessione quali, indicativamente, la potenza e la tensione della connessione;

b) la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), e per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione medesima.

8.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina gli ammontari del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a) e della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b).

8.5 I gestori di rete inviano all'Autorità entro il termine di cui al comma 8.3 un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f).

8.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle

reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di cui all'articolo 3, comma 3.4, nonché per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 e tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.

8.7 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001)

articolo 1

Finalità della legge

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f*) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

articolo 4

Funzioni dello Stato

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della Sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza

radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti i Ministri dell'Ambiente e del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di

lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

articolo 5

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

- e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
- f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

articolo 6

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'Ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della Sanità, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dei Lavori Pubblici, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i Beni e le Attività Culturali, dei Trasporti e della Navigazione, delle Comunicazioni, della Difesa e dell'Interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisponde una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

articolo 7

Catasto nazionale

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentiti il Ministro della Sanità ed il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della Difesa e dell'Interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle Forze di polizia.

articolo 8

Competenze delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di

qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

articolo 9

Piani di risanamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento,

al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'Ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dei Lavori Pubblici, sentiti il Ministro della Sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro

sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle Comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere *e*), *h*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

articolo 10

Educazione ambientale

1. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

articolo 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

articolo 12

Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione Europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

articolo 13

Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico

1. Il Ministro dell'Ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

articolo 14

Controlli

1. Le Amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

articolo 15

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

articolo 16

Regime transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

articolo 17

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente.

2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001)

Titolo I

Regolazione dei mercati

Capo I

Interventi nel settore assicurativo

articolo 1

Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la

disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

articolo 10

Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002)

Legge di conversione

articolo 1

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002

(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi)

articolo 1

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

1. Al fine di evitare *il pericolo* di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, *sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano*, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o

ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad *esercire* l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, *del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni *statali e locali* interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. *Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.* Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali *di competenza* delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e *condizione necessaria* del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude *una volta acquisita la VIA* in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al *comma 1* indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. *Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.*

3-bis. *Il Ministero delle Attività Produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. *Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.*

5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegati

Legge 14 novembre 1995, n. 481

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

(pubblicata in Supplemento n. 136, alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge

articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

articolo 2

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti,

rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.

Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o

dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità.

I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato e all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali

variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h*);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola

prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b)*, *d)* e *o)* del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in diffinità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da Organi statali e da altri Enti e Amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

- a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

- a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;
- b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

- a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
- c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il

servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29

dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche Amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle Amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle Amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera *h*), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze emanato, di concerto con il Ministro del Tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b*), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

articolo 3

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa.

L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, rispettivamente comma 12, lettera e) e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi e altri oneri.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta, la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato Interministeriale Prezzi e dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'Enel Spa entro il 31 dicembre 1994 e alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 e i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'Enel Spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 30 gennaio 1997)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

- Visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A;

- Vista la proposta della Commissione;

- Visto il parere del Comitato economico e sociale;

- Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato.

1. Considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

2. Considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia.

3. Considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza.

4. Considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente.

5. Considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate.

6. Considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti.
7. Considerando che la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica.
8. Considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica.
9. Considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico.
10. Considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica.
11. Considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero però essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione.
12. Considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili.
13. Considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire.
14. Considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico.
15. Considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza.
16. Considerando che, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato obbliga gli

Stati membri ad osservare tali norme nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi.

17. Considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generali a tali norme, a specifiche condizioni.

18. Considerando che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese.

19. Considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione fattane dalla Corte di giustizia.

20. Considerando che, nell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica si deve tener pienamente conto dell'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente in settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica.

21. Considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica.

22. Considerando che occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell'energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica.

23. Considerando che possono essere applicati due sistemi per l'apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione ovvero una procedura di gara di appalto, che devono operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

24. Considerando che è necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti.

25. Considerando che ogni rete di trasmissione dev'essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza nell'interesse dei produttori e dei loro clienti; che occorre pertanto designare un Gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo; che il Gestore della rete deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria.

26. Considerando che le norme tecniche per la gestione delle reti di trasmissione e delle linee dirette devono essere trasparenti e assicurarne l'interoperabilità.
27. Considerando che occorre stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per il dispacciamento delle centrali.
28. Considerando che, per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
29. Considerando che, sul piano della distribuzione, si possono concedere diritti di approvvigionamento ai clienti situati in una data zona e deve essere designato un Gestore per gestire, mantenere in efficienza e, se necessario, sviluppare ciascuna rete di distribuzione.
30. Considerando che, per assicurare la trasparenza e la non discriminazione, le funzioni di trasmissione delle imprese integrate verticalmente devono essere svolte indipendentemente dalle altre attività.
31. Considerando che l'Acquirente unico deve operare in modo separato dalle attività di generazione e di distribuzione delle imprese verticalmente integrate; che è necessario limitare il flusso di informazioni tra le attività dell'Acquirente unico e tali attività di generazione e di distribuzione.
32. Considerando che la contabilità di tutte le imprese elettriche integrate dovrebbe presentare un massimo di trasparenza, allo scopo, soprattutto, di individuare abusi di posizione dominante consistenti, a titolo esemplificativo, in tariffe anormalmente elevate o basse ovvero in pratiche discriminatorie per operazioni equivalenti; che, a tal fine, la contabilità dev'essere separata per ogni attività.
33. Considerando che è altresì necessario fornire un accesso alla contabilità interna delle imprese alle autorità competenti, nel dovuto rispetto della riservatezza.
34. Considerando che, a cagione della diversità delle strutture e della specificità delle reti negli Stati membri, dovrebbero esservi opzioni differenti per l'accesso alla rete da gestirsi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
35. Considerando che dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l'utilizzazione di linee dirette.
36. Considerando che devono essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie.

37. Considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio.

38. Considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento delle loro reti, dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere a regimi transitori o a deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate.

39. Considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, pur dopo l'entrata in vigore, permarranno comunque tali ostacoli agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; che, pertanto, potranno essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica alla luce dell'esperienza; che la Commissione dovrebbe pertanto riferire al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione della presente direttiva.

Hanno adottato la presente direttiva

Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.

articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "Generazione": la produzione di energia elettrica.
2. "Produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica.
3. "Autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio.

4. a) "Produttore indipendente": un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;
b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è "produttore indipendente", secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa.
5. "Trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della fornitura ai clienti finali o ai distributori.
6. "Distribuzione": il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti.
7. "Clienti": gli acquirenti grossisti o i clienti finali di energia elettrica e le società di distribuzione.
8. "Clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, la cui esistenza sia riconosciuta dagli Stati membri, che acquista o vende energia elettrica e che non svolge funzioni di trasmissione, generazione o distribuzione all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita.
9. "Cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
10. "Dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
11. "Rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione.
12. "Linea diretta": linea elettrica complementare alla rete interconnessa.
13. "Priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici.
14. "Servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione.
15. "Utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
16. "Fornitura": la consegna e/o la vendita di energia elettrica ai clienti.
17. "Impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente od orizzontalmente.

18. "Impresa verticalmente integrata": un'impresa che svolge due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

19. "Impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore elettrico.

20. "Procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti.

21. "Programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione e di trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e assicurare la fornitura ai clienti.

22. "Acquirente unico": la persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica.

23. "Piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

Capitolo II

Norme generali di organizzazione del settore

articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel loro dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi. Le due modalità di accesso alle reti di cui agli articoli 17 e 18 devono produrre risultati economici equivalenti e, pertanto, un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili.

2. Nel pieno delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la

qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri.

Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato.

Capitolo III

Generazione

articolo 4

Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

articolo 5

1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tale criteri possono riguardare:

- a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;
- b) la protezione dell'ambiente;
- c) l'assetto del territorio e la localizzazione;
- d) l'uso del suolo pubblico;
- e) l'efficienza energetica;
- f) la natura delle fonti primarie;
- g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
- h) le disposizioni dell'articolo 3.

2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici.

3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali motivi devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.

articolo 6

1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di appalto secondo le modalità definite nel presente articolo.

2. Il Gestore della rete di trasmissione o qualsiasi Autorità competente designata dallo Stato membro interessato redige e pubblica, almeno ogni due anni, sotto la supervisione dello Stato, una valutazione preventiva periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di dispositivi di interconnessione con altre reti e delle potenziali capacità di trasmissione nonché della domanda di energia elettrica. La valutazione preventiva riguarda un periodo definito da ciascuno Stato membro.

3. Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'onori è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'onori contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l'elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

5. Gli Stati membri designano un'Autorità ovvero un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale Autorità od organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

6. Tuttavia, negli Stati membri che hanno optato per la procedura di gara d'appalto, deve essere consentito agli autoproduttori e ai produttori indipendenti di ottenere un'autorizzazione secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a norma degli articoli 4 e 5.

Capitolo IV

Gestione della rete di trasmissione

articolo 7

1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un Gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

2. Gli Stati membri fanno sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

3. Il Gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.

4. Il Gestore della rete fornisce al Gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa.

5. Il Gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

6. A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il Gestore della rete dev'essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.

articolo 8

1. Il Gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

2. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

3. Lo Stato membro può imporre al Gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

articolo 9

Il Gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

Capitolo V

Gestione della rete di distribuzione

articolo 10

1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.
2. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di trasmissione di designare un Gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnessione con altre reti.
3. Gli Stati membri hanno cura che il Gestore della rete di distribuzione agisca a norma degli articoli 11 e 12.

articolo 11

1. Il Gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
3. Lo Stato membro può imporre al Gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

articolo 12

Il Gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

articolo 13

Gli Stati membri o qualsiasi Autorità competente da essi designata ovvero le Autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20 paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. Le imprese elettriche quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Le imprese elettriche tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.

4. Le imprese specificano nell'allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate.

5. Nell'allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate, ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, o con le imprese associate, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.

articolo 15

1. Gli Stati membri che designano come Acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'Acquirente unico deve essere gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell'impresa integrata.

2. Gli Stati membri fanno sì che non vi siano flussi d'informazione tra le attività di Acquirente unico delle imprese elettriche verticalmente integrate e le loro attività di generazione e distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di Acquirente unico.

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso alla rete

articolo 16

Per l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all'articolo 17 e/o all'articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

articolo 17

1. In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica nonché i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dalla rete, possano negoziare l'accesso alla rete al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari.

2. Qualora un cliente idoneo sia collegato alla rete di distribuzione, l'accesso ad essa deve essere negoziato con il relativo Gestore e, se necessario, con il relativo Gestore della rete di trasmissione.

3. Per promuovere la trasparenza e facilitare le trattative per l'accesso alla rete, i gestori di queste devono pubblicare nel primo anno successivo all'attuazione della presente direttiva una gamma indicativa dei prezzi per l'utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione. Per quanto possibile, durante gli anni seguenti, i prezzi indicativi pubblicati dovrebbero basarsi sui prezzi medi convenuti nelle trattative durante i dodici mesi precedenti.

4. Gli Stati membri possono inoltre optare per una procedura regolamentata di accesso alla rete regolamentato, che conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso, sulla base di tariffe pubblicate per l'utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, perlomeno equivalente, in termini di accesso alla rete, alle altre procedure di accesso di cui al presente capitolo.

5. Il Gestore della rete di trasmissione o di distribuzione in questione può negare l'accesso qualora non disponga della capacità necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato in particolare alla luce dell'articolo 3.

articolo 18

1. Nel caso della procedura dell'Acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal Gestore della rete.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

i) sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l'utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione;

ii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire le loro esigenze e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, con imprese di fornitura al di fuori del territorio coperto dalla rete;

iii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura per coprire le loro esigenze con produttori all'interno del territorio coperto dalla rete;

iv) i produttori indipendenti trattano l'accesso alla rete con i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione al fine di concludere contratti di fornitura con clienti idonei al di fuori della rete, in base ad accordi commerciali volontari.

2. L'Acquirente unico può essere obbligato ad acquistare l'energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo e un produttore all'interno o all'esterno del territorio coperto dalla rete, ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'Acquirente unico ai clienti idonei dedotto il prezzo della tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto *i)*.

3. Se non è imposto all'Acquirente unico l'obbligo d'acquisto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i contratti di fornitura di cui al paragrafo 1, punti *ii)* e *iii)* siano eseguiti mediante l'accesso alla rete in base alla tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto *i)*, oppure mediante un accesso negoziato alla rete alle condizioni di cui all'articolo 17. In quest'ultimo caso, l'Acquirente unico non sarebbe obbligato a pubblicare una tariffa non discriminatoria per l'uso della rete di trasmissione e di distribuzione.

4. L'Acquirente unico può negare ai clienti l'accesso alla rete e rifiutare di acquistare da loro energia elettrica se non dispone della capacità di trasmissione o di

distribuzione necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell'articolo 3.

articolo 19

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'apertura dei loro mercati dell'energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 almeno fino ad un livello significativo, da notificare annualmente alla Commissione.

La quota del mercato nazionale è calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali il cui consumo sia superiore a 40 GWh l'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione).

La quota media comunitaria è calcolata dalla Commissione sulla base delle informazioni regolarmente fornite dagli Stati membri. La Commissione pubblica questa quota media comunitaria, che determina il grado di apertura del mercato, nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* anteriormente al mese di novembre di ogni anno, con tutte le opportune informazioni per chiarire il calcolo.

2. La quota del mercato nazionale di cui al paragrafo 1 sarà progressivamente aumentata durante un periodo di sei anni. Questo aumento sarà calcolato procedendo a una riduzione del limite di consumo comunitario di 40 GWh, di cui al paragrafo 1, ossia da 40 GWh ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 20 GWh tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 9 GWh sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri indicano i clienti che, all'interno del loro territorio, rappresentano le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 e che hanno la capacità giuridica di concludere contratti di fornitura di energia elettrica, a norma degli articoli 17 e 18, fermo restando che ogni cliente finale il cui consumo superi 100 GWh all'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) dev'essere incluso nella categoria di cui sopra. Qualora non siano già indicate come clienti idonei ai sensi del presente paragrafo, le imprese di distribuzione avranno la capacità giuridica di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18, per il volume di energia elettrica consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito della loro rete di distribuzione, per approvvigionare tali clienti.

4. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei clienti idonei, che sono in grado di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato ai sensi del paragrafo 1, saranno trasmesse alla Commissione per essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare

le sue indicazioni di cui al paragrafo 3, qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adatterà una decisione definitiva secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

5. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica nel periodo di cui all'articolo 26:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

La Commissione, in parallelo alla procedura e al calendario di cui all'articolo 26 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesaminerà l'applicazione della lettera b) del primo comma in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuterà la situazione e riferirà in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica, con riferimento al presente paragrafo.

articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che:

i) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;

ii) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l'esecuzione di tali contratti.

2. Gli Stati membri fanno sì che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative.

3. Gli Stati membri designano un'Autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale Autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative e al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.

4. In caso di controversie transfrontaliere, l'Autorità competente per la soluzione delle controversie e quella che copre la rete dell'Acquirente unico o del Gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso.

5. Il ricorso a questa Autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.

articolo 21

1. Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che:

- tutti i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica – stabiliti nel loro territorio – riforniscano mediante una linea diretta propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
- qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia fornito – mediante una linea diretta – da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.

3. Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma degli articoli 17 e 18.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 o, a seconda dei casi, dell'articolo 18, paragrafo 4, ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 20.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.

articolo 22

Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

articolo 23

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

articolo 24

1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.

articolo 25

1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armonizzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

2. Il Consiglio e il Parlamento Europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.

articolo 26

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento Europeo e al Consiglio, alla luce dell'esperienza acquisita, di esaminare, a tempo debito, la possibilità di un'ulteriore apertura del mercato, che dovrebbe essere effettiva nove anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, tenendo conto della coesistenza dei sistemi di cui agli articoli 17 e 18.

articolo 27

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Date le specifiche tecniche delle loro reti elettriche il Belgio, la Grecia e l'Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno, 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

articolo 28

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Dato a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996

Per il Parlamento Europeo

K. Hansch, Presidente

Per il Consiglio

S. Barrett, Presidente

Legge 24 aprile 1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee: articolo 36 "Norme per il mercato dell'energia elettrica".

(pubblicata in Supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge

articolo 36

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'Acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il Gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro del Commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione

coerente del sistema di generazione nazionale;

d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;

e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂;

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1998

Scalfaro

© GRTN 2003

Gestore della rete di trasmissione nazionale

Pubblicazione fuori commercio

Prestampa

Photolyto Capitolina - Roma

Stampa

Stampato su carta Fedrigoni Freelife Cento, carta ecologica



ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



Finito di stampare nel mese di gennaio 2003